SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 162° - Numero 55

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 5 marzo 2021** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. **24**.

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontalieri del Ministero della salute, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 12, comma 3, lettere *h)* e *i)* della legge 4 ottobre 2019, n. 117.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Visto il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) n. 2016/429 e (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) e, in particolare, l'articolo 146;

Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, e in particolare l'articolo 12, comma 3, lettere *h)* e *i)*;

Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);

Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, recante attuazione della direttiva 97/78/CE e 97/79/CE in materia di organizzazione dei controlli veterinari sui prodotti provenienti da Paesi terzi;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, recante attuazione delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunità europea;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/1793 della Commissione, del 22 ottobre 2019, relativo all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l'ingresso nell'Unione di determinate merci provenienti da alcuni Paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) n. 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) n. 2015/175, (UE) n. 2017/186 e (UE) n. 2018/1660 della Commissione;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e in particolare l'articolo 7-*septies*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, recante regolamento di organizzazione del Ministero della salute, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 dell'8 aprile 2014;

Visto il decreto del Ministro della salute 8 aprile 2015 recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2015;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2020;

Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nelle riunioni del 3 e del 17 dicembre 2020;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2021;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 2021, recante accettazione delle dimissioni della senatrice Teresa Bellanova dalla carica di Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e conferimento dell'incarico di reggere, *ad interim*, il medesimo dicastero al Presidente del Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali *ad interim*, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico;
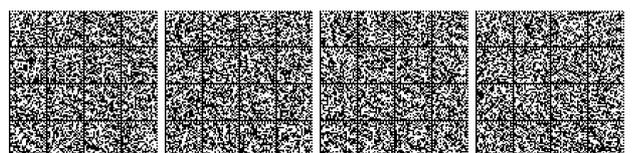
EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Sono istituiti i posti di controllo frontalieri del Ministero della salute deputati ad effettuare i controlli ufficiali sulle partite destinate all'importazione nell'Unione europea nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere *a)*, *c)*, *d)*, *e)* e *f)*, del regolamento (UE) n. 2017/625, per verificarne la conformità alla normativa dell'Unione europea.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai posti d'ispezione frontalieri del Ministero della salute sono trasferite le competenze degli uffici di sanità marittima aerea e di frontiera del Ministero della salute nei settori di cui al comma 1. I posti d'ispezione frontalieri acquisiscono la denominazione di posti di controllo frontalieri e le competenze loro attribuite dal regolamento (UE) n. 2017/625 e dal presente decreto. La loro direzione è affidata a medici veterinari del Ministero della salute con qualifica dirigenziale.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto i riferimenti ai posti d'ispezione frontalieri e agli uffici di sanità marittima aerea e di frontiera, limitatamente alle competenze di cui al comma 2, contenuti nella normativa vigente, si intendono riferiti ai posti di controllo frontalieri del Ministero della salute.

4. Al fine di accertare la conformità alla normativa di cui al comma 1, i controlli ufficiali sono effettuati presso il posto di controllo frontaliero di primo ingresso in Italia, su ciascuna partita delle seguenti categorie di animali e merci che entrano nell'Unione:

a) animali;

b) prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, fieno e paglia e prodotti alimentari contenenti sia prodotti di origine vegetale sia prodotti trasformati di origine animale («prodotti compositi»);

c) merci provenienti da alcuni Paesi terzi per i quali la Commissione europea ha deciso, mediante atti di esecuzione, che è necessario un provvedimento che impone un incremento temporaneo dei controlli ufficiali alla loro entrata a causa di un rischio noto o emergente o in quanto si ha motivo di temere che possano avere luogo casi gravi e diffusi di non conformità alla normativa di cui al comma 1;

d) animali e merci che sono oggetto di una misura di emergenza prevista da un atto adottato conformemente all'articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 e all'articolo 249 del regolamento (UE) n. 2016/429 che impone di sottoporre a controlli ufficiali, al loro ingresso nell'Unione, le partite di tali animali o merci, identificati mediante i loro codici della nomenclatura combinata;

e) animali e merci in relazione alla cui entrata nell'Unione sono state stabilite, con atti adottati conformemente agli articoli 126 o 128 del regolamento (UE) n. 2017/625, o in base alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del medesimo regolamento, condizioni o misure che impongono di accertare, all'entrata degli animali o delle merci nell'Unione, la conformità alla normativa emanata dall'Unione nei settori di cui al comma 1;

f) alimenti e mangimi che sono oggetto di una misura cautelare urgente adottata dal Ministero della salute in conformità all'articolo 54 del regolamento (CE) n. 178/2002.

5. Sulle partite di merci, ricadenti nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere *a)* e *c)*, del regolamento (UE) n. 2017/625 non sottoposte ai controlli di cui al comma 4, sono organizzati controlli ufficiali periodici in base al rischio e con frequenza adeguata presso il posto di controllo frontaliero di primo ingresso in Italia o presso il punto di controllo come definito dall'articolo 53, paragrafo 1, lettera *a)*, e paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 2017/625 e dai relativi atti delegati e di esecuzione emanati dalla Commissione europea.

6. Per i fini di cui al comma 5, il Ministero della salute programma e coordina l'esecuzione dei controlli, sulla base di un piano nazionale di monitoraggio predisposto sulla base dei criteri contenuti nell'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2017/625.

Art. 2.

Organizzazione dei controlli

1. Per ciascuna partita di animali e merci appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, comma 4, l'operatore responsabile della partita, prima dell'arrivo fisico della stessa presso il posto di controllo frontaliero, effettua la notifica preventiva compilando e inserendo nel sistema informativo TRACES la parte pertinente del documento sanitario comune di entrata (DSCE) conformemente agli articoli 56, 57 e 58 del regolamento (UE) n. 2017/625 e agli atti delegati e di esecuzione emanati dalla Commissione europea per la loro attuazione, con tutte le informazioni necessarie per l'identificazione immediata e completa della partita e della sua destinazione.

2. I controlli ufficiali dei posti di controllo frontalieri del Ministero della salute sugli animali e sulle merci, che rientrano tra quelli elencati all'articolo 1, comma 4, sono effettuati conformemente agli articoli da 47 a 72 del regolamento (UE) n. 2017/625 e agli atti delegati e di esecuzione emanati dalla Commissione europea per la loro attuazione.

3. Se i controlli documentali, i controlli di identità, i controlli fisici o i controlli di laboratorio di cui al comma 2 rivelano che gli animali e le merci non sono conformi alla normativa dell'Unione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 66, 67, 68 e 69 del regolamento (UE) n. 2017/625 e degli atti delegati e di esecuzione emanati dalla Commissione europea per l'attuazione delle citate disposizioni. Le disposizioni di cui al presente comma adottate ai sensi degli articoli 66, 67 e 69 del regolamento (UE) n. 2017/625 si applicano a spese dell'operatore.

4. Al fine di consentire l'organizzazione e il coordinamento dei controlli nonché la tracciabilità di tutte le partite di merci, ricadenti nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere *a)* e *c)*, del regolamento (UE) n. 2017/625 che non rientrano tra quelli elencati all'articolo 1, comma 4, l'operatore responsabile della partita, prima dell'arrivo

fisico della stessa presso il posto di controllo frontaliero, effettua la notifica preventiva compilando e inserendo nel sistema informativo TRACES la parte pertinente del DSCE.

5. Sulle partite di merci di cui al comma 4, i posti di controllo frontalieri effettuano i controlli ufficiali in conformità alle disposizioni contenute negli articoli da 44 a 46 del regolamento (UE) n. 2017/625 e negli atti delegati e di esecuzione emanati dalla Commissione europea per la loro attuazione e sulla base del piano nazionale di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 6, e rilasciano il relativo DSCE.

6. Sulle partite di merci di cui al comma 4 non sottoposte ai controlli periodici sulla base del piano nazionale di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 6, il posto di controllo frontaliero effettua la verifica della corretta compilazione nel sistema informativo TRACES della prima parte del DSCE da parte dell'operatore e provvede a completare la seconda parte. In tali casi il DSCE costituisce solo un documento di notifica dei dati e pertanto non assume valenza di certificazione sanitaria in quanto esclusivamente finalizzato a consentire la tracciabilità della merce fino all'azienda sanitaria competente sulla struttura di destinazione finale.

7. Se i controlli documentali, i controlli di identità, i controlli fisici o i controlli di laboratorio di cui al comma 5 rivelano che le merci non sono conformi alla normativa dell'Unione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 45, paragrafo 3, e all'articolo 65 del regolamento (UE) n. 2017/625 e dei pertinenti atti delegati e di esecuzione emanati dalla Commissione europea per l'attuazione delle citate disposizioni. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a spese dell'operatore responsabile della partita.

8. Nel caso di controlli ufficiali su animali e merci effettuati ai sensi dei commi 2 e 5 che prevedano campionamenti, analisi, prove o diagnosi deve essere assicurato all'operatore responsabile della partita il diritto ad una controperizia, a spese dell'operatore, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 35 del regolamento (UE) n. 2017/625.

9. Per consentire la tracciabilità dei prodotti fitosanitari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera *h)*, del regolamento (UE) n. 2017/625, l'operatore responsabile della partita provvede a notificarne l'importazione, prima del suo previsto arrivo presso il confine nazionale di ingresso, attraverso il sistema informativo del Ministero della salute.

10. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 in materia di tracciabilità delle importazioni di prodotti fitosanitari sono stabilite, sentite le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le associazioni di categoria interessate, con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

11. Con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vengono stabiliti i criteri per la programmazione e l'esecuzione dei controlli ufficiali sulle importazioni di prodotti fitosanitari e vengono individuate le attività di controllo, nell'ambito delle rispettive competenze, del Ministero della salute, delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e delle aziende sanitarie locali.

Art. 3.

Animali e merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri

1. Sono esentati dalle modalità di controllo previste dagli articoli 1 e 2 le categorie di animali e di merci individuate all'articolo 48 del regolamento (UE) n. 2017/625, in conformità a quanto previsto dagli atti delegati pertinenti adottati dalla Commissione europea in applicazione del citato articolo.

2. Le merci di cui all'articolo 48, lettera *a)*, del regolamento (UE) n. 2017/625 costituite da prodotti di origine animale sono esentate dalle modalità di controllo previste dagli articoli 1 e 2 a condizione che la loro importazione sia stata preventivamente autorizzata dal Ministero della salute e non possono essere destinate ad usi diversi da quelli per i quali è stata autorizzata l'introduzione nel territorio nazionale.

3. Il posto di controllo frontaliero verifica che le condizioni contenute nell'autorizzazione di cui al comma 2 siano rispettate e procede al rilascio di un documento veterinario di entrata attraverso il sistema informativo del Ministero della salute.

4. Le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori e destinate ad un loro impiego o consumo personale e le piccole partite di merci spedite a persone fisiche, non destinate all'immissione in commercio di cui all'articolo 48, lettere *d)* ed *e)*, del regolamento (UE) n. 2017/625, per le quali, con atto delegato adottato dalla Commissione europea, sono stabiliti divieti di introduzione nel territorio dell'Unione, qualora siano rilevate dagli uffici doganali competenti nell'ambito delle attività di controllo cui sono preposti, sono sequestrate e distrutte con spese a carico del detentore o di altro soggetto responsabile della merce.

Art. 4.

Designazione dei posti di controllo frontalieri, adeguamento e manutenzione delle strutture

1. La designazione, l'inserimento in elenco, la revoca e la sospensione dei posti di controllo frontalieri e dei punti di controllo come definiti rispettivamente dagli articoli 3, paragrafo 38, 53, paragrafo 1, lettera *a)*, e paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 2017/625 sono attuate in conformità agli articoli da 59 a 64 del medesimo regolamento e ai relativi atti di esecuzione della Commissione europea.

2. È fatto obbligo agli enti gestori e alle società concessionarie dei porti e degli aeroporti sedi di posti di controllo frontalieri, di individuare e mettere a disposizione, negli ambiti circoscrizionali di propria competenza, le aree e i locali demaniali strumentali all'esercizio delle funzioni di sanità pubblica e di profilassi internazionale, anche in materia veterinaria, resi adeguatamente idonei e attrezzati all'uso secondo i requisiti previsti dalla normativa vigente.

3. Nel quadro delle attività volte alla razionalizzazione, all'efficientamento e alla riduzione degli oneri a carico dello Stato per l'espletamento delle funzioni di sanità pubblica e di profilassi internazionale, anche in materia veterinaria, all'interno di porti, aeroporti, aree doganali e località di confine, sono posti a carico dell'ente gestore del relativo scalo tutti gli oneri per manutenzioni, somministrazione di utenze e servizi correlati all'uso delle aree e dei locali demaniali destinati ad essere utilizzati come sede delle articolazioni periferiche del Ministero della salute.

Art. 5.

Sanzioni

1. Chiunque introduce nel territorio nazionale animali e merci di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, senza sottoporli ai prescritti controlli veterinari presso i competenti posti di controllo frontalieri è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 7.750 a euro 46.485 per ciascuna partita.

2. Chiunque non rispetti le prescrizioni riguardanti il transito di partite di animali e merci appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, comma 4, definite nei pertinenti regolamenti delegati adottati dalla Commissione europea in applicazione dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera *d)*, del regolamento (UE) n. 2017/625, è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.165 a euro 30.988 per ciascuna partita.

3. Chiunque non rispetti le prescrizioni riguardanti le condizioni di controllo del trasporto e dell'arrivo delle partite di animali e merci fino alla destinazione finale definite nei pertinenti regolamenti delegati adottati dalla Commissione europea in applicazione dell'articolo 77, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2017/625, è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 7.750 a euro 46.485 per ciascuna partita.

4. Chiunque viola le prescrizioni impartite dal posto di controllo frontaliero ai sensi dell'articolo 138 del regolamento (UE) n. 2017/625, è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 7.750 a euro 46.485 per ciascuna partita.

5. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 517 a euro 3.100.

6. Ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.

Art. 6.

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, e il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80.

Art. 7.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni competenti provvedono ai compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 8.

Disposizioni finali

1. Con decreto del Ministro della salute possono essere adottate le modalità tecniche per l'organizzazione delle attività di controllo dei posti di controllo frontalieri.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 2021

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri e,* ad interim, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

AMENDOLA, *Ministro per gli affari europei*

SPERANZA, *Ministro della salute*

BONAFEDE, *Ministro della giustizia*

DI MAIO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

GUALTIERI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

PATUANELLI, *Ministro dello sviluppo economico*

Visto, *il Guardasigilli:* BONAFEDE

N O T E

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:

— L’art. 76 della Costituzione stabilisce che l’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo dell’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):

«Art. 14. *(Decreti legislativi)*. — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell’articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l’indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L’emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell’organizzazione dell’esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l’esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.».

— La legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2013, n. 3.

— Si riporta l’articolo 12 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2018», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 ottobre 2019, n. 245:

«Art. 12. *(Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/ 93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all’articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo, del 15 marzo 2017.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico. 3. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1. Il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: *a)* adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/625, con abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili e mediante coordinamento e riordino di quelle residue; *b)* fermo restando che il Ministero della salute è designata quale autorità unica di coordinamento e di contatto, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera *b)*, del regolamento (UE) n. 2017/625, individuare il Ministero della salute, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le aziende sanitarie locali, nell’ambito di rispettiva competenza, quali autorità competenti ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (UE) n. 2017/625, deputate a organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nei settori di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera *a)*, anche con riferimento agli alimenti geneticamente modificati, lettera *c)*, anche con riferimento ai mangimi geneticamente modificati, lettere *d)*, *e)*, *f)* e *h)*, del medesimo regolamento, garantendo un coordinamento efficiente ed efficace delle menzionate autorità competenti; *c)* individuare il Ministero della salute quale organismo unico di coordinamento ai sensi dell’articolo 109 del regolamento (UE) n. 2017/625 e quale organo di collegamento per lo scambio di comunicazioni tra le autorità competenti degli Stati membri, ai sensi degli articoli da 103 a 107 del medesimo regolamento, nel rispetto dei profili di competenza istituzionale di cui alla lettera *b)* del presente comma; *d)* ferma restando la competenza del Ministero della salute quale autorità unica di coordinamento e di contatto ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera *b)*, del regolamento (UE) n. 2017/625, nei settori indicati all’articolo 1, paragrafo 2, lettere *a)*, *c)*, *d)*, *e)*,f) e *h)*, del predetto regolamento, individuare il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, quale autorità competente ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2017/625, deputata a organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nei settori di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettere *a)* e *c)*, per i profili privi di impatto sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi ma che possono incidere sulla correttezza e trasparenza delle transazioni commerciali, lettere *g)*, *i)* e *j)* del paragrafo 2 dell’articolo 1 dello stesso regolamento, nonché nei settori di cui al medesimo articolo 1, paragrafo 4, lettera *a)*, per gli aspetti relativi ai controlli effettuati a norma dell’articolo 89 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e alle pratiche fraudolente o ingannevoli relative alle norme di commercializzazione di cui agli articoli da 73 a 91 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013; *e)* individuare il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo quale organo di collegamento per lo scambio di comunicazioni tra le autorità competenti degli Stati membri, ai sensi degli articoli da 103 a 107 del regolamento (UE) n. 2017/625, nei settori di competenza come individuati alla lettera *d)* del presente comma; *f)* adeguare alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/625 la normativa nazionale in materia di controlli sanitari sugli animali e sulle merci provenienti dagli altri Stati membri dell’Unione europea e le connesse competenze degli uffici veterinari del Ministero della salute per gli adempimenti degli obblighi comunitari in conformità alle norme sull’assistenza amministrativa contenute negli articoli da 102 a 108 del medesimo regolamento, che disciplinano nuovi obblighi e procedure; *g)* rivedere le disposizioni del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, in coerenza con le modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali ivi previste all’articolo 7
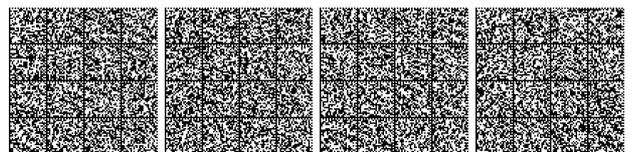
e in conformità alle norme contenute nel capo VI del titolo II del regolamento (UE) n. 2017/625, al fine di attribuire alle autorità competenti di cui alla lettera *b)* le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per organizzare ed effettuare i controlli ufficiali, nonché le altre attività ufficiali, al fine di migliorare il sistema dei controlli e di garantire il rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia; *h)* adeguare e riorganizzare i posti di controllo frontalieri, ai quali sono trasferite le competenze dei posti di ispezione frontaliera e degli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero della salute, anche sotto il profilo delle dotazioni strumentali e di personale, per dare applicazione al regolamento (UE) n. 2017/625; *i)* ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/625 attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni medesime.».

— Il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) n. 2016/429 e (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/ CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 7 aprile 2017, n. L 95.

— Il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 31 marzo 2016, n. L 84.

— Il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 1° febbraio 2002, n. L 31.

— Il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 aprile 2000, n. 82 e relativa rettifica nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 2000, abrogato dall'articolo 6 del presente decreto, recava «Attuazione della direttiva 97/78/CE e 97/79/CE in materia di organizzazione dei controlli veterinari sui prodotti provenienti da Paesi terzi».

— Il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 aprile 1993, n. 34, abrogato dall'articolo 6 del presente decreto, recava «Attuazione delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunità europea».

— Il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/1793 della Commissione del 22 ottobre 2019 relativo all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l'ingresso nell'Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) n. 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) n. 2015/175, (UE) 2017/186 e (UE) n. 2018/1660 della Commissione, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 29 ottobre 2019, n. L 277.

— Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 1992, n. 137.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 2014, n. 82.

— Il decreto del Ministro della salute 8 aprile 2015, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale», è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 11 giugno 2015, n. 133.

Note all'art. 1:

— Per i riferimenti del regolamento (UE) n. 2017/625, si veda nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti del regolamento (CE) n. 178/2002, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per i riferimenti del regolamento (UE) n. 2017/625, si veda nelle note alle premesse

— Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 30 agosto 1997:

«Art. 4. *(Accordi tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e Bolzano)*. — 1. Governo, regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune.

2. Gli accordi si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei Presidenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.».

Note all'art. 3:

— Per i riferimenti del regolamento (UE) n. 2017/625, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 4:

— Per i riferimenti del regolamento (UE) n. 2017/625, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 5:

— Per i riferimenti del regolamento (UE) n. 2017/625, si veda nelle note alle premesse.

— La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 329 del 30 novembre 1981, S.O.

Note all'art. 6:

— Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, abrogato dal presente decreto, si veda nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, abrogato dal presente decreto, si veda nelle note alle premesse.

21G00027
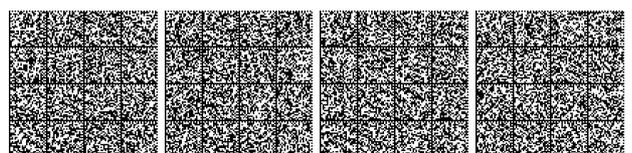
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 8 febbraio 2021.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «MESH4U - *Multi Energy Storage Hub For Reliable And Commercial Systems Utilization*» relativo al bando «EN SGplusRegSys - *Mission Innovation 2019 Joint Call On Energy Storace*», Call 2019. (Decreto n. 355/2021).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA RICERCA

Vista la legge del 14 luglio 2008, n. 121, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008, con la quale, tra l'altro, è stato previsto che le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014, «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2014, registro n. 1, foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorganizzazione degli uffici del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, n. 47, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, n. 48, recante «Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con legge n. 132 del 18 novembre 2019, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri» nella parte relativa agli interventi sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 140 del 21 ottobre 2019 (*Gazzetta Ufficiale* n. 290 dell'11 dicembre 2019) recante il nuovo regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, convertito, con modificazioni, nella legge n. 12 del 5 marzo 2020 (*Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 9 marzo 2020);

Letto l'art. 4, comma 7 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, il quale dispone «Sino all'acquisizione dell'efficacia del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 3, comma 8, le risorse finanziarie sono assegnate ai responsabili della gestione con decreto interministeriale dei Ministri dell'istruzione, nonché dell'università e della ricerca. A decorrere dall'acquisizione dell'efficacia del predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse sono assegnate ai sensi dell'art. 21, comma 17, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Nelle more dell'assegnazione delle risorse, è autorizzata la gestione sulla base delle assegnazioni disposte dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'esercizio 2019, anche per quanto attiene alla gestione unificata relativa alle spese a carattere strumentale di cui all'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279»;

Visto il decreto interministeriale n. 117 dell'8 settembre 2020, adottato di concerto dal Ministro dell'istruzione e dal Ministro dell'università e della ricerca, con il quale, si è provveduto all'assegnazione delle risorse finanziarie iscritte, per l'anno 2020, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle competenti strutture dirigenziali come desumibili dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, nonché alla determinazione dei limiti di spesa, per l'anno 2020, delle specifiche voci di bilancio interessate dalle norme di contenimento della spesa pubblica;

Visto in particolare l'art. 8 del predetto decreto con il quale alla Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, sono assegnate le risorse indicate nella tabella C, allegata al medesimo decreto, fatta salva la gestione delle spese afferenti ai capitoli e piani gestionali da affidare alle strutture di servizio individuate al successivo art. 10 del richiamato decreto interministeriale;

Visto, infine, il d.d. n. 1555 del 30 settembre 2020, con quale il direttore generale della Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati ha attribuito ai dirigenti le deleghe per l'esercizio dei poteri di spesa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164 (registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2020, n. 2126 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 309 del 14 dicembre 2020) recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;
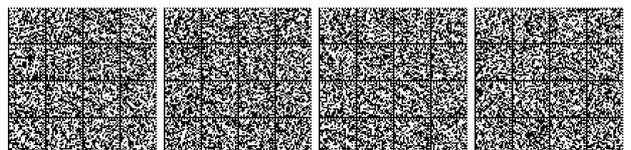
Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012, di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico-scientifica *ex-ante* né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del Comitato di cui all'art. 7, comma 2 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie» a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, capo IX (Misure per la ricerca scientifica e tecnologica) del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016, che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017, con cui sono state approvate le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5 del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020, protocollo n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020, n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, protocollo n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, regolamento UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018, con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Considerata la peculiarità delle procedure di partecipazione, valutazione e selezione dei suddetti progetti internazionali che prevedono, tra l'altro, il cofinanziamento ovvero anche il totale finanziamento europeo, attraverso l'utilizzo delle risorse a valere sul conto IGRUE, in particolare sul conto di contabilità speciale n. 5944;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2014, relativo all'apertura di contabilità speciali di tesoreria intestate alle amministrazioni centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria, di cui al conto dedicato di contabilità speciale IGRUE, in particolare il conto di contabilità speciale n. 5944, che costituisce fonte di finanziamento, in quota parte, per i progetti di cui all'iniziativa di cui trattasi;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), protocollo n. 44533 del 26 maggio 2015, con la quale si comunica l'avvenuta creazione della contabilità speciale n. 5944 denominata MIUR-RIC-FONDI-UE-FDR-L-183-87, per la gestione dei finanziamenti della Commissione europea per la partecipazione a progetti comunitari (ERANET, CSA, Art. 185, etc.);

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art. 18, decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico-scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1 del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto l'art 238, comma 7 del decreto-legge n. 34/2020, che testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'art. 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593»;

Dato atto che tutte le prescritte istruttorie saranno contestualmente attivate, ai sensi del decreto ministeriale n. 593/2016 (avviamento delle procedure per la nomina dell'esperto tecnico-scientifico e per l'incarico delle valutazioni economico-finanziarie al soggetto convenzionato);

Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione delle suddette istruttorie, ai sensi dell'art. 238, comma 7 del decreto-legge n. 34/2020, all'ammissione al finanziamento, condizionando risolutivamente la stessa e
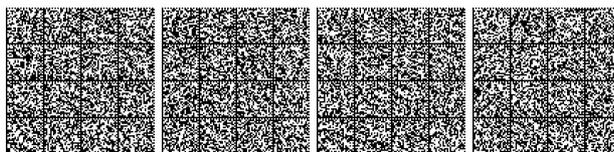
la relativa sottoscrizione dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono comunque subordinate , altresì, le misure e le forme di finanziamento ivi previste in termini di calcolo delle intensità, entità e qualificazione dei costi e ogni altro elemento suscettibile di variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico-scientifici e dell'esperto economico-finanziario;

Vista la legge del 30 dicembre 2020, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 21 che ha istituito il Comitato nazionale dei garanti della ricerca;

Visto il decreto n. 996 del 28 ottobre 2019, emanato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, registrato dalla Corte dei conti in data 29 novembre 2019, registrazione n. 1-3275, che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) per l'anno 2019;

Visto l'impegno a valere sulle risorse FIRST 2019, capitolo 7245, finalizzato al finanziamento dei progetti di cooperazione internazionale, adottato con il decreto direttoriale n. 466 del 28 dicembre 2020, regolamento UCB n. 92 del 13 gennaio 2021;

Visto il contratto (*Grant Agreement*) n. 775970 tra la Commissione europea e gli enti finanziatori partecipanti all'ERANET EN SGplusRegSys che ha pubblicato il bando *Mission Innovation 2019 Joint Call On Energy Storage* e il *Memorandum of Understanding* fra tutti i *partner* partecipanti al bando, che disciplinano i diritti e i doveri delle parti;

Vista la nota protocollo n. 16865 del 16 settembre 2019, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si è impegnato a finanziare il bando *Mission Innovation 2019* con un *budget* di euro 600.000,00 nella forma di contributo alla spesa;

Visto il bando internazionale «*Mission Innovation 2019 On Energy Storage*», comprensivo delle *National/Regional requirements*, pubblicato dall'ERANET COFUND EN SGplusRegSys il 18 settembre 2019, e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani e il relativo *Annex* nazionale;

Considerato che per il bando *Mission Innovation 2019*, di cui trattasi è stato emanato l'avviso integrativo in data 25 settembre 2019, protocollo n. 1789;

Vista la decisione finale del *Call Steering Committee* del 4 maggio 2020, con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «MESH4U» avente come obiettivo «dimostrazione di soluzioni energetiche atte ad aumentare la flessibilità operativa delle microreti integrate con le fonti rinnovabili, massimizzandone l'efficienza. Il progetto coinvolge quattro nazioni con altrettanti dimostratori di tecnologia»;

Preso atto della graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, della valutazione positiva espressa nei confronti dei progetti a partecipazione italiana, tra i quali è presente il progetto dal titolo «IFAISTOS»;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca, protocollo n. 7654 del 13 maggio 2020, con la quale l'Ufficio VIII ha comunicato ufficialmente gli esiti della valutazione internazionale delle proposte presentate nell'ambito della *Call*, indicando i progetti meritevoli di finanziamento, le fonti e gli importi del finanziamento nazionale a valere sul FIRST 2019, capitolo 7245;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «MESH4U», di durata trentasei mesi salvo proroghe, il cui costo ammonta ad euro 321.458,50 figura il seguente proponente italiano: Università di Roma Tor Vergata - Dipartimento di ingegneria industriale;

Acquisito in data 16 luglio 2020, protocollo n. 11360, il nuovo capitolato tecnico con il quale viene fissata la data di inizio del progetto internazionale «MESH4U» al 1° febbraio 2021, si prende atto che il *Consortium Agreement* è in corso di definizione;

Visto l'art. 13, comma 1 del decreto ministeriale n. 593/2016, che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal Ministero dell'università e della ricerca, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8 del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il codice concessione RNA - COR ID n. 4775613 del 3 febbraio 2021;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 28 luglio 2017), è stata acquisita la visura Deggendorf n. 10384581 del 22 gennaio 2021;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
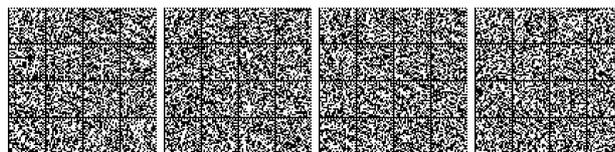
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale dal titolo «MESH4U» presentato dall'Università di Roma Tor Vergata - Dipartimento di ingegneria industriale, codice fiscale 80213750583, è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1).

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° febbraio 2021 e la sua durata è di trentasei mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (allegato 3) ovvero secondo le modalità e i termini previsti nel capitolato tecnico che sarà successivamente approvato in via definitiva dall'esperto tecnico-scientifico, ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il Ministero dell'università e della ricerca resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. L'agevolazione complessivamente accordata per il progetto «MESH4U» è pari ad euro 149.978,38.

2. Le risorse nazionali necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate in euro 149.978,38 nella forma di contributo nella spesa, in favore del beneficiario Università di Roma Tor Vergata - Dipartimento di ingegneria industriale, a valere sulle disponibilità del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) per l'anno 2019, capitolo 7245, giusta riparto con decreto n. 996 del 28 ottobre 2019, emanato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sul FIRST 2018, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

4. Nella fase attuativa, il Ministero dell'università e della ricerca può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il Ministero dell'università e della ricerca si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma.

5. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dallo ERANET COFUND EN SGplusRegSys e dallo scrivente Ministero.

Art. 4.

1. Il Ministero dell'università e della ricerca disporrà, su richiesta del beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dalle «*National Eligibility Criteria*», nella misura dell'ottanta per cento del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici, con riferimento alla quota nazionale. La predetta anticipazione, in caso di soggetti privati, è disposta nella misura del cinquanta per cento, previa garanzia da apposita polizza fideiussoria o assicurativa rilasciata al soggetto interessato secondo lo schema approvato dal Ministero dell'università e della ricerca con specifico provvedimento.

2. Il beneficiario Università di Roma Tor Vergata - Dipartimento di ingegneria industriale si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili in sede di verifica finale, nonché di economie di progetto.

3. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del disposto dell'art 238, comma 7 del decreto legge n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell'atto d'obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle istruttorie dell'esperto tecnico-scientifico e dell'esperto economico-finanziario e, in relazione alle stesse, subirà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l'agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione.

4. Nel caso in cui sia prevista l'erogazione a titolo di anticipazione, e il soggetto beneficiario ne facesse richiesta all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo, l'eventuale maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettificate in esito alle istruttorie dell'esperto tecnico-scientifico e dell'esperto economico-finanziario, sarà compensato con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla concorrenza della somma eccedente erogata, sulle successive erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo.

5. Qualora in esito alle istruttorie dell'esperto tecnico-scientifico e dell'esperto economico-finanziario l'importo dell'anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita al Ministero dell'università e della ricerca dai soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi.

6. All'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario è a conoscenza che il capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente approvato e siglato dall'esperto e che, pertanto, in caso di difformità, si procederà ai necessari conguagli.

7. Il Ministero dell'università e della ricerca, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamentari, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2021

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 338

AVVERTENZA:

Gli allegati del decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resti noti all'interno del seguente link:

https://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione-mur

21A01274

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 22 febbraio 2021.

Conferma dell'incarico al Consorzio IGT Valcamonica a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulla IGT «Valcamonica».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'apparte-

nenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;
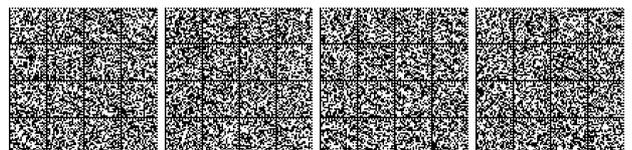
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite le condizioni per consentire ai Consorzi di tutela di svolgere le attività di cui al citato art. 41;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2018, n. 5597, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale - n. 47 del 26 febbraio 2018, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio IGT Valcamonica ed attribuito per un triennio al citato Consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla IGT «Valcamonica»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che lo statuto del Consorzio IGT Valcamonica, approvato da questa amministrazione, deve essere sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;

Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio IGT Valcamonica, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018;

Considerato altresì che il Consorzio IGT Valcamonica può adeguare il proprio statuto entro il termine indicato all'art. 3, comma 3 del decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;

Considerato che nel citato statuto il Consorzio IGT Valcamonica richiede il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, commi 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la IGT «Valcamonica»;

Considerato che il Consorzio IGT Valcamonica ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per la IGT «Valcamonica». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate con la nota prot. n. 2021-0004700 del 13 gennaio 2021 dall'organismo di controllo, CCPB S.r.l. controllo e certificazione, autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulla citata indicazione geografica;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio IGT Valcamonica a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, commi 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulla IGT «Valcamonica»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 26 gennaio 2018, n. 5597, al Consorzio IGT Valcamonica, con sede legale in Losine (BS), Via San Maurizio, snc, a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, commi 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulla IGT «Valcamonica».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto ministeriale 26 gennaio 2018, n. 5597, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 22 febbraio 2021

Il direttore generale: GERINI

21A01273

DECRETO 25 febbraio 2021.

Proroga pesca sperimentale del rossetto *(Aphia minuta)* e del cicerello *(Gymnammodites cicerelus)* con la sciabica da natante e la rete a circuizione senza chiusura nelle acque della Regione Sicilia, ricadenti nella GSA 13.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/1993 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/1994;

Visto, in particolare, l'art. 13 del regolamento (CE) n. 1967/2006 che consente agli Stati membri di chiedere una deroga ai divieti sui valori minimi di distanza e di profondità per l'uso degli attrezzi trainati, quali la sciabica da natante, a condizione che la stessa sia giustificata da vincoli geografici specifici, qualora le attività di pesca non abbiano un impatto significativo sull'ambiente marino e interessino un numero limitato di imbarcazioni, e a condizione che esse non possano essere esercitate con

gli attrezzi che rientrano in un piano di gestione ai sensi dell'art. 19 del regolamento stesso;

Visto il reg. (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006;

Visto il reg. di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme delle politiche comune della pesca;

Visto il reg. (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;

Vista la legge 9 agosto 2018, n. 97, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 1639 del 2 ottobre 1968, recante «Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97»;

Visto il decreto-legge n. 104 del 21 settembre 2019, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraio 2013, recante «Disposizioni relative all'organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 143 del 17 luglio 2017, recante «Regolamento recante adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177», che ha integrato e modificato il precedente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 25 dell'8 febbraio 2019, recante «Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 86», convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, ammesso a visto e registrazione della Corte dei conti al n. 89 in data 17 febbraio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2020, registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 2020, al n. 780, con il quale è stato conferito al dott. Riccardo Rigillo l'incarico di direttore generale della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;

Vista la direttiva generale del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2020, approvata con decreto ministeriale 25 febbraio 2020, n. 2070, ammessa a registrazione dalla Corte dei conti in data 11 marzo 2020 (n. 141);

Visto il decreto direttoriale del 31 gennaio 2019, registrato all'Ufficio centrale del bilancio il 21 febbraio 2019, n. 78, a decorrere dal 24 gennaio 2019, con il quale il dott. Riccardo Rigillo è stato inquadrato dirigente di prima fascia del ruolo dei dirigenti - Sezione A, della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2012, recante «Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca», che recepisce le disposizioni dell'art. 3, punto 3, allegato II del regolamento di esecuzione (UE) della Commissione dell'8 aprile 2011, n. 404, con riferimento in particolare alla necessità di indicare in licenza di pesca non più i «sistemi di pesca», ma «gli attrezzi di pesca», classificati secondo la statistica internazionale standardizzata (ISSCFGG - FAO del 29 luglio 1980);

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 2016, recante misure tecniche per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;

Visto il decreto direttoriale 14 dicembre 2017, recante «Disciplina del rilascio dell'autorizzazione alla pesca del rossetto (*Aphia minuta*) e del cicerello (*Gymnammodites cicerelus*) con la scabica da natante e la rete a circuizione senza chiusura nei compartimenti marittimi della Regione Siciliana»;

Visto il decreto direttoriale 28 agosto 2020, n. 9074670, che proroga la pesca sperimentale del rossetto (*Aphia minuta*) e del cicerello (*Gymnammodites cicerelus*) con la scabica da natante e la rete a circuizione senza chiusura nelle acque della Regione Siciliana, fino al 30 settembre 2022;

Considerato che il reg. (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, al capo IV art. 25 «ricerca scientifica», ha previsto che le misure tecniche introdotte nel medesimo regolamento non si applicano alle operazioni di pesca condotte per fini scientifici purché siano rispettate determinate condizioni.

Considerato, in particolare, che al paragrafo 1 lettera *e)* dell'art. 25 del citato reg. (UE) 2019/1241, è previsto che le operazioni di pesca effettuate da imbarcazioni commerciali ai fini di ricerca scientifica oltre ad essere limitate nel tempo, qualora coinvolgano più 6 (sei) unità, lo Stato membro è obbligato ad informare la Commissione almeno tre mesi prima dell'inizio della ricerca e la stessa, se del caso, chieda un parere dello CSTEP, affinché il numero maggiore di unità da utilizzare nella ricerca sia giustificato da ragioni scientifiche;

Considerato che la costa della Regione Sicilia si estende per 1.484 km con una morfologia variabile e le acque dei tre bacini (jonio, tirreno, mediterraneo) ricadono nelle GSA 10, GSA 13, GSA 16 e GSA 19;

Considerata la necessità, alla luce di quanto indicato dalla Commissione europea ad applicare una strategia precauzionale nell'adozione di misure volte a proteggere, conservare le risorse acquatiche vive e gli ecosistemi marini e a garantire uno sfruttamento sostenibile;

Considerata l'opportunità di acquisire informazioni scientifiche sullo stato della risorsa più aderenti alla notevole variabilità locale, in relazione alla conformazione delle coste, alla realtà socio-economica e alle interazioni con gli altri tipologie di pesca, nonché al fine di rendere maggiormente compatibili le modalità e l'intensità del prelievo del rossetto (*Aphia minuta*) e del cicerello (*Gymnammodites cicerelus*), attraverso la redazione di specifici piani di gestione, distinti per GSA;

Vista la richiesta della Regione Siciliana del 27 gennaio 2021, prot. n. 1594, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla pesca sperimentale del rossetto (*Aphia minuta*) e del cicerello (*Gymnammodites cicerelus*) fino al 31 dicembre 2022;

Ritenuto opportuno prorogare l'attività di pesca del rossetto (*Aphia minuta*) e del cicerello (*Gymnammodites cicerelus*), al fine di effettuare ulteriore rilevazioni di carattere scientifico di tali specie;

Decreta:

Art. 1.

1. Al fine di acquisire gli ulteriori elementi ed informazioni di carattere scientifico necessari a verificare la possibilità di attuazione di un piano di gestione mirato alla pesca del rossetto (*Aphia minuta*) e del cicerello (*Gymnammodites cicerelus*) con la sciabica da natante e la rete a circuizione senza chiusura, in deroga alla dimensione minima della maglia della rete e della distanza minima dalla costa per le marinerie siciliane che operano nella GSA 13, si concede l'autorizzazione all'attività scientifica di pesca sperimentale con validità fino al 31 dicembre 2022.

2. Ai sensi dell'art. 25 del reg. (UE) 1022/2019, l'attività di pesca sperimentale del rossetto (*Aphia minuta*) e del cicerello (*Gymnammodites cicerelus*) con la sciabica da natante e la rete a circuizione senza chiusura, è svolta mediante l'utilizzo di un massimo di sei imbarcazioni. Tali imbarcazioni potranno essere individuate tra quelle inserite nell'elenco fornito dalla Regione Siciliana con nota n. 5789 del 6 giugno 2017, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, paragrafo 1, lettera *d)* del reg. (CE) 1224/2009.

3. A ciascuna impresa la cui unità è utilizzata nella pesca sperimentale della GSA 13 è rilasciata, una speciale «Autorizzazione di pesca» con validità limitata al 30 dicembre 2022.

4. L'autorizzazione di pesca di cui al precedente comma è rilasciata esclusivamente alle unità munite di licenza di pesca e/o attestazione provvisoria in corso di validità.

Art. 2.

1. L'attività di pesca del rossetto (*Aphia minuta*) è svolta nel periodo compreso tra il 1° gennaio al 30 aprile; quella del cicerello (*Gymnammodites cicerelus*), nel periodo compreso tra il 1° gennaio al 31 dicembre. L'attività di prelievo, così come previsto a punto 8.1, lettera *d)* del piano di gestione proposto nel 2017, «la pesca potrà essere effettuata per un massimo di quattro giorni settimanali, ovvero, dal lunedi al giovedi. Nel caso le condizioni meteomarine avverse rendessero impossibili le operazioni di pesca in uno o più di questi quattro giorni, potrà essere autorizzato il recupero nelle giornate di venerdì, sabto e domenica, sempre senza superare i quatttro giorni settimanali».

2. L'attività di pesca, nonché il numero delle imbarcazioni utilizzate, è garantita e sottoposta al controllo dei capi dei compartimenti marittimi di competenza, i quali provvedono, altresì, ad accertare l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 3, commi da 2 a 10, del decreto ministeriale 28 dicembre 2015.

Art. 3.

1. L'organismo scientifico incaricato del monitoraggio della pesca sperimentale, dovrà, con cadenza semestrale, trasmettere al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, una relazione contenente gli esiti

dell'attività di sperimentazione della pesca della risorsa rossetto e cicerello, necessaria per la redazione del piano di gestione nella GSA 10 per la pesca del rossetto (*Aphia minuta*) e del cicerello (*Gymnammodites cicerelus*), con la sciabica da natante e la rete a circuizione senza chiusura, in deroga alla dimensione minima della maglia della rete e della distanza minima dalla costa ai sensi degli articoli 9 e 13 del reg.(CE) n. 1967/2006.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché affisso presso l'albo delle Capitanerie di porto della Regione Siciliana.

Roma, 25 febbraio 2021

Il direttore generale: RIGILLO

21A01271

DECRETO 25 febbraio 2021.

Pesca sperimentale del rossetto *(Aphia minuta)* e del cicerello *(Gymnammodites cicerelus)* con la sciabica da natante e la rete a circuizione senza chiusura nelle acque della regione Sicilia, ricadenti nella GSA 10.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/1993 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/1994;

Visto, in particolare, l'art. 13 del regolamento (CE) n. 1967/2006 che consente agli Stati membri di chiedere una deroga ai divieti sui valori minimi di distanza e di profondità per l'uso degli attrezzi trainati, quali la sciabica da natante, a condizione che la stessa sia giustificata da vincoli geografici specifici, qualora le attività di pesca non abbiano un impatto significativo sull'ambiente marino e interessino un numero limitato di imbarcazioni, e a condizione che esse non possano essere esercitate con gli attrezzi che rientrano in un piano di gestione ai sensi dell'art. 19 del regolamento stesso;

Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme delle politiche comune della pesca;

Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/Ce del Consiglio;

Vista la legge 9 agosto 2018, n. 97 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 1639 del 2 ottobre 1968, recante «Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97»;

Visto il decreto-legge n. 104 del 21 settembre 2019, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraio 2013, recante «Disposizioni relative all'organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 143 del 17 luglio 2017, recante «Regolamento recante adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177», che ha integrato e modificato il precedente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 25 dell'8 febbraio 2019, recante «Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politi-

che agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 86», convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, ammesso a visto e registrazione della Corte dei conti al n. 89 in data 17 febbraio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2020, registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 2020, al n. 780, con il quale è stato conferito al dott. Riccardo Rigillo l'incarico di direttore generale della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;

Vista la direttiva generale del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2020, approvata con decreto ministeriale 25 febbraio 2020, n. 2070, ammessa a registrazione dalla Corte dei conti in data 11 marzo 2020 (n. 141);

Visto il decreto direttoriale del 31 gennaio 2019, registrato all'Ufficio centrale del bilancio il 21 febbraio 2019, n. 78, con il quale, a decorrere dal 24 gennaio 2019, il dott. Riccardo Rigillo è stato inquadrato dirigente di prima fascia del ruolo dei dirigenti - sezione A, della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2012, recante «Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca», che recepisce le disposizioni dell'art. 3, punto 3, allegato II del regolamento di esecuzione (UE) della Commissione dell'8 aprile 2011, n. 404, con riferimento in particolare alla necessità di indicare in licenza di pesca non più i «Sistemi di pesca», ma «Gli attrezzi di pesca» classificati secondo la statistica internazionale standardizzata (ISSCFGG - FAO del 29 luglio 1980);

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 2016, recante misure tecniche per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;

Visto il decreto direttoriale 14 dicembre 2017 recante «Disciplina del rilascio dell'autorizzazione alla pesca del rossetto (*Aphia minuta*) e del cicerello (*Gymnammodites cicerelus*) con la sciabica da natante e la rete a circuizione senza chiusura nei compartimenti marittimi della Regione Siciliana»;

Visto il decreto direttoriale 28 agosto 2020, n. 9074670, che proroga la pesca sperimentale del rossetto (*Aphia minuta*) e del cicerello (*Gymnammodites cicerelus*) con la sciabica da natante e la rete a circuizione senza chiusura nelle acque della Regione Siciliana, fino al 30 settembre 2022;

Considerato che il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, al capo IV art. 25 «Ricerca scientifica», ha previsto che le misure tecniche introdotte nel medesimo regolamento non si applicano alle operazioni di pesca condotte per fini scientifici purché siano rispettate determinate condizioni;

Considerato, in particolare, che al paragrafo 1, lettera *e)* dell'art. 25 del citato regolamento (UE) 2019/1241, è previsto che le operazioni di pesca effettuate da imbarcazioni commerciali ai fini di ricerca scientifica oltre ad essere limitate nel tempo, qualora coinvolgano più sei unità, lo Stato membro è obbligato ad informare la commissione almeno tre mesi prima dell'inizio della ricerca e la stessa, se del caso, chieda un parere dello CSTEP, affinché il numero maggiore di unità da utilizzare nella ricerca sia giustificato da ragioni scientifiche;

Considerato che la costa della Regione Sicilia si estende per 1.484 km con una morfologia variabile e le acque dei tre bacini (jonio, tirreno, mediterraneo) ricadono nelle GSA 10, GSA 13, GSA 16 e GSA 19;

Considerata la necessità, alla luce di quanto indicato dalla Commissione europea ad applicare una strategia precauzionale nell'adozione di misure volte a proteggere, conservare le risorse acquatiche vive e gli ecosistemi marini e a garantire uno sfruttamento sostenibile;

Considerata l'opportunità di acquisire informazioni scientifiche sullo stato della risorsa più aderenti alla notevole variabilità locale, in relazione alla conformazione delle coste, alla realtà socio-economica e alle interazioni con gli altri tipologie di pesca, nonché al fine di rendere maggiormente compatibili le modalità e l'intensità del prelievo del rossetto (*Aphia minuta*) e del cicerello (*Gymnammodites cicerelus*), attraverso la redazione di specifici piani di gestione, distinti per GSA;

Vista la richiesta della Regione Siciliana del 27 gennaio 2021, prot. n. 1594, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla pesca sperimentale del rossetto (*Aphia minuta*) e del cicerello (*Gymnammodites cicerelus*) fino al 31 dicembre 2022;

Ritenuto opportuno prorogare l'attività di pesca del rossetto (*Aphia minuta*) e del cicerello (*Gymnammodites cicerelus*), al fine di effettuare ulteriore rilevazioni di carattere scientifico di tali specie;

Decreta:

Art. 1.

1. Al fine di acquisire gli ulteriori elementi ed informazioni di carattere scientifico necessari a verificare la possibilità di attuazione di un piano di gestione mirato alla pesca del rossetto (*Aphia minuta*) e del cicerello (*Gymnammodites cicerelus*) con la sciabica da natante e la rete a circuizione senza chiusura, in deroga alla dimensione minima della maglia della rete e della distanza minima dalla costa per le marinerie siciliane che operano nella GSA 10, si concede l'autorizzazione all'attività scientifica di pesca sperimentale con validità fino al 31 dicembre 2022.

2. Ai sensi dell'art. 25 del regolamento (UE) 1022/2019, l'attività di pesca sperimentale del rossetto (*Aphia minuta*) e del cicerello (*Gymnammodites cicerelus*) con la sciabica da natante e la rete a circuizione senza chiusura, è svolta mediante l'utilizzo di un massimo di sei imbarcazioni. Tali imbarcazioni potranno essere individuate tra

quelle inserite nell'elenco fornito dalla Regione Siciliana con nota n. 5789 del 6 giugno 2017, in conformità a quanto previsto dall'art. 7 paragrafo 1, lettera *d)* del regolamento (CE) 1224/2009.

3. A ciascuna impresa la cui unità è utilizzata nella pesca sperimentale nella GSA 10 è rilasciata, una speciale «Autorizzazione di pesca» con validità limitata al 31 dicembre 2022.

4. L'autorizzazione di pesca di cui al precedente comma è rilasciata esclusivamente alle unità munite di licenza di pesca e/o attestazione provvisoria in corso di validità.

Art. 2.

1. L'attività di pesca del rossetto (*Aphia minuta*) è svolta nel periodo compreso tra il 1° gennaio al 30 aprile; quella del cicerello (*Gymnammodites cicerelus*), nel periodo compreso tra il 1° gennaio al 31 dicembre. L'attività di prelievo, così come previsto a punto 8.1 lettera *d)* del piano di gestione proposto nel 2017, «La pesca potrà essere effettuata per un massimo di quattro giorni settimanali, ovvero, dal lunedì al giovedì. Nel caso le condizioni meteomarine avverse rendessero impossibili le operazioni di pesca in uno o più di questi quattro giorni, potrà essere autorizzato il recupero nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, sempre senza superare i quattro giorni settimanali».

2. L'attività di pesca, nonché il numero delle imbarcazioni utilizzate, è garantita e sottoposta al controllo dei Capi dei Compartimenti marittimi di competenza, i quali provvedono, altresì, ad accertare l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 3, commi da 2 a 10, del decreto ministeriale 28 dicembre 2015.

Art. 3.

1. L'organismo scientifico incaricato del monitoraggio della pesca sperimentale, dovrà, con cadenza semestrale, trasmettere al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura – una relazione contenente gli esiti dell'attività di sperimentazione della pesca della risorsa rossetto e cicerello, necessaria per la redazione del piano di gestione nella GSA 10 per la pesca del rossetto (*Aphia minuta*) e del cicerello (*Gymnammodites cicerelus*), con la sciabica da natante e la rete a circuizione senza chiusura, in deroga alla dimensione minima della maglia della rete e della distanza minima dalla costa ai sensi degli articoli 9 e 13 del regolamento(CE) n. 1967/2006.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nonché affisso presso l'albo delle Capitanerie di porto della Regione Siciliana.

Roma, 25 febbraio 2021

Il direttore generale: RIGILLO

21A01272

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 26 novembre 2020.

Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). Linea ferroviaria alta velocità/alta capacità(AV/AC) Verona-Padova. 2° lotto funzionale «attraversamento di Vicenza» approvazione del progetto preliminare (CUP J41E91000000009). (Delibera n. 64/2020).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica», e successive modificazioni, e, in particolare, l'art. 16, concernente la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», e successive modificazioni;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5, istituisce presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici», di seguito MIP, con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;

Visto il «Nuovo piano generale dei trasporti e della logistica», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001 e sul quale questo Comitato si è definitivamente pronunciato con delibera 1° febbraio 2001, n. 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modificazioni»;
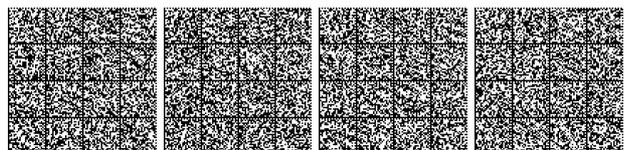
Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 con la quale questo Comitato, ai sensi dell'allora vigente legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante «Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive», ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, che include nell'allegato 1, nell'ambito del «Corridoio plurimodale padano», l'infrastruttura «Asse ferroviario sull'itinerario del Corridoio 5 Lione-Kiev» ora denominato «Mediterraneo» che collega Tarragona-Barcellona-Perpignan-Marsiglia/Lione-Torino-Novara-Milano-Verona-Padova-Venezia-Trieste/Capodistria-Lubiana-Budapest;

Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto, di seguito CUP, e, in particolare:

1. la delibera 27 dicembre 2002, n. 143, come successivamente integrata e modificata dalla delibera 29 settembre 2004, n. 24, con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei e informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

2. la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», come modificata dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che, all'art. 11, dispone che ogni progetto d'investimento pubblico deve essere dotato di un CUP e, in particolare, prevede l'istituto della nullità per gli «atti amministrativi adottati da parte delle Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzazione l'esecuzione di progetti di investimento pubblico» in assenza dei corrispondenti codici che costituiscono, dunque, un elemento essenziale dell'atto stesso;

3. la legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni, che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

4. il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. «decreto semplificazioni»), recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in particolare, l'art. 41, comma 1;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63, con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito MIT, è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche, di seguito PIS;

Vista la sentenza del 25 settembre 2003, n. 303, con la quale la Corte costituzionale, nell'esaminare la legge n. 443 del 2001 e i decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'intesa tra Stato e singola Regione ai fini dell'attuabilità del PIS interessante il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva a un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finché l'intesa non si perfezioni;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successive modificazioni e, in particolare, gli articoli 165, 183, comma 6 e 185, comma 2;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)» e, in particolare, l'art. 2, commi 232 e seguenti, concernenti la realizzazione per lotti costruttivi non funzionali di «specifici progetti prioritari ricompresi nei corridoi europei TEN-T e inseriti nel programma delle infrastrutture strategiche, aventi costi e tempi di realizzazione superiori, rispettivamente, a 2 miliardi di euro e a quattro anni dall'approvazione del progetto definitivo e non suddivisibili in lotti funzionali di importo inferiore a 1 miliardo di euro»;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *e)*, *f)* e *g)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti», e successive modificazioni;

Visto regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE;

Visto regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)», che all'art. 1, comma 76, stabilisce che:

1. la tratta Brescia-Verona-Padova della linea ferroviaria AV/AC Milano-Venezia, la tratta Apice-Orsara e la tratta Frasso Telesino-Vitulano della linea ferroviaria AV/AC Napoli-Bari sono realizzate con le modalità previste dalle lettere *b)* e *c)* del comma 232 e dai commi 233 e 234 dell'art. 2 della citata legge n. 191 del 2013;

2. questo Comitato può approvare i progetti preliminari delle opere indicate al primo periodo anche nelle more del finanziamento della fase realizzativa e i relativi progetti definitivi a condizione che sussistano disponibilità finanziarie sufficienti per il finanziamento di un primo lotto costruttivo di valore non inferiore al 10 per cento del costo complessivo delle opere;
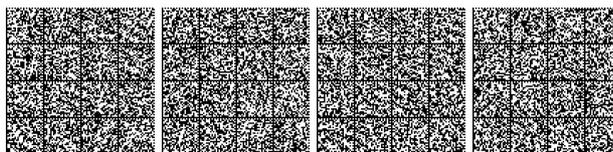
3. a tal fine è autorizzata la spesa mediante erogazione diretta di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2029;

4. a valere sui predetti contributi non sono consentite operazioni finanziarie con oneri a carico dello Stato;

Viste le disposizioni in tema di controllo dei flussi finanziari e, in particolare:

1. l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che regolamenta il monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-*bis* e 176, comma 3, lettera *e)*, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, disposizione richiamata all'art. 203, comma 2, del codice dei contratti pubblici;

2. la delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, n. 15 che aggiorna - ai sensi dell'art. 36, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014 - le modalità di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla delibera 5 maggio 2011, n. 45;

Vista la delibera 1° agosto 2014, n. 26, con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole sull'11° Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza 2013, che include, nella tabella 0 - avanzamento Programma infrastrutture strategiche - nell'ambito del «Corridoio plurimodale padano», nella infrastruttura «Asse ferroviario Corridoio 5 Lione-Kiev», l'intervento «Tratta AV/AC Verona-Padova»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2015, n. 194, e successive modificazioni, con il quale è stata soppressa la Struttura tecnica di missione, istituita con decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356, e successive modificazioni, e sono stati trasferiti i compiti di cui agli articoli 3 e 4 del medesimo decreto alle competenti direzioni generali del Ministero, alle quali è stata demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

Vista la delibera 6 agosto 2015, n. 62, con la quale questo Comitato ha approvato lo schema di Protocollo di legalità licenziato nella seduta del 13 aprile 2015 dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, di seguito CCASGO, costituito con decreto 14 marzo 2003, emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e in particolare:

1. l'art. 59, comma 1-*bis*, che prevede che le stazioni appaltanti possano «ricorrere all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori»;

2. l'art. 200, comma 3, prevede che, in sede di prima individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettua una ricognizione di tutti gli interventi già compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, all'esito della quale lo stesso Ministro propone l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento pluriennale di pianificazione degli investimenti, di seguito DPP, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, che sostituisce tutti i predetti strumenti;

3. l'art. 201, comma 9, prevede che, fino all'approvazione del primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti in materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione e programmazione e i piani, comunque denominati, già approvati secondo le procedure vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo o in relazione ai quali sussiste un impegno assunto con i competenti organi dell'Unione europea;

4. l'art. 203 che, istituendo il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari, di seguito CCASIIP, ha assorbito e ampliato tutte le competenze del previgente CCASGO;

5. l'art. 214, comma 2, lettere *d)* e *f)*, in base al quale il MIT provvede alle attività di supporto a questo Comitato per la vigilanza sulle attività di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese e cura l'istruttoria sui progetti di fattibilità e definitivi, anche ai fini della loro sottoposizione alla deliberazione di questo Comitato in caso di infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto;

6. l'art. 214, comma 11, prevede che in sede di prima applicazione restano comunque validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto legislativo n. 163 del 2006;

7. l'art. 216, commi 1, 1-*bis* e 27, che, fatto salvo quanto previsto nel citato decreto legislativo n. 50 del 2016, stabiliscono, rispettivamente, che:

7.1. lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore;

7.2. per gli interventi ricompresi tra le grandi opere già inseriti negli strumenti di programmazione approvati, e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale sia già stata avviata alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, i relativi progetti sono approvati secondo la disciplina previgente;

7.3. le procedure per la valutazione d'impatto ambientale delle infrastrutture strategiche, avviate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo la disciplina già prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, sono concluse in conformità alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca del predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti;

Considerato che al progetto «linea ferroviaria AV/AC Verona-Padova», della più ampia linea ferroviaria AV/
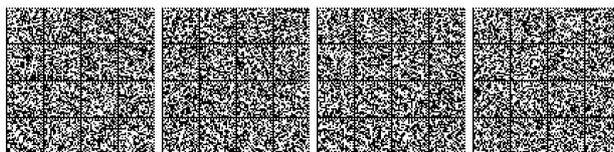
AC Torino-Milano-Venezia, alla luce delle sopracitate disposizioni e, in particolare, di quanto previsto al citato art. 216, commi 1, 1-*bis* e 27, del predetto decreto legislativo n. 50 del 2016, risultano applicabili le disposizioni del previgente decreto legislativo n. 163 del 2006;

Considerato che con la convenzione 15 ottobre 1991 la società Treno alta velocità S.p.a., di seguito TAV - successivamente fusa per incorporazione in Rete ferroviaria italiana S.p.a., di seguito RFI, ha affidato al Consorzio Iricav Due la progettazione e la realizzazione della linea AV/AC Verona-Venezia, successivamente ridotta alla tratta Verona-Padova;

Considerato che il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all'art. 12, ha abrogato la revoca delle convenzioni tra TAV e i contraenti generali disposta con il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, trasferendone la titolarità, originariamente prevista in capo a TAV, a RFI;

Viste le delibere 29 marzo 2006, n. 94, 10 novembre 2014, n. 45, 22 dicembre 2017, n. 84 e 1° agosto 2019, n. 61, concernenti l'infrastruttura «Tratta AV/AC Verona-Padova», il cui contenuto si intende qui interamente richiamato;

Considerato che con la delibera 7 agosto 2017, n. 66, questo Comitato ha espresso parere sul Contratto di programma - parte investimenti 2017-2021 tra MIT, e RFI;

Vista la delibera 28 novembre 2018, n. 82, con la quale è stato modificato il «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica» di cui alla delibera 30 aprile 2012, n. 62;

Considerato che con la delibera 24 luglio 2019, n. 37, questo Comitato ha espresso parere favorevole sull'Aggiornamento 2018-2019 del Contratto di programma - parte investimenti 2017-2021 tra MIT e RFI, che, nella tabella B - Investimenti realizzati per lotti costruttivi, include l'intervento «Linea AV/AC Verona-Padova: Attraversamento di Vicenza (2° lotto funzionale)» contrassegnato dal codice 0362B e articolato in due lotti costruttivi, con un costo complessivo di 805 milioni di euro;

Considerato che il costo del primo dei due lotti costruttivi è di 150 milioni di euro, tutti attualmente disponibili, e che tale valore supera il 10 per cento del costo complessivo delle opere dell'«Attraversamento di Vicenza»;

Vista la nota prot. n. 42112 del 28 ottobre 2020, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Gabinetto del Ministro ha chiesto l'inserimento all'ordine del giorno della prima seduta utile dell'argomento «Linea ferroviaria alta velocità/alta capacità (AV/AC) Verona-Padova. Progetto preliminare del 2° lotto funzionale Attraversamento di Vicenza (CUP J41E91000000009)»;

Visto il messaggio di posta elettronica del Ministero delle infrastrutture - Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie, acquisito con protocollo n. 5888 del 29 ottobre 2020 del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, di seguito DIPE, con il quale si fornivano chiarimenti in merito al CUP dell'opera e alla rappresentazione della medesima nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche, di seguito BDAP;

Considerato che il CUP J41E91000000009 attualmente comprende il primo ed il secondo lotto funzionale della linea ferroviaria AV/AC Verona-Padova, rispettivamente Verona-Bivio Vicenza e attraversamento di Vicenza, ma non il terzo lotto funzionale (Vicenza-Padova), di cui pure è composta la linea ferroviaria AV/AC Verona-Padova;

Vista la nota prot. n. 42889 del 2 novembre 2020, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Gabinetto del Ministro ha trasmesso la documentazione istruttoria predisposta dalla competente Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie e relativa all'opera in esame,

Vista la nota prot. n. 488075 del 16 novembre 2020, con la quale la Regione del Veneto - Giunta regionale, nel trasmettere la delibera n. 1198 del 18 agosto 2020, richiede che la somma destinata alle opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale strettamente correlate alla funzionalità dell'opera sia garantita nella misura massima prevista dalla specifica normativa di settore;

Visto il messaggio di posta elettronica del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di seguito MIBACT, Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio, servizio tutela del paesaggio, acquisito con protocollo n. 6414 del 23 novembre 2020 del DIPE, con il quale, si fornivano chiarimenti in merito al processo di modifica e condivisione con il MIT delle prescrizioni di cui al parere dello stesso Ministero n. 15142 del 18 giugno 2020;

Vista la nota prot. n. 8466 del 25 novembre 2020, con la quale il MIT - Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie, ha fornito chiarimenti in merito alle richieste istruttorie formulate dal DIPE con nota prot. n. 6426 del 23 novembre 2020;

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal MIT e in particolare che:

sotto l'aspetto tecnico:

1. la tratta ferroviaria AV/AC Verona-Padova costituisce parte della linea ferroviaria AV/AC Torino-Venezia, nell'ambito dei progetti individuati per il Corridoio «Mediterraneo» delle Reti TEN-T (ex Corridoio n. 5) Tarragona-Barcellona-Perpignan-Marsiglia/Lione-Torino-Novara-Milano-Verona-Padova-Venezia-Ravenna/Trieste/Capodistria-Lubiana-Budapest;

2. il Corridoio «Mediterraneo», in territorio italiano, si connette con il Corridoio «Reno Alpi», mediante i nodi di Milano e Novara, con il Corridoio «Scandinavo-Mediterraneo», mediante il nodo di Verona, e con il Corridoio «Baltico-Adriatico», mediante i nodi di Padova e Cervignano del Friuli, e pertanto rappresenta il principale collegamento per l'interconnessione dei quattro Corridoi TEN-T che interessano l'Italia;

3. con la delibera n. 94 del 2006 questo Comitato ha approvato il progetto preliminare del «collegamento ferroviario AV/AC Verona-Padova», limitatamente alle tratte di 1a fase tra Verona e Montebello e tra Grisignano di Zocco e Padova;

4. la stessa delibera n. 94 del 2006 prevedeva, nell'Allegato «prescrizioni e raccomandazioni», che in generale l'intervento dovesse essere realizzato in due fasi funzionali, di cui la prima consistente nella realizzazione

del tracciato della nuova linea AV/AC tra Verona e Montebello Vicentino e tra Grisignano di Zocco e Padova, come previsto nel progetto preliminare approvato;

5. le medesime prescrizioni disponevano che la prima fase funzionale prevedesse, tra l'altro, anche la realizzazione della tratta AV/AC tra Montebello Vicentino e Vicenza, variante sostitutiva della così detta «interconnessione di Vicenza ovest», prevista nel progetto preliminare presentato dal soggetto aggiudicatore e che il tracciato di detta tratta AV/AC dovesse correre, per una prima porzione, in affiancamento all'Autostrada A4 Milano-Venezia e, nel prosieguo, dovesse affiancarsi all'attuale linea ferroviaria esistente Verona-Padova, ottenendo un quadruplicamento della stessa fino all'esistente impianto della stazione di Vicenza;

6. per quanto concerne la seconda fase funzionale dell'opera, all'epoca è stato solo indicato il corridoio nell'ambito del quale collocare il tracciato della nuova tratta AV/AC, senza procedere alla formale localizzazione urbanistica ed alla valutazione della compatibilità ambientale e alla conseguente approvazione da parte di questo Comitato, che fu rimandata ad un momento successivo;

7. nell'ambito del corridoio individuato la soluzione preferita consisteva nella realizzazione di un nuovo tracciato che sotto-attraversasse in galleria la stazione di Vicenza fino a Settecà, in prossimità dell'attuale fermata di Lerino, e proseguisse in affiancamento alla ferrovia esistente per Lerino e Grisignano di Zocco e che detta soluzione è stata tradotta in una prescrizione della citata delibera n. 94 del 2006;

8. in esito ai lavori di un tavolo tecnico istituito nel 2012 dal MIT, anche a seguito della sottoscrizione dell'Intesa generale quadro del 16 giugno 2011, è stato sottoscritto il Protocollo di intesa del 29 luglio 2014 tra il MIT, la Regione del Veneto, RFI, il Comune di Vicenza e la Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Vicenza, di seguito CCIAA di Vicenza, con il quale le parti hanno convenuto, al fine di ridurre i costi di realizzazione dell'opera, di adottare una diversa soluzione di tracciato rispetto a quanto previsto, su richiesta del MIT, dalla delibera di questo comitato n. 94 del 2006 per la tratta Montebello Vicentino-Vicenza, che prevedesse:

8.1. l'attraversamento del territorio vicentino in affiancamento all'esistente linea storica Milano-Venezia;

8.2. l'eliminazione della galleria Altavilla Vicentina (ad ovest di Vicenza) e della galleria di sotto-attraversamento di Vicenza;

8.3. la realizzazione delle nuove stazioni «Vicenza Fiera» e «Vicenza Tribunale»;

8.4. l'interramento della linea storica e della linea AV/AC in «zona Ferrovieri», quale intervento di ricucitura urbana;

8.5. la realizzazione di una nuova linea urbana di trasporto rapido di massa a trazione elettrica e di una nuova viabilità denominata «gronda sud»;

9. successivamente, con l'Addendum del 30 ottobre 2015 al suddetto Protocollo di intesa del 2014, la linea AV/AC Verona-Padova è stata articolata nei seguenti tre lotti funzionali, con limitazione del 1° lotto funzionale a monte dell'attraversamento di Vicenza (bivio a raso a 4,4 km ad ovest della stazione di Vicenza):

9.1. 1° lotto funzionale «Verona-bivio Vicenza», dalla stazione Porta Vescovo (progressiva chilometrica, di seguito «pk», 0+000) al bivio Vicenza (pk 44+250);

9.2. 2° lotto funzionale «Attraversamento di Vicenza» (dalla pk 44+250 alla pk 50+457);

9.3. 3° lotto funzionale «Vicenza-Padova» da Vicenza alla stazione di Padova;

10. RFI, con nota prot. n. 2905 del 30 ottobre 2015, ha trasmesso al MIT il progetto definitivo del 1° lotto funzionale, nel rispetto dei termini previsti dall'art. 3, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, accompagnato dall'analisi comparativa dei seguenti tracciati:

10.1. «soluzione 1»: interramento della linea AV/AC e della linea storica presso la stazione di Vicenza, dismissione della stessa stazione di viale Roma e realizzazione delle stazioni «Vicenza Fiera» e «Vicenza Tribunale»;

10.2. «soluzione 2»: tracciato AV/AC in superficie in affiancamento alla linea esistente con unica stazione in via Roma;

10.3. «soluzione 3»: tracciato AV/AC in superficie in affiancamento alla linea esistente con stazione in via Roma e fermata «Vicenza Fiera»;

11. il Comune di Vicenza, con delibera n. 30 del 30 giugno 2016, ha individuato nella «soluzione 3» la soluzione progettuale da sviluppare per la realizzazione del 2° lotto funzionale «Attraversamento di Vicenza»;

12. con successivo secondo Addendum al Protocollo di intesa del 29 luglio 2014, sottoscritto il 30 giugno del 2016, è stata confermata la «soluzione 3» come progetto da sviluppare;

13. il centro storico di Vicenza e la relativa zona di rispetto sono inseriti nella Lista mondiale dei beni culturali protetti dell'Organizzazione delle Nazioni unite per l'educazione, la scienza e la cultura, di seguito UNESCO, riconosciuta nella Sessione n. 18 del 15 dicembre 1994;

14. il progetto è stato interessato dalla Valutazione di impatto sul patrimonio, essendo il sito iscritto al patrimonio mondiale UNESCO con la denominazione «Città di Vicenza e Ville del Palladio nel Veneto» e dalla Missione consultiva dell'*International council on monuments and sites*, di seguito ICOMOS/UNESCO;

15. in particolare, la relazione del marzo 2017 sulla Valutazione di impatto sul patrimonio (HIA - *Heritage impact assessment*), di seguito Relazione HIA, redatta dagli ispettori ICOMOS, ha raccomandato che:

15.1. «la progettazione della nuova Linea ferroviaria di collegamento AV/AC Milano-Venezia dovrebbe continuare con la soluzione basata sull'allineamento della linea AV/AC con la linea storica esistente, sulla stessa altitudine dei binari e la stessa misura dello scartamento così come sulla conservazione dell'attuale stazione ferroviaria di Vicenza. Per non interrompere la continuità del paesaggio e per ridurre al minimo l'impatto, si dovrebbe prestare una particolare attenzione a tutte le costruzioni

ingegneristiche, in particolare ai cavalcavia e agli elementi di protezione del rumore.» (Raccomandazione n. 7);

15.2. «dovrebbero essere sviluppate soluzioni alternative per evitare il ponte alto e lungo sopra i binari a ovest della stazione ferroviaria e il cavalcavia pedonale vicino alla stazione ferroviaria e presentare i progetti al centro per il Patrimonio dell'Umanità per avere una consulenza.» (Raccomandazione n. 8);

16. con la delibera n. 45 del 2014 questo Comitato ha disposto la reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio, apposto con la delibera n. 94 del 2006, sugli immobili interessati dalla realizzazione dell'intervento «Collegamento ferroviario AV/AC Verona-Padova», limitatamente alle tratte di prima fase, tra Verona e Montebello Vicentino e tra Grisignano di Zocco e Padova;

17. con la delibera n. 84 del 2017 questo Comitato

17.1. ha approvato il progetto definitivo del 1° lotto funzionale «Verona-bivio Vicenza» della tratta AV/AC Verona-Padova;

17.2. ha autorizzato l'avvio della realizzazione per lotti costruttivi non funzionali delle opere di competenza del Contraente generale del 1° lotto funzionale «Verona-bivio Vicenza» della Linea ferroviaria AV/AC Verona-Padova, il cui costo a vita intera è pari a 2.713 milioni di euro;

17.3. ha autorizzato la realizzazione delle opere di competenza del Contraente generale del 1° lotto costruttivo del suddetto 1° lotto funzionale «Verona-bivio Vicenza (escluso il nodo di Verona est)», entro un limite di spesa di 984 milioni di euro, con l'impegno programmatico a finanziare l'intera opera, entro il limite di spesa cui sopra;

18. nell'aggiornamento 2018-2019 del Contratto di programma 2017-2021 - parte investimenti tra MIT e RFI - la linea ferroviaria AV/AC Verona-Padova è confermata nella sua articolazione in tre distinti lotti funzionali:

18.1. 1° lotto funzionale: «Verona-bivio Vicenza», di cui con la delibera n. 84 del 2017 è stato approvato il progetto definitivo ed è stata autorizzata la realizzazione del 1° lotto costruttivo;

18.2. 2° lotto funzionale «Attraversamento di Vicenza»;

18.3. 3° lotto funzionale: Vicenza-Padova, di cui con la delibera n. 94 del 2006 è stato approvato, limitatamente alla tratta Grisignano di Zocco-Padova, il progetto preliminare;

19. è ora sottoposto all'approvazione di questo Comitato il progetto preliminare del 2° lotto funzionale «Attraversamento di Vicenza»;

20. il progetto costituisce il proseguimento del 1° lotto funzionale «Verona-bivio Vicenza» verso est ed è stato sviluppato con riferimento alla «soluzione 3» dell'analisi comparativa trasmessa da RFI, al Comune di Vicenza;

21. gli interventi principali inclusi nel progetto sono i seguenti:

21.1. realizzazione della nuova linea AV/AC in superficie ed in affiancamento a sud della linea storica per 6,2 km;

21.2. adeguamento della stazione di Vicenza via Roma (piano regolatore generale relativo alla stazione di Vicenza) con inserimento dei binari AV/AC e separazione delle funzioni dedicate al trasporto viaggiatori regionale metropolitano da quelle relative all'alta velocità e alta capacità merci;

21.3. realizzazione della nuova fermata in zona Fiera (sulla linea storica per servizio metropolitano regionale e sulla linea AV/AC per eventi fieristici);

21.4. risoluzione delle interferenze con la viabilità esistente e realizzazione di viabilità connesse;

21.5. interventi idraulici funzionali alla realizzazione della linea ferroviaria nell'area della nuova fermata in zona Fiera;

21.6. realizzazione della nuova linea urbana di trasporto rapido di massa a trazione elettrica, di seguito nuova linea TPL, che attraversa il territorio cittadino da ovest a est con capolinea ovest in corrispondenza della fermata in zona Fiera e capolinea est in viale della Serenissima;

21.7. altri interventi a sostegno dell'intermodalità, tra i quali il ridisegno complessivo dell'area della stazione di Vicenza con ampliamento del fabbricato viaggiatori esistente, la realizzazione di nuovi sottopassi, la realizzazione di un nuovo parcheggio auto interrato a servizio esclusivo della clientela ferroviaria;

21.8. realizzazione della sottostazione elettrica di Lerino;

22. il progetto, procedendo da ovest verso est, ha inizio dal lato ovest alla pk 43+780 della Linea AV/AC Verona-Padova, nel territorio di Altavilla Vicentina, e termina alla pk 49+827, per quanto riguarda le opere civili e alla pk 50+457 della stessa Linea AV/AC Verona-Padova per i soli lavori di tipo tecnologico (armamento, luce, forza motrice e segnalamento), rimanendo invariata la sede ferroviaria, in quel tratto già a quattro binari;

23. con riferimento alle opere ferroviarie della stazione di Vicenza di via Roma, il progetto ne modifica l'assetto con la realizzazione di diverse stazioni connesse tra loro divise in base al tipo di servizio ferroviario interessato (AV oppure regionale o lunga percorrenza su linea storica);

24. con riferimento alle opere civili il progetto preliminare prevede la realizzazione delle seguenti opere d'arte principali: ponti sul Retrone e sulla Dioma, cavalcavia del Sole, cavalcaferrovia degli Scaligeri, ponte stradale sulla roggia Dioma, cavalcaferrovia Maganza, cavalcaferrovia Camisano, cavalcaferrovia Serenissima;

25. con riferimento alla salvaguardia dell'eccezionale valore universale tutelato dall'UNESCO e, in particolare, nell'ambito degli interventi da effettuare nell'area della stazione di viale Roma, il progetto, coniugando la visione trasportistica e la visione urbanistica, propone interventi orientati sia a favorire continuità tra gli spazi della stazione e il tessuto urbano, strutturando percorsi capaci di ricucire le zone della città con gli spazi della stazione, sia a limitare gli impatti visivi;

26. in riferimento ai principali interventi di ricucitura della viabilità interferita dalla nuova linea ferroviaria AV/AC, questi ultimi riguardano il nodo di via dell'Ol-

mo, il nodo degli Scaligeri/viale dell'Oreficeria, il nodo via Arsenale/stazione di Vicenza centrale, il nodo viale Camisano/viale Serenissima/via Martiri delle Foibe, inoltre si segnala anche l'intervento ulteriore relativo ad una nuova linea di trasporto pubblico locale, di seguito TPL;
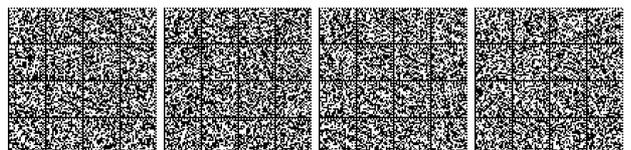
27. in riferimento alle opere idrauliche, la realizzazione in zona Fiera di una fermata dedicata al servizio viaggiatori con le relative aree connesse, ha portato alla necessità di prevedere interventi atti a mitigare il rischio delle aree interessate dalle suddette opere, senza per altro aumentare la pericolosità idraulica in altre porzioni del territorio;

28. gli interventi previsti, a valle di uno «studio idraulico bidimensionale» dell'area, sono i seguenti:

28.1. realizzazione dell'innalzamento dell'argine in sinistra idraulica del fiume Retrone (circa 1 m), immediatamente a monte del ponte ferroviario;

28.2. realizzazione di una cassa di espansione sul torrente Onte nel territorio del Comune di Sovizzo, quale quota parte di quella già prevista dalla Regione del Veneto nell'ambito di un sistema di tre casse di espansione;

29. a seguito dell'approvazione del progetto definitivo dell'«Attraversamento di Vicenza», in coerenza con i futuri sviluppi tecnologici dei sistemi di trasporto pubblico locale a trazione elettrica, si procederà alla sottoscrizione di uno specifico accordo/protocollo d'intesa tra RFI, Comune di Vicenza, Regione del Veneto ed Iricav Due, volto a disciplinare gli impegni e gli obblighi tra le parti in merito al finanziamento e alla realizzazione della nuova linea TPL, nei limiti di spesa individuati nel Quadro economico;

30. la realizzazione delle opere del progetto preliminare è basata su un'organizzazione dei lavori che prevede l'impiego di un cantiere base, cinque cantieri operativi insieme alle aree di stoccaggio dei materiali, tre aree tecniche, due aree di stoccaggio per le terre da scavo da caratterizzare e/o reimpiegare nell'ambito dei lavori, un cantiere di armamento ed attrezzaggio tecnologico;

31. il progetto include lo studio della gestione dei materiali (produzione, fabbisogni, riutilizzo interno, approvvigionamenti, esuberi);

32. con riferimento alla componente rumore e vibrazioni, dove i livelli sonori *post-operam* a seguito di simulazioni acustiche appaiono superiori rispetto ai limiti acustici di norma, sono previsti interventi di mitigazione sull'infrastruttura (barriere antirumore di altezza variabile da 4,5 m. a 7,5 m. sul piano del ferro) per una lunghezza complessiva di circa 9.500 m.;

33. il progetto preliminare include il piano degli espropri, delle occupazioni temporanee e degli asservimenti;

34. il progetto preliminare include, altresì, lo studio di impatto ambientale e uno specifico studio archeologico redatto in coerenza con quanto previsto dall'art. 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016, contenente gli esiti dei dati di archivio e bibliografici, l'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni e gli esiti della lettura geomorfologica del territorio;

35. il progetto preliminare interessa i territori del Comune di Altavilla Vicentina, del Comune di Vicenza, del Comune di Torri di Quartesolo (sede di una nuova sottostazione elettrica a Lerino) e del Comune di Sovizzo (dove è prevista una cassa di espansione sul torrente Onte);

sotto l'aspetto procedurale:

1. il soggetto aggiudicatore, ai sensi dell'art. 165 del decreto legislativo n. 163 del 2006, in ragione del periodo transitorio previsto dall'art. 216 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con nota 11 ottobre 2017, n. 1684, ha trasmesso al MIT il progetto preliminare del 2° lotto funzionale «Attraversamento di Vicenza» della Linea AV/AC Verona-Padova ed il relativo studio di impatto ambientale;

2. con successive note prot. n. 824 e n. 822 del 13 ottobre 2017, RFI ha trasmesso il progetto preliminare, rispettivamente, alle amministrazioni interessate ed ai gestori delle opere interferenti;

3. con nota prot. n. 823 del 13 ottobre 2017, RFI ha poi trasmesso la documentazione relativa alla progettazione preliminare ai soggetti competenti, ai fini dell'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale, di seguito VIA, di cui agli articoli 165 e 183 del decreto legislativo n. 163 del 2006;

4. il progetto preliminare e lo Studio di impatto ambientale, sono stati pubblicati il 26 ottobre 2017 sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA, a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di seguito MATTM;

5. con nota prot. n. 858 del 3 novembre 2017, RFI ha trasmesso al MIT la relazione prevista dall'art. 168, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, completa delle note d'inoltro del progetto preliminare a tutte le amministrazioni, enti o società, tenute a pronunciarsi sul progetto dell'opera ferroviaria;

6. il MIT - Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie, con nota prot. n. 7130 del 27 novembre 2017, ha convocato la conferenza di servizi istruttoria per il giorno 13 dicembre 2017, ai sensi degli articoli 165 e 168 del decreto legislativo n. 163 del 2006;

7. la Regione del Veneto, con nota prot. n. 519455 del 12 dicembre 2017, ha espresso parere favorevole all'approvazione del progetto preliminare dell'intervento, con esclusione del giudizio di compatibilità ambientale, da rilasciare nell'ambito del procedimento statale di VIA, subordinandolo al rispetto delle prescrizioni e delle osservazioni di cui alle note della Direzione regionale difesa del suolo (nota prot. n. 509424 del 5 dicembre 2017), della Direzione regionale pianificazione territoriale (nota n. 513744 del 7 dicembre 2017) e della Direzione regionale operativa U.O. Genio civile di Vicenza (nota prot. n. 518682 del 12 dicembre 2017);

8. con riferimento alla procedura di VIA, con nota prot. n. 490838 del 3 dicembre 2018, la Regione del Veneto ha comunicato che, nella seduta del 12 settembre 2018, il Comitato tecnico VIA regionale ha espresso il proprio parere favorevole di compatibilità ambientale sul progetto preliminare a condizione che fossero rispettate le «condizioni ambientali» citate nella medesima nota;
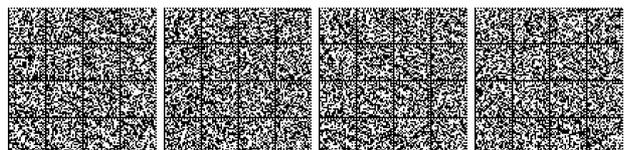
9. il Consiglio superiore dei lavori pubblici, di seguito CSLP, nella seduta del 25 gennaio 2019, con parere n. 71 del 2017, ha formulato varie prescrizioni, osservazioni e raccomandazioni in merito agli aspetti economici e amministrativi, geologici e geotecnici, idrologici e idraulici, impiantistici, strutturali e viari relativi al progetto, concludendo che per il progetto preliminare in esame si potesse proseguire «con la puntuale osservanza delle prescrizioni, tenuto conto delle raccomandazioni e indicazioni di cui ai considerato del parere stesso, e comunque prima della sottoscrizione dell'impegno con il contraente generale dell'importo per la realizzazione delle opere»;

10. in particolare, con riferimento agli aspetti economici ed amministrativi il CSLP ha osservato che «Il costo presunto dell'intervento risulta pari a 805 milioni di euro, suddivisi in 682,6 milioni euro per lavori (di cui 12,4 milioni di euro per oneri di sicurezza) e 122,4 milioni di euro per somme a disposizione della Stazione appaltante [...]» rilevando inoltre che «[...] l'incidenza delle opere accessorie di compensazione è pari ad oltre il 23% della spesa per lavori e che l'importo per espropri è pari a circa il 19%[...]» e che «[...] questi importi appaiono particolarmente elevati»;

11. il MIT, con riferimento all'incidenza delle opere accessorie, ha rappresentato che quelle a cui il CSLP fa riferimento in realtà sono parte integrante della c.d. «Soluzione 3» dell'analisi comparativa tra le soluzioni progettuali per l'«Attraversamento di Vicenza» che il MIT, la Regione del Veneto, il Comune di Vicenza, la CCIAA di Vicenza e RFI, con la sottoscrizione del citato secondo Addendum al Protocollo di Intesa per l'attraversamento di Vicenza del 2014, hanno convenuto di adottare quale soluzione da prendere a riferimento per lo sviluppo del progetto preliminare dell'Attraversamento di Vicenza e che gli interventi di viabilità, il parcheggio a servizio della stazione ferroviaria di Vicenza e la nuova linea TPL (per i quali il CSLP osserva un'incidenza del 23% della spesa per lavori), costituiscono input progettuali e parte integrante del progetto in quanto risultano funzionali a garantire una migliore accessibilità con le diverse modalità di trasporto alla stazione di Vicenza, sia dalla parte est che dalla parte ovest della città, nonché a favorire lo scambio modale verso la modalità ferroviaria;

12. la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS (di seguito CTVIA) del MATTM, in data 1° marzo 2019, relativamente alla compatibilità ambientale dell'intervento in esame, con parere n. 2964 si è espressa positivamente, «fatte salve tutte le autorizzazioni e gli adempimenti previsti dalla norma vigente, anche in sede europea, all'atto della presentazione della nuova fase progettuale, condizionato all'ottemperanza delle prescrizioni (...), con la precisazione che, qualora gli esiti degli approfondimenti prescritti dovessero evidenziare significative modifiche del quadro conoscitivo posto a base di tale parere, si dovrà procedere alla ripubblicazione delle parti del progetto interessate dalle suddette variazioni»;

13. in particolare, la CTVIA nel suddetto parere ha preso atto che il progetto preliminare esaminato «costituisce il 2° lotto funzionale della tratta AV/AC Verona-Padova e si configura come una variante al progetto preliminare della tratta stessa, già oggetto di specifica procedura di VIA», approvato da questo Comitato con la delibera n. 94 del 2006, nonché «naturale prosecuzione» del 1° lotto funzionale;

14. con riferimento al Piano di utilizzo, la CTVIA ha ritenuto allo stato soddisfatta la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120;

15. il MIBACT, con nota prot. n. 15142 del 18 giugno 2020, ha espresso, relativamente alla compatibilità ambientale del progetto preliminare in esame, parere favorevole, a condizione che siano ottemperate le prescrizioni riportate nella suddetta nota, nei termini di cui al parere tecnico-istruttorio, della Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio, n. 16547 del 29 maggio 2020;

16. il suddetto parere prevede, inoltre, la facoltà da parte dello stesso MIBACT di intervenire con ulteriori prescrizioni ed indicazioni, nelle successive fasi progettuali, sulla scorta dei dati che emergeranno dagli esiti delle indagini archeologiche e delle altre verifiche richieste, con riguardo anche ad eventuali comunicazioni del Centro del Patrimonio dell'Umanità circa le soluzioni progettuali dei ponti e dei cavalcavia, di cui alla raccomandazione n. 7 e raccomandazione n. 8 della Relazione del marzo 2017 redatta dagli ispettori ICOMOS ed a seguito dei quali il progetto potrà subire modificazioni a salvaguardia del patrimonio culturale;

17. il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha trasmesso il sopra citato parere della CTVIA n. 2964 al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con nota prot. n. 13515 del 24 luglio 2020;

18. la Regione del Veneto, con delibera di Giunta 18 agosto 2020, n. 1198, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni ai fini dell'intesa Stato-Regione sulla localizzazione dell'opera, sentiti i comuni interessati nonché fatto proprio il parere espresso dal Comitato tecnico regionale VIA nella citata seduta del 12 settembre 2018;

19. il MIT-Direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali, ha espresso parere favorevole con prescrizioni con nota prot. n. 24825 dell'8 ottobre 2020, per quanto di competenza;

20. hanno, inoltre, espresso parere nell'ambito della procedura di approvazione e limitatamente alle loro competenze la Provincia di Vicenza, il Comune di Vicenza, il Comune di Altavilla Vicentina, il Comune di Creazzo, il Comune di Sovizzo, il Comune di Torri di Quartesolo, il Ministero della difesa, il Consorzio Alta Pianura Veneta, Acque Vicentine S.p.a., Snam Rete Gas S.p.a., Acegas S.p.a., Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.a., Terna Rete Italia S.p.a., Servizi a Rete S.r.l.;

21. il MIT ha esposto le proprie valutazioni, in apposito allegato alla relazione istruttoria, in merito alle prescrizioni richieste dagli Enti istituzionali e proposto le prescrizioni e le raccomandazioni da formulare in sede di approvazione del progetto preliminare e da allegare alla delibera, esponendo i motivi in caso di mancato recepimento o di recepimento parziale delle prescrizioni come sopra avanzate;
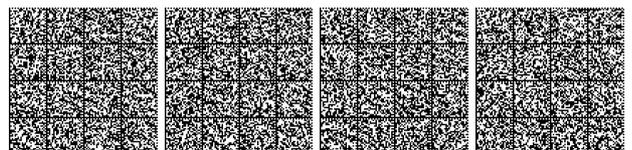
sotto l'aspetto attuativo:

1. il soggetto aggiudicatore dell'opera, ai sensi del decreto legislativo n. 163 del 2006, è individuato nella società Rete ferroviaria italiana S.p.a.;

2. la progettazione e realizzazione del 2° lotto funzionale, «Attraversamento di Vicenza» della Linea AV/AC Verona-Padova, sono state affidate al *General Contractor* Iricav Due, con Convenzione sottoscritta il 15 ottobre 1991 dalla società Treno alta velocità S.p.a. (oggi RFI);

3. il CUP indicato per l'intervento è J41E91000000009;

4. il cronoprogramma di realizzazione dell'intervento allegato alla documentazione istruttoria è limitato alla sola fase di esecuzione (dalla consegna dei lavori all'attivazione dei nuovi binari AV e linea merci) e riporta anche la durata delle singole sotto-fasi;

5. in particolare, nel cronoprogramma sono previsti 2.340 giorni naturali e consecutivi (pari a circa sei anni e sei mesi) per la durata dei lavori, di cui 120 giorni naturali e consecutivi per le attività propedeutiche e 2.220 giorni naturali e consecutivi per le attività di costruzione;

sotto l'aspetto finanziario:

1. il costo del progetto preliminare, presentato in conferenza di servizi, era pari a 804,99 milioni di euro, di cui 682,57 milioni di euro per la valutazione tecnica dei lavori e 122,42 milioni di euro per oneri per le somme a disposizione;

2. in particolare, l'importo complessivo stimato per l'acquisizione delle aree, espropri, occupazioni temporanee e asservimenti, compreso nella voce «opere civili», è pari a 124,75 milioni di euro;

3. detto importo risulta particolarmente elevato (pari al 15 per cento circa del costo complessivo) in quanto la nuova linea AV/AC si inserisce in affiancamento alla linea ferroviaria esistente con attraversamento di un contesto fortemente urbanizzato e con la presenza di diverse attività industriali e commerciali;

4. la valorizzazione delle prescrizioni dell'elaborato «disamina dei pareri» restituisce un valore di 46,45 milioni di euro con un incremento del costo complessivo dell'intervento rispetto alla fase precedente la conferenza dei servizi di 44,16 milioni di euro, determinato come segue:

4.1. il costo stimato dal MIT e da RFI per il recepimento delle prescrizioni presentate a valle della conferenza di servizi è pari a 38,95 milioni di euro;

4.2. l'importo destinato a «opere di ristoro socio-ambientale», nel quadro economico precedente la conferenza di servizi, è pari a 2,20 milioni di euro (pari allo 0,27 per cento del costo complessivo);

4.3. la valorizzazione delle richieste di opere e misure compensative ritenute accoglibili, a valle della medesima conferenza di servizi, è aumentata di 5,21 milioni di euro per un totale portato a 7,41 milioni di euro, importo superiore a quello indicato nel quadro economico precedente la conferenza di servizi di 2,2 milioni di euro ma, essendo di circa 0,87 per cento del costo dell'opera, risulta comunque inferiore all'importo massimo attribuibile per legge alle opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale strettamente correlate alla funzionalità dell'opera, che è pari al 2 per cento ai sensi dell'art. 165, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006;

4.4. il Ministero istruttore, ritenendo che il limite del 2 per cento del costo dell'opera debba intendersi come limite massimo fissato dal legislatore ma non da raggiungere necessariamente, ha ritenuto accoglibile l'innalzamento dell'importo per opere e misure compensative a 7,41 milioni di euro;

4.5. la definizione compiuta e definitiva delle opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale, strettamente correlate alla funzionalità dell'opera, è stata comunque rinviata alla fase della progettazione definitiva, fermo restando il limite di spesa individuato in 7,41 milioni di euro;

5. il costo complessivo dell'intervento, a seguito della valorizzazione delle prescrizioni e delle ulteriori opere e misure compensative, risulta quindi incrementato di 44,16 milioni di euro rispetto alla fase precedente la conferenza di servizi, ed è così articolato:

Tabella 1
(importi in milioni di euro)

Voce	Importo *ante iter* autorizzativo	Importo *post iter* autorizzativo	Differenza su totali
Opere civili (inclusa acquisizione aree)	542,13 (1)	391,83	
Sovrastruttura ferroviaria	31,13	31,13	
Acquisizione aree e asservimenti		124,75	
Nuova linea TPL		25,55	
Impianti tecnologici	89,31	89,31	
Adeguamento monetario e garanzie a rimborso	20,00	20,00	
Sub-totale valutazione tecnica dei lavori (2)	682,57	682,57	0,00
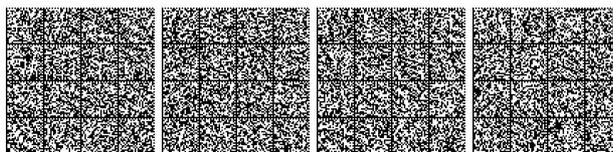
Imprevisti	59,10	59,10	
Ingegneria	36,70	36,70	
Costi interni di RFI ed altri oneri (collaudi, VIA, Inarcassa) (3)	24,42	24,42	
Opere ristoro socio ambientali	2,20	7,41	
Sub-totale somme a disposizione	122,42	127,63	+5,21
Prescrizioni di Enti e Amministrazioni in Conferenza di servizi		38,95	+38,95
Totale: Limite di spesa tratta AV/AC «Attraversamento di Vicenza»	804,99	849,15	+44,16

Note:

(1) di cui acquisizione aree ed asservimenti 124,75 milioni di euro;

(2) di cui oneri per la sicurezza 12,40 milioni di euro;

(3) di cui per Inarcassa 1,47 milioni di euro.

6. la copertura finanziaria dell'intervento è prevista a carico delle risorse del Contratto di programma - parte investimenti 2017-2021 tra MIT e RFI, dove, nel progetto di investimento «Linea AV/AC Verona-Padova» è riportato il sotto-progetto «2° lotto funzionale Attraversamento di Vicenza», con il costo arrotondato di 805 milioni di euro, di cui 150 milioni di euro quali risorse disponibili;

7. con riferimento all'intera Linea AV/AC Verona-Padova, l'Aggiornamento 2018-2019 del suddetto Contratto di programma 2017-2021, sul quale questo Comitato si è espresso con la sopra richiamata delibera n. 37 del 2019, nella tabella B Investimenti realizzati per lotti costruttivi - Direttrice trasversale, riporta i seguenti dati:

Tabella 2
(milioni di euro)

Linea AV/AC Verona-Padova	Costo	Disponibilità	Fabbisogno
1° lotto funzionale Verona, bivio Vicenza, di cui:	3.093,00	1.364,00	1.729,00
1° lotto costruttivo	984,00	984,00	0,00
2° lotto costruttivo	1.729,00	0,00	1.729,00
Nodo AV/AC di Verona Est	380,00	380,00	0,00
2° lotto funzionale Attraversamento Vicenza, di cui:	805,00	150,00	655,00
1° lotto costruttivo	150,00	150,00	0,00
2° lotto costruttivo	655,00	0,00	655,00
3° lotto funzionale Vicenza-Padova	1.316,00	0,00	1.316,00
Totale dei 3 lotti funzionali	5.214,00	1.514,00	3.700,00

Considerato che la relazione istruttoria del MIT, il parere del CSLP e il parere della CTVIA, hanno considerato che l'intervento si configuri come una variante al progetto preliminare della tratta AV/AC Verona-Padova, già oggetto di specifica procedura di valutazione di impatto ambientale nella fase approvativa del progetto preliminare, approvato dal CIPE con delibera n. 94 del 2006, e che poiché la relativa procedura di valutazione di impatto ambientale era stata già avviata prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 50 del 2016, si continui ad applicare al progetto preliminare in esame la disciplina prevista dal decreto legislativo n. 163 del 2006, ai sensi del comma 27 dell'art. 216 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016;

Considerato, altresì, che l'attuale progetto preliminare è uno «sviluppo progettuale», a seguito di una prescrizione della delibera n. 94 del 2006, di un progetto preliminare poi non condiviso e, quindi, variato sul quale comunque è stata attivata in modo corretto la procedura VIA precedentemente l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Considerato che la Regione del Veneto, con la citata delibera di Giunta 18 agosto 2020, n. 1198, ha richiesto tra l'altro che la somma destinata alle «opere compensative», ovvero le opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale strettamente correlate alla funzionalità dell'opera, venga garantita nella misura massima prevista dalla specifica normativa di settore, ovvero pari al 2 per cento del costo complessivo dell'intervento;
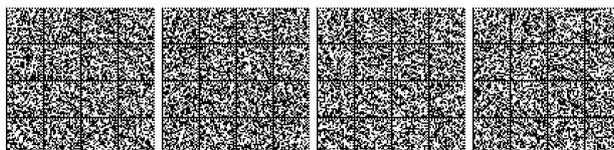
Tenuto conto che, come osservato dalla Corte dei conti in sede di registrazione della delibera n. 69 del 2019, le opere e le misure compensative dell'impatto territoriale e sociale strettamente correlate alla funzionalità dell'opera, di seguito opere e misure compensative, incidendo sul costo complessivo dell'opera, rappresentano un onere a carico della collettività e, dunque, la percentuale del 2 per cento del costo dell'intervento deve intendersi quale limite massimo fissato dal legislatore e non un limite al quale tendere obbligatoriamente per cui, conseguentemente, l'ammontare di tale percentuale deve essere determinata in modo ragionevole, in base all'entità dell'incidenza, concretamente dimostrabile, dell'infrastruttura in costruzione, sull'economia e sul territorio;

Tenuto conto anche dell'elevata incidenza delle opere accessorie e degli espropri sul progetto, che rendono inopportuno incrementare ulteriormente il costo delle opere e misure compensative, già innalzato da 2,2 milioni a 7,41 milioni di euro;

Ritenuto, pertanto, che in sede di progettazione definitiva le eventuali opere e misure compensative debbano essere definite ed eventualmente aggiornate avendo come riferimento l'elenco di opere e misure compensative richieste dagli Enti locali in conferenza di servizi e ritenute accoglibili dal MIT e che ogni variazione dovrà essere posta in accordo con quanto indicato nella prescrizione n. 38 dell'Allegato 1 «Prescrizioni e raccomandazioni»;

Considerato che il MIBACT, con riferimento al proprio parere n. 15142 del 18 giugno 2020, nella seduta preparatoria del 17 novembre 2020, ha formulato le seguenti richieste:

1. Prescrizione n. 2 MIBACT [Prescrizione n. 44 Allegato 1 della presente delibera]:

aggiungere dopo le parole «in prossimità di beni culturali di cui alla parte II del Codice» e prima della parentesi il seguente testo: «così come individuati nel parere MIBACT».

2. Prescrizione n. 3 [45]: modificare il terzo punto della prescrizione come segue (integrazioni in corsivo;):

«la razionalizzazione dello sviluppo plano altimetrico del prolungamento di via Martiri delle Foibe, da strada dei Pizzolati verso est, studiando una soluzione ulteriormente migliorativa rispetto all'elaborato C.11.2, al fine di allontanarlo da Villa Trissino-Muttoni detta Ca' Impenta (ambito tutelato) e avvicinarlo il più possibile in parallelo al tratto SE di Strada degli Alidosi, alla ferrovia e al Viale Camisano (con opportune sistemazioni a verde dello spazio residuale intercluso, da ridurre al minimo possibile), eventualmente intervenendo anche mediante realizzazione di un tratto in trincea o con cortine arboree e arginature in terra, e comunque concordando le soluzioni progettuali con la competente Soprintendenza prima dell'avvio della progettazione definitiva.»

3. Prescrizione n. 5 [47]: reinserire la parte iniziale:

«All'esito dei risultati concernenti la prima fase di indagini preliminari, da eseguirsi così come più specificamente individuate dalla competente Soprintendenza nella nota prot. n. 23709 del 1° ottobre 2019 riportata nelle premesse del presente provvedimento, e ...».

4. Prescrizione n. 7 [49]: la prescrizione viene integrata aggiungendo dopo «fino al», la frase:

«completamento sistematico delle indagini ivi compreso il trattamento dei materiali (lavaggio, siglatura e corretto stoccaggio in contenitori a norma)».

5. Si aggiunge, inoltre, la seguente raccomandazione in conseguenza del fatto che Vicenza è iscritta al Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO:

«Si tenga conto, nelle successive fasi di progettazione, delle eventuali comunicazioni del Centro del Patrimonio dell'Umanità, con particolare riguardo alle soluzioni progettuali dei ponti e dei cavalcavia di cui alle Raccomandazioni n. 7 e n. 8 della Relazione HIA del marzo 2017 redatta dagli ispettori ICOMOS».

Considerato che l'infrastruttura di cui sopra è ricompresa nell'Intesa generale quadro tra Governo e Regione del Veneto, sottoscritta il 24 ottobre 2003;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della citata delibera n. 82 del 2018);

Vista la nota predisposta congiuntamente dal DIPE e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Considerato il dibattito svolto in seduta e, in particolare, le precisazioni effettuate sulle prescrizioni MIBACT riportate nel considerato;

Delibera:

Le presenti disposizioni sono adottate ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 214, comma 11, e 216, commi 1, 1-*bis* e 27, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e del decreto legislativo n. 163 del 2006, da cui deriva la sostanziale applicabilità della previgente disciplina, di cui al decreto legislativo in ultimo citato, a tutte le procedure, anche autorizzative, avviate prima del 19 aprile 2016.

1. Approvazione del Progetto preliminare

1.1 Ai sensi e per gli effetti degli articoli 165 e 183, comma 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni nonché ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 76, della legge n. 147 del 2013 e dell'art. 2, commi 232 e seguenti, della legge n. 191 del 2009 ed ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, e successive modificazioni, è approvato, con le prescrizioni e le raccomandazioni riportate nell'Allegato 1 meglio descritto al successivo punto 1.8, anche ai fini dell'attestazione della compatibilità ambientale, della localizzazione urbanistica e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, il progetto preliminare della Linea ferroviaria alta velocità/alta capacità (AV/AC) Verona-Padova: 2° lotto funzionale «Attraversamento di Vicenza».

1.2 È conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico e edilizio, l'intesa sulla localizzazione dell'opera, comportando l'automatica variazione degli strumenti urbanistici vigenti ed adottati.

1.3 Ai sensi dell'art. 165, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, l'importo di 849,15 milioni di euro (al netto di IVA), come riportato nella precedente «presa d'atto», costituisce il limite di spesa dell'opera di cui al punto 1.1, comprensivo dell'importo delle opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale, pari a 7,41 milioni di euro.

1.4 La copertura finanziaria del progetto preliminare di cui al punto 1.1, suddiviso in due lotti costruttivi, è attualmente pari a 150 milioni di euro ed è assicurata dalle risorse del Contratto di programma - parte Investimenti 2017-2021, sottoscritto tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.a., dove è riportato il progetto «Linea AV/AC Verona-Padova: Attraversamento di Vicenza (2° lotto funzionale)».

1.5 L'attuale copertura permette di finanziare ed approvare il 1° lotto costruttivo del progetto preliminare di cui al punto 1.1, ai sensi dell'art. 1, comma 76, della legge n. 147 del 2013, citata in premessa;

1.6 Il prossimo aggiornamento del Contratto di programma - parte investimenti tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.a., dovrà riportare gli eventuali nuovi finanziamenti e gli importi adeguati, con particolare riguardo al limite di spesa del progetto preliminare che andrà aggiornato dagli attuali 805 milioni di euro, riportati per l'intervento 0362B «Linea AV/AC Verona-Padova: Attraversamento di Vicenza (2° lotto funzionale)», agli 849,15 milioni di euro di cui al precedente punto 1.3;

1.7 La copertura finanziaria del fabbisogno residuo dovrà essere reperita con nuovi finanziamenti da introdurre nel Contratto di programma - parte investimenti tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.a., anche ai sensi della legge n. 191 del 2009, art. 2, commi da 232 a 234.

1.8 Le prescrizioni citate al precedente punto 1.1, cui resta subordinata l'approvazione del progetto, sono riportate nella prima parte dell'Allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera, mentre le raccomandazioni sempre citate al precedente punto 1.1, sono riportate nella seconda parte del medesimo Allegato 1.

1.9 Il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dare seguito a qualcuna delle prescrizioni e delle raccomandazioni di cui al punto precedente, fornirà al riguardo puntuale motivazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in modo da consentire a quest'ultimo di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative.

2. Altre disposizioni

2.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sottoporrà, tempestivamente, a questo Comitato il progetto definitivo del 2° lotto funzionale «Attraversamento di Vicenza» della Linea AV/AC Verona-Padova, aggiornando contestualmente il cronoprogramma dei lavori della linea AV/AC Verona-Padova ed avendo cura di coordinarsi preventivamente, per gli aspetti di rispettiva competenza, con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2.2 In sede di redazione del progetto definitivo, il soggetto attuatore trasmette un'accurata informativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per attestare di aver tenuto debito conto del potenziale impatto sulle falde idriche inquinate da sostanze perfluoroalchiliche (PFAS), interessate dai lavori di realizzazione dell'opera tra Montecchio Maggiore (VI) e Vicenza (per la parte di competenza). In fase di verifica di ottemperanza da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la progettazione definitiva, conseguentemente redatta, individuerà le eventuali necessarie misure per l'eliminazione dell'impatto ulteriore, rispetto all'esistente, eventualmente dovuto ai lavori per l'intervento ferroviario, coerentemente con quanto previsto con la prescrizione n. 28 dell'Allegato 1, come riprese dalla prescrizione n. 29 del parere VIA del 1° marzo 2019, ferme restando le competenze del Commissario delegato per le emergenze PFAS delle falde idriche nei territori delle province di Vicenza, Verona e Padova.

2.3 In sede di progettazione definitiva dovranno essere definite le opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale strettamente correlate alla funzionalità dell'opera ritenute accoglibili dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per un importo stimato di 7,41 milioni di euro. Ogni variazione dovrà essere definita in accordo con quanto indicato nella prescrizione n. 38 dell'Allegato 1 «Prescrizioni e raccomandazioni».

2.4 In sede di progettazione definitiva, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà trasmettere una relazione concernente i criteri per la determinazione del costo per l'acquisizione delle aree con riferimento, in particolare, all'individuazione dell'importo relativo agli «oneri per la gestione delle attività espropriative», posto che questi ultimi risultano ora calcolati nella misura forfettaria del 17,3 per cento delle relative stime per l'acquisizione dei terreni e dei fabbricati, per la mitigazione diretta dei ricettori e per le indennità *ex* art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001.

2.5 Con riferimento alle prescrizioni del parere n. 15142 del 18 giugno 2020 del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, su richiesta dello stesso Ministero d'intesa, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Allegato 1 «Prescrizioni e raccomandazioni», di cui al precedente punto 1.8, è così integrato:

2.5.1 prescrizione n. 44 dell'Allegato 1 «Prescrizioni e raccomandazioni» (corrispondente alla prescrizione n. 2 del parere n. 15142): è aggiunta dopo le parole «in prossimità di beni culturali di cui alla parte II del Codice» e prima della parentesi, la frase: «così come individuati nel parere MIBACT», nel quale ci si riferisce ai seguenti beni culturali: «Chiesa di Santa Caterina, Ex Convento di Ognissanti, Oratorio delle Zitelle, Area di rispetto dell' Oratorio delle Zitelle, Arco delle Scalette, Convento e Chiesta di San Silvestro, Villa Bonollo Anti, Villa Tornieri Mosconi, Villa Bonin Longare, Chiesa di San Giorgio, Seminario Vescovile, Chiesa di San Felice e Fortunato, Resti della chiesetta dell'ex ospedale di San Felice con sedime, Manicomio provinciale di San Felice, Edificio neoclassico a due piani del XIX secolo, Edifici in corso SS. Felice e Fortunato 140, 144, 148, 152, Ex chiesetta di
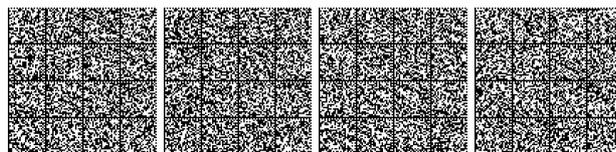
San Valentino, Ex Caserma della Guardia di Finanzia, Ex Chiesa di San Bovo, Accademia cinematografo Palladio, Villa Volpe, Casa Mater Amabilis, Villa Trissino Muttoni detta Cà Impenta»;

2.5.2 prescrizione n. 45 dell'Allegato 1 «Prescrizioni e raccomandazioni (corrispondente alla prescrizione n. 3 del parere n. 15142): è modificato il terzo punto della prescrizione come segue:

la razionalizzazione dello sviluppo plano altimetrico del prolungamento di via Martiri delle Foibe, da strada dei Pizzolati verso est, studiando una soluzione da concordare preventivamente con la competente Soprintendenza, finalizzata ad allontanarla da Villa Trissino-Muttoni detta Ca' Impenta (ambito tutelato) a ridurre il consumo di suolo e a rispettare le trame agrarie avvicinandole il più possibile agli ambiti urbanizzati e alle infrastrutture esistenti, anche mediante l'eventuale realizzazione di un tratto in trincea o con cortine arboree e arginature in terra.

2.5.3 prescrizione n. 47 dell'Allegato 1 «Prescrizioni e raccomandazioni (corrispondente alla prescrizione n. 5 del parere n. 15142): è reinserita la parte iniziale:

«All'esito dei risultati concernenti la prima fase di indagini preliminari, da eseguirsi così come più specificamente individuate dalla competente Soprintendenza nella nota prot. n. 23709 del 1° ottobre 2019 riportata nelle premesse del presente provvedimento, e ...»;

2.5.4 prescrizione n. 49 dell'Allegato 1 «Prescrizioni e raccomandazioni» (corrispondente alla prescrizione n. 7 del parere n. 15142): la prescrizione viene integrata aggiungendo dopo «fino al» la frase:

«completamento sistematico delle indagini ivi compreso il trattamento dei materiali (lavaggio, siglatura e corretto stoccaggio in contenitori a norma)»;

2.5.5 si aggiunge, inoltre, la seguente raccomandazione in quanto Vicenza è iscritta tra i siti Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO:

«Si tenga conto, nelle successive fasi di progettazione, delle eventuali comunicazioni del Centro del Patrimonio dell'Umanità, con particolare riguardo alle soluzioni progettuali dei ponti e dei cavalcavia di cui alle Raccomandazioni n. 7 e n. 8 della Relazione HIA del marzo 2017 redatta dagli ispettori ICOMOS».

2.6 Nell'ambito delle disposizioni contrattuali vigenti, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti chiederà a Rete ferroviaria italiana S.p.a. di valutare l'applicazione di eventuali penali relative ai ritardi maturati nel corso della procedura di realizzazione e costruzione dell'opera.

2.7 Prima dell'avvio dei lavori per la realizzazione del progetto in esame, dovrà essere stipulato apposito Protocollo di legalità tra la Prefettura territorialmente competente e l'impresa appaltatrice, ai sensi della normativa vigente.

2.8 Rete ferroviaria italiana S.p.a. dovrà aggiornare le informazioni presenti sul MOP e nel CUP, al fine di fornire un quadro coerente dell'opera.

3. Disposizioni finali

3.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto preliminare approvato con la presente delibera.

3.2 Il suddetto Ministero, in sede di approvazione della progettazione definitiva, provvederà alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni che debbono essere recepite in tale fase, ferme restando le verifiche di competenza della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

3.3 Il medesimo Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà, altresì, a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa.

Roma, 26 novembre 2020

Il Ministro dello sviluppo economico
con funzioni di presidente
PATUANELLI

Il Segretario: FRACCARO

Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 158

ALLEGATO *1*

PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE (LEGGE N. 443/2001).
LINEA FERROVIARIA ALTA VELOCITÀ/ALTA CAPACITÀ (AV/AC)
VERONA-PADOVA.
2° LOTTO FUNZIONALE «ATTRAVERSAMENTO DI VICENZA».
APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE
CUP (J41E91000000009)

PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI

PARTE PRIMA

Prescrizioni per la progettazione definitiva

Prescrizioni di carattere generale

PARTE SECONDA

Raccomandazioni

PARTE PRIMA

PROGETTAZIONI PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA

1. In accordo con gli enti locali e le autorità competenti si richiede di elaborare la risoluzione delle interferenze del progetto con gli elementi preesistenti. (A.001 - parere Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2964 del 1° marzo 2019).

2. Descrivere in modo dettagliato tutti gli accorgimenti e le mitigazioni che devono essere adottati durante la fase di cantiere al fine di contenere gli impatti sulle componenti ambientali tenendo conto che l'opera è inserita nell'ambito urbano della città di Vicenza (A.002 - parere Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2964 del 1° marzo 2019).
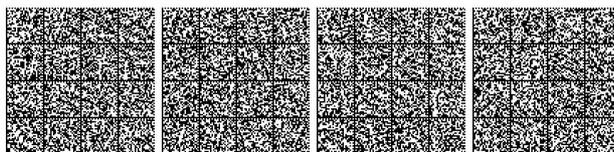
Componente atmosfera

3. Prevedere l'utilizzo di mezzi di trasporto dotati di tutti gli accorgimenti tecnici atti a minimizzare le emissioni nocive (gas di combustione, polveri, rumori, etc.), disponibili sul mercato durante l'esecuzione dei lavori (A.003 - parere Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2964 del 1° marzo 2019).

4. In considerazione del fatto che i lavori saranno eseguiti in massima parte all'interno del tessuto urbano, interessato da flussi di traffico elevati, nella fase di modellazione dovranno essere prese in considerazione anche le emissioni di inquinanti e di polveri generate durante le attività di preparazione delle aree di cantiere (A.004 - parere Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2964 del 1° marzo 2019).

5. Specificare il calcolo dei fattori di emissione al secondo per gli NOX e il pubblico ministero 10 e la potenziale attribuzione a sorgenti puntuali e/o lineari (A.005 - parere Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2964 del 1° marzo 2019).

Componente vegetazione

6. Nei limiti della fattibilità tecnico-economica, gli interventi di messa a dimora delle piante dovranno essere realizzati preferibilmente nel periodo più favorevole all'attecchimento delle specie, facendo uso di ecotipi locali di tutte le specie sopra indicate. A tal fine, sarà preferita la raccolta *in loco* di materiale per la propagazione (sementi, talee, etc.) e la produzione di materiale vivaistico presso vivai specializzati, così da assicurare il rispetto della diversità biologica locale e l'idoneità delle piante impiegate all'uso nelle condizioni ambientali in essere (A.006 - parere Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2964 del 1° marzo 2019; J.004 - Comune di Sovizzo - nota prot. n. 13963 dell'8 novembre 2017).

Componente ambiente idrico - acque superficiali

7. Verificare ed eventualmente aggiornare i dati e le informazioni cartografiche utilizzati per l'analisi idrologica-idraulica dell'area (massimi annuali di precipitazione, idrogrammi di riferimento, rilievi topografici, condizioni al contorno, ecc.) in cui si inseriscono il progetto ferroviario, i diversi progetti stradali nonché il progetto della nuova linea TPL e nello sviluppo del modello di calcolo bidimensionale adottato, in modo tale da avere una caratterizzazione dell'area più dettagliata in linea con la pianificazione e programmazione degli Enti competenti in materia (Autorità di distretto idrografico, Regione, enti locali), attualmente vigente sul territorio in cui si inseriscono le opere ferroviarie e stradali. I risultati dovranno essere utilizzati per i dimensionamenti e le verifiche idrauliche delle infrastrutture necessarie per superare le interferenze opera - ambiente idrico superficiale (A.008 - parere Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2964 del 1° marzo 2019).

8. Approfondire il dimensionamento e le verifiche idrauliche di tutte le infrastrutture previste per superare le interferenze con i corpi idrici superficiali impattati (ponti, tombini, deviazioni, sistemazioni ecc.) non solo dal tracciato ferroviario ma anche dagli interventi stradali in progetto (evidenziando, ad esempio, i franchi di sicurezza, il grado di riempimento, ecc.) (A.009 - parere Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2964 del 1° marzo 2019).

9. Considerato che il progetto prevede delle variazioni plano-altimetriche del tracciato ferroviario esistente e l'attraversamento in ambito urbano con conseguenti importanti interventi di risoluzione delle interferenze con la viabilità esistente per il ripristino della continuità stradale e ciclo-pedonale, devono essere forniti maggiori approfondimenti sugli impatti che tali variazioni e modifiche hanno sulla circolazione delle acque meteoriche. In particolare, dovrà essere eseguito il dimensionamento e la verifica di tutte le strutture previste per la raccolta e l'allontanamento delle acque meteoriche sia per il tracciato ferroviario che per gli interventi stradali connessi, oltre l'individuazione dei recapiti finali di queste acque. Per quest'ultimo punto, dovrà essere valutata l'esigenza di eventuali punti di campionamento per il rispetto dei limiti allo scarico previsti dalla normativa di settore vigente (A.010 - parere Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2964 del 1° marzo 2019).

10. Per stabilire la qualità delle acque superficiali, il calcolo dell'indice LIM (Livello di inquinamento dai macrodescrittori per lo stato ecologico) deve essere calcolato secondo quanto previsto dal decreto ministeriale n. 260 del 2010 (A.011 - parere Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2964 del 1° marzo 2019).

Componente suolo e sottosuolo - acque sotterranee

11. In fase di progettazione definitiva deve essere definita un'apposita cartografia idrogeologica di dettaglio per l'area d'interesse, corredata da una specifica relazione idrogeologica e da un numero adeguato di sezioni litologiche e di sezioni idrogeologiche, che consentano una ricostruzione attendibile delle caratteristiche litostratigrafiche e idrodinamiche dei terreni attraversati, la geometria degli acquiferi superficiali e profondi ed una migliore definizione del limite tra l'acquifero superficiale e quello profondo, al fine di una più corretta individuazione degli interventi di mitigazione dei rischi e degli impatti attesi sulla risorsa idrica sotterranea durante le operazioni di cantiere (A.012 - parere Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2964 del 1° marzo 2019).

12. Nelle tratte all'aperto in aree sensibili a elevata vulnerabilità idraulica per la presenza di terreni permeabili, sede di acquiferi con livello della falda freatica che si attestano a pochi metri di profondità dal piano campagna, dove sono previste le principali opere d'arte e/o modifiche al tracciato (rettificazione, cavalcaferrovia, viadotti, elettrificazione ecc.) sono possibili alterazioni del livello piezometrico e della qualità delle acque di falda dovuti alle attività di cantiere per la realizzazione delle opere. Per tali motivi, anche se il potenziale impatto atteso sulla componente ambientale delle opere in progetto sarà prevenuto mediante l'adozione di adeguate pratiche gestionale e di misure di protezione e prevenzione di tali rischi, si ritiene necessario:

a) porre particolare attenzione, laddove sono previste attività di perforazione e di esecuzione di fondazioni profonde delle spalle dei cavalcaferrovia o di altre opere d'arte, nel prevenire il possibile rischio di diffusione di sostanze pericolose veicolate dai fluidi di perforazione e di conseguente contaminazione delle componenti ambientali acque sotterranee/suolo e sottosuolo (A.0013 - parere Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2964 del 1° marzo 2019; G.002 - Comune di Vicenza - delibera n. 51 del 14 dicembre 2017 P.G.n. 172034;

b) prevedere misure per evitare che l'utilizzo dei fanghi di perforazione in corrispondenza di terreni a granulometria più grossolana possano alterare la trasmissività dei terreni (A.014 - parere Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2964 del 1° marzo 2019;).

13. Le attività di cantiere e, in minor misura, anche la fase d'esercizio, possono arrecare impatti negativi sulla qualità fisico-chimiche e biologiche delle acque di falda, legate principalmente allo sversamento di sostanze inquinanti e/o all'infiltrazione nei terreni permeabili sensibili di acque meteoriche, provenienti dai rilevati stradali dei cavalcaferrovia e, anche, possibili dai rilevati ferroviari d'esercizio, dalle aree di cantiere e, anche dai fluidi di perforazione. Al fine, quindi, di tutelare la qualità della risorsa idrica, sia superficiale sia sotterranea e del suolo e sottosuolo, si ritiene necessario:

a) predisporre un adeguato Piano di gestione ambientale che descriva le attività gestionali ed organizzative nonché le attività operative dell'insieme delle operazioni di monitoraggio nelle aree dei cantieri per quanto riguardano le interazioni delle opere e delle attività lavorative sulla componente ambientale acque sotterranee, acque superficiale e suolo e sottosuolo e i possibili impatti e le azioni da attuare in caso di emergenza (A.015 - parere Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2964 del 1° marzo 2019);

b) sempre in merito alla tutela delle acque (sia superficiali sia sotterranee) e del suolo e sottosuolo, i cantieri come anche eventuali aree di deposito di sostanze pericolose per l'ambiente e la salute dovranno essere dotati di idonei sistemi tecnologici e di adeguate procedure di pronto intervento per fare fronte al verificarsi di un'emergenza (A.016 - parere Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2964 del 1° marzo 2019);

c) con riferimento alla gestione delle acque di cantiere e ai sistemi di raccolta e smaltimento delle acque di piattaforma ferroviaria e stradale, si richiede di approfondire le modalità di gestione, raccolta e allontanamento degli scarichi idrici nei cantieri e delle acque di piattaforma stradale e ferroviaria, indicando su apposita planimetria, a scala adeguata, il sistema di raccolta e allontanamento delle acque, l'ubicazione degli impianti di depurazione e trattamento, e la localizzazione dei punti di scarico nei corpi recettori finali (A.017 - parere Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2964 del 1° marzo 2019; F.015 - Provincia di Vicenza - deliberazione del Consiglio provinciale n. 42 del 12 dicembre 2017; G.005, G.033 - Comune di Vicenza - delibera n. 51 del 14 dicembre 2017 P.G. n. 172034).
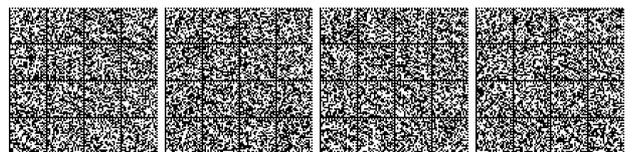
14. Relativamente ai possibili fenomeni di liquefazione e/o di cedimenti differenziali, deve essere prodotto uno studio più approfondito per la valutazione delle condizioni di stabilità nei confronti della liquefazione per il settore interessato dal tracciato e per le aree dei cantieri da riportare in una specifica Relazione del rischio sismico con annessa cartografia del rischio sismico (redatta in scala 1:25.000) e con l'elaborazione di cartografie di dettaglio (scala minima 1:10.000) redatte secondo gli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica» (ICMS) approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dai successivi aggiornamenti (A.018 - parere Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2964 del 1° marzo 2019).

15. In fase di costruzione delle opere, i potenziali impatti sul suolo individuati potranno essere legati principalmente alla compattazione causata dai macchinari, al rischio di contaminazione dei terreni per sversamenti accidentali di sostanze e liquidi e al rischio di alterazione delle caratteristiche pedologiche dei suoli derivanti dallo scotico. Si ritiene necessario, rispetto a quanto sinteticamente indicato nella documentazione presentata:

a) approfondire le azioni e gli interventi previsti in corso d'opera e in esercizio, per garantire la protezione del terreno asportato e accumulato da fenomeni d'erosione e/o di alterazione qualitativa dei suoli nelle aree di deposito temporaneo e per il ripristino delle condizioni iniziali delle aree (A.019 - parere Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2964 del 1° marzo 2019);

b) approfondire le attività di controllo e monitoraggio pedologico previste nelle varie fasi della realizzazione dell'opera (*ante operam*, corso d'opera e a fine lavori) (A.020 - parere Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2964 del 1° marzo 2019).

Componente rumore e vibrazioni

16. In relazione al «Censimento dei ricettori», in fase di progettazione definitiva:

a) deve essere estesa l'area di studio oltre le fasce di pertinenza (Area di influenza - UNI 11143-1:2005), sia per i ricettori sensibili, al fine di individuare gli eventuali ricettori prossimi ai limiti delle fasce stesse eventualmente impattati dalle attività di cantiere e/o dall'infrastruttura in fase di esercizio, sia per quella ferroviaria che quella stradale (a seguito del riassetto del reticolo viario). I limiti al di fuori delle fasce di pertinenza devono essere confrontati con i limiti delle zonizzazioni acustiche dei comuni interessati dall'opera (A.021 - parere Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2964 del 1° marzo 2019);

b) siano integrati gli elaborati, per l'intero tracciato dell'opera, con l'indicazione e la numerazione di tutti i ricettori, sia quelli ubicati all'interno della fascia di pertinenza sia quelli più prossimi ai limiti delle fasce stesse (per la verifica del rispetto dei valori stabiliti dalla tabella C del decreto Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997 - art. 3 e/o, in assenza di zonizzazione comunale, dei valori definiti dall'art. 6 del decreto Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991), (A.022 - parere Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2964 del 1° marzo 2019).

17. In relazione alla «Concorsualità» con altre infrastrutture che interessano l'opera di cui in oggetto, è necessario:

a) in considerazione del dimensionamento massimo degli interventi di mitigazione acustica previsti in progetto, ricalcolare, per ciascuna sorgente (anche nel caso in cui la linea ferroviaria ed un'altra infrastruttura concorrente insistono su fronti opposti di un fabbricato), i valori limite di immissione facendo riferimento al caso 1 della nota tecnica ISPRA «Nota tecnica in merito alle problematiche dei progetti di infrastrutture di trasporto lineari soggetti a VIA al fine di valutare l'opportunità di ulteriori interventi diretti sui ricettori. (A.023 - parere Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2964 del 1° marzo 2019)»;

b) valutare le eventuali concorsualità in merito al «Riassetto del reticolo viario Comunale» (A.024 - parere Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2964 del 1° marzo 2019);

c) devono essere redatte apposite mappe che evidenzino le concorsualità rilevate con l'indicazione delle tipologie di infrastrutture interessate. I dati relativi alle fasce di pertinenza ed i rispettivi valori acustici di riferimento, nonché quelli ricalcolati per ciascuna sorgente, devono essere descritti e tabellati per ogni ricettore interessato (A.025 - parere Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2964 del 1° marzo 2019).

18. In relazione alla «Fase di cantiere del tracciato ferroviario», è necessario:

a) riportare, per tutte le macchine (mezzi e attrezzature) di cantiere utilizzate e menzionate nella documentazione allegata al progetto, i relativi valori di potenza sonora, i dati di *input* del modello previsionale utilizzato, dando evidenza della taratura del modello (A.026 - parere Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2964 del 1° marzo 2019);

b) completare gli elaborati inerenti l'impatto acustico in fase di cantiere (per tutti i cantieri fissi e mobili) con l'integrazione della seguente documentazione:

i. mappe acustiche *ante operam*;

ii. mappe acustiche in corso d'opera (rumorosità prodotta dai cantieri lungo il tracciato, fissi e mobili anche se temporanei ubicazione dei cantieri fissi e aeree d'occupazione)

iii. eventuali mappe acustiche di mitigazione;

iv. mappe con individuazione del percorso dei mezzi pesanti per il trasporto materiali e valutazione dell'incidenza acustica dovuta all'incremento di traffico veicolare su eventuali ricettori presenti anche in zone acustiche diverse da quella del cantiere stesso.

(A.026 - parere Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2964 del 1° marzo 2019).

19. In relazione alla «Fase di cantiere della nuova viabilità comunale e impianti tecnologici» che interessa il riassetto del reticolo viario Comunale, limitrofo alla ferrovia, l'adeguamento della Cabina TE di Vicenza, nonché quella prodotta per tutti gli altri interventi (adeguamento, modifica e nuova realizzazione), inerenti gli impianti tecnologici a servizio dell'opera, è necessario:

a) riportare, per tutte le macchine (mezzi e attrezzature) di cantiere utilizzate e menzionate nella documentazione allegata al progetto, i relativi valori di potenza sonora, i dati di *input* del modello previsionale utilizzato, dando evidenza della taratura del modello;

b) completare gli elaborati inerenti l'impatto acustico in fase di cantiere con l'integrazione della seguente documentazione:

i. mappe acustiche *ante operam*;

ii. mappe acustiche in corso d'opera (rumorosità prodotta dai cantieri lungo il tracciato, fissi e mobili anche se temporanei ubicazione dei cantieri fissi e aeree d'occupazione);

iii. eventuali mappe acustiche di mitigazione;

iv. mappe con individuazione del percorso dei mezzi pesanti per il trasporto materiali e valutazione dell'incidenza acustica dovuta all'incremento di traffico veicolare su eventuali ricettori presenti anche in zone acustiche diverse da quella del cantiere stesso.

(A.027 - parere Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2964 del 1° marzo 2019).

20. In relazione alla «Fase di esercizio del tracciato ferroviario», relativa soprattutto al «nuovo modello (scenario) di esercizio», è necessario in fase di progettazione definitiva:

a) estendere l'area di studio oltre le fasce di pertinenza, non solo per i ricettori sensibili (come dall'art. 4 del decreto Presidente della Repubblica 18 novembre 1998, n. 459), al fine di individuare gli eventuali ricettori prossimi ai limiti delle fasce stesse, eventualmente impattati dall'infrastruttura in fase di esercizio (Area di influenza - UNI 11143-1:2005) (A.028 - parere Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2964 del 1° marzo 2019);

b) integrare gli elaborati, per l'intero tracciato dell'opera con l'indicazione e la numerazione di tutti i ricettori, sia quelli ubicati all'interno della fascia di pertinenza (per la verifica valori limite assoluti di immissione di cui al decreto Presidente della Repubblica 18 novembre 1998, n. 459), sia quelli più prossimi ai limiti delle fasce stesse (per la verifica del rispetto dei limiti della zonizzazione acustica comunale, in assenza della quale si applicano i valori limite definiti dall'art. 6 del decreto Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991), sulle seguenti mappe: i. mappe acustiche *ante operam* ii. mappe acustiche *post operam* e iii. mappe acustiche *post* mitigazione (A.029 - parere Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2964 del 1° marzo 2019).

21. In relazione alla «Fase di esercizio della nuova viabilità comunale», è necessario produrre uno studio di impatto acustico al fine di confrontare i livelli acustici (*ante* e *post operam*) presso i ricettori interessati e potenzialmente impattati dalla rumorosità relativa alla realizzazione degli interventi (di ripristino e/o di nuova realizzazione) e, quindi, per il riassetto della rete del reticolo viario comunale, limitrofo
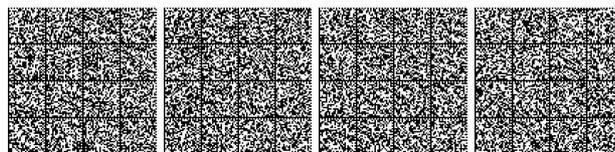
alla ferrovia. I flussi di traffico per lo studio acustico dovranno essere resi disponibili dall'ente gestore della strada (A.030- parere Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2964 del 1° marzo 2019).

22. Relativamente alla «Fase di cantiere» che interessa l'impatto da vibrazioni prodotto per la realizzazione del tracciato ferroviario il riassetto del reticolo viario comunale, limitrofo alla ferrovia l'adeguamento della Cabina TE di Vicenza, nonché quella prodotta per tutti gli altri interventi (adeguamento, modifica e nuova realizzazione), inerenti gli impianti tecnologici a servizio dell'opera, è necessario:

a) integrare lo Studio previsionale delle vibrazioni inerenti la fase realizzativa (cantierizzazione) del tracciato ferroviario (*ante operam* e corso d'opera), finalizzato anche alla valutazione degli effetti sugli edifici (UNI 9916), con particolare riferimento ai ricettori che si trovano ad una distanza limite (20 *m)* dai cantieri per la fase di movimentazione e scavo ed ai ricettori che si trovano ad una distanza limite (30 *m)* dai cantieri per la fase di palificazione e perforazione;

b) effettuare uno studio della componente vibrazioni finalizzato alla valutazione degli effetti sugli edifici (UNI 9916), ed anche alla valutazione degli effetti sulla popolazione (UNI 9614), per le attività di cantiere (*ante operam* e fase di cantiere) connesse al riassetto del reticolo viario limitrofo alla ferrovia e per tutti gli interventi (adeguamento, modifica e nuova realizzazione), inerenti gli impianti tecnologici a servizio dell'opera stessa;

c) effettuare una valutazione di impatto sulle vibrazioni (*ante operam* e fase di cantiere) con particolare riferimento ad eventuali ricettori di tipo industriale-artigianale dotati di macchinari di precisione, il cui corretto funzionamento può essere pregiudicato dalle vibrazioni indotte dai convogli;

d) integrare il Piano di monitoraggio (*ante operam* e fase di cantiere), con adeguati rilievi di accelerazione nelle tre direzioni fondamentali e con caratterizzazione in termini di analisi settoriale ed occorrenza temporale secondo le modalità previste dalla normativa, per la verifica delle modifiche dei livelli vibrazionali presso i ricettori potenzialmente impattati, affinché venga garantito il rispetto dei limiti di legge (A.031 - parere Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2964 del 1° marzo 2019; B.007 - parere Regione del Veneto - Unità operativa VIA nota 3 dicembre 2018 prot 490838).

23. In relazione alla «Fase di esercizio del tracciato ferroviario», che interessa l'impatto da vibrazioni prodotto dal «nuovo modello (scenario) di esercizio», è necessario:

a) integrare lo studio previsionale della componente vibrazioni in fase di *post operam* (Fase di esercizio), finalizzato alla valutazione degli effetti sugli edifici (UNI 9916), ed anche alla valutazione degli effetti sulla popolazione (UNI 9614), per i ricettori interessati e potenzialmente impattati (A.032 - parere Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS nota prot. n. 2964 del 1° marzo 2019);

b) effettuare una valutazione di impatto sulle vibrazioni (fase di esercizio) con particolare riferimento ad eventuali ricettori di tipo industriale-artigianale dotati di macchinari di precisione, il cui corretto funzionamento può essere pregiudicato dalle vibrazioni indotte dai convogli (A.033 - parere Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2964 del 1° marzo 2019).

Salute pubblica

24. Allegare alla progettazione definitiva uno specifico elaborato di analisi della componente Salute pubblica in cui esplicitare:

a) la caratterizzazione dello stato attuale della salute della popolazione afferente all'area interessata dall'opera in oggetto, correlato ed integrato con l'analisi condotta per le altre componenti maggiormente collegate alla Salute pubblica (Atmosfera, Rumore e Vibrazioni, Campi elettromagnetici, Acque superficiali) utilizzando i dati il più possibile aggiornati sullo stato demografico;

b) le informazioni utili e le stime degli eventuali impatti riportati nelle altre componenti, caratterizzandole in relazione al benessere ed alla salute umana ed integrandole con le informazioni ricavate dalla caratterizzazione dello stato attuale della salute della popolazione interessata, verificando la compatibilità delle conseguenze dirette ed indirette (sia in positivo che in negativo) della costruzione dell'opera e del suo esercizio nel breve, medio e lungo periodo (A.034 - parere commissione tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2964 del 1° marzo 2019).

PMA

25. Redigere il PMA prevedendo una rete di rilevamento, per tutte le componenti ambientali, da attuarsi nelle fasi *ante operam*, *in itinere* e *post operam*, scegliendo i ricettori, le modalità di rilevamento e di restituzione dati, nonché la durata e la frequenza delle attività di rilevamento, in accordo e sotto la supervisione di ARPA Veneto, redigendo un unico documento, al fine di verificare l'efficacia delle misure di mitigazione previste. (A.035 - parere commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2964 del 1° marzo 2019; G.032 - Comune di Vicenza - delibera n. 51 del 14 dicembre 2017 P.G. n. 172034). In merito alla componente atmosfera, integrare la «relazione generale» di progetto con i riferimenti al Piano regionale di tutela e risanamento dell'atmosfera, di seguito PRTRA, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 90 del 18 aprile 2016 e all'accordo di Bacino Padano, sottoscritto dalle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e del Veneto per il contenimento dell'inquinamento atmosferico (G.029 e G.030 - Comune di Vicenza - delibera n. 51 del 14 dicembre 2017 P.G. n. 172034).

26. Il monitoraggio ambientale per la componente ambientale atmosfera dovrà essere effettuato anche *post operam* (A.036 - parere commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2964 del 1° marzo 2019).

27. Aggiornare il progetto di monitoraggio dell'ambiente idrico per la componente «acque superficiali», con i parametri relativi alla qualità biologica, come previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, definendo le opportune misure di mitigazione qualora vengano raggiunte e superate determinate soglie di significatività degli impatti; il monitoraggio dello stato ecologico e chimico delle acque superficiali ambiente-idrico *post operam* deve essere effettuato anche dopo l'esercizio della linea, con la tempistica e le modalità indicate nel decreto ministeriale n. 260 del 2010 e con quanto previsto alla sezione 6.2.1.4. frequenza e durata dei monitoraggi del documento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, inerente le «Linee guida per la predisposizione del progetto di monitoraggio ambientale (PMA) delle opere soggette a proceduta VIA», Rev. 1 del 17 giugno 2015 indirizzi metodologici: Ambiente idrico (A.037 - parere commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2964 del 1° marzo 2019 - B.010 - parere Regione del Veneto - Unità operativa VIA nota 3 dicembre 2018 prot. 490838).

28. Verificare, aggiornare ed eventualmente implementare, in accordo con ARPAV, il PMA nella parte relativa alle componenti acque superficiali in fase di *ante operam*, corso d'opera e *post operam*. Particolare attenzione dovrà essere posta alla problematica connessa alla contaminazione da sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) (A.038 - parere commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2964 del 1° marzo 2019).

29. Il monitoraggio *ante operam* e *post operam* su ciascun corso d'acqua deve essere effettuato sia a monte sia a valle del tracciato ferroviario (A.039 - parere commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2964 del 1° marzo 2019).

30. Con riferimento al progetto di monitoraggio della componente ambientale «Acque sotterranee»:

a) predisporre in corso d'opera, in esercizio e dopo la dismissione dell'opera, uno specifico allegato tecnico che comprenda sia il sistema di monitoraggio qualitativo/quantitativo sia il sistema di gestione delle acque di piattaforma, acque di scarico, acque reflue, ecc. e le misure di mitigazione dei possibili impatti dovuti alle attività di cantiere e d'esercizio;

b) il sistema di monitoraggio definitivo da mettere a punto dovrà recepire sia le eventuali indicazioni e prescrizioni CIPE, sia le ulteriori osservazioni fatte dagli Enti competenti (quali Regione del Veneto, ARPAV, Autorità di bacino, Comunità locali) nelle relazioni d'istruttoria e nelle riunioni tecniche, sia per le attività di monitoraggio *ante operam* che in quelle in corso d'opera e *post operam*, riportando in maniera più dettagliata gli scopi specifici del monitoraggio, i criteri seguiti per la selezione dei punti di monitoraggio, definiti di concerto con gli Enti competenti, i parametri chimico-fisici, da misurare in sito, i prelievi di campioni per analisi di laboratorio, la frequenza di monitoraggio, il set dei parametri oggetto dei controlli e le modalità di restituzione dei dati;

(A.040- parere commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2964 del 1° marzo 2019; G.034-Comune di Vicenza - delibera n. 51 del 14 dicembre 2017 P.G. n. 172034).

31. I monitoraggi geotecnici devono essere considerati in modo univoco e trattati alla pari dei monitoraggi di tipo ambientale, come sistema di archiviazione, pubblicazione e controllo; a tal proposito si deve redigere in fase di progettazione definitiva uno specifico documento sul sistema di raccolta e archiviazione dei dati geotecnici e sulla distribu-

zione, utilizzo, pubblicazione e trattamento dei dati derivanti dai monitoraggi geotecnici (sistema informativo di gestione dati dei monitoraggi geologico-tecnici, con esempi delle schede e dei grafici di output per le indagini proposte) (A.041 - parere commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2964 del 1° marzo 2019).
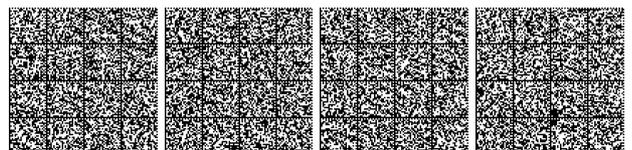
32. Nelle fasi *ante operam*, di cantiere, *post operam* e *post* mitigazioni, è necessario integrare il Piano di monitoraggio ambientale della componente rumore, per la verifica dei limiti previsti dalla normativa, con una campagna di monitoraggio (*ante operam* e fase di cantiere), con uno studio acustico per la verifica dei livelli di rumore presso tutti i ricettori a ridosso delle aree dei cantieri (fissi e mobili anche se temporanei) e relativo confronto dei valori prodotti dall'attività di cantiere stessa, con i valori limite di emissione di cui alla Tabella B del decreto Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997; per un corretto confronto con i valori limiti di immissione di cui alla Tabella C del decreto Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, deve essere valutato il clima acustico *ante operam*, considerabile come il contributo di tutte le sorgenti presenti sul territorio, a cui va sommato il contributo specifico del cantiere, per la realizzazione del nuovo tracciato ferroviario, il riassetto del reticolo viario comunale, limitrofo alla ferrovia e gli interventi (adeguamento, modifica e nuova realizzazione), inerenti gli impianti tecnologici a servizio dell'opera stessa (A.042 - parere Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2964 del 1° marzo 2019).

33. Nelle fasi *ante operam*, di cantiere, *post operam* e *post* mitigazioni, integrare il Piano di monitoraggio ambientale della componente vibrazioni, per la verifica dei limiti previsti dalla normativa, con:

a) campagna di monitoraggio (*ante operam* e fase di cantiere), con adeguati rilievi di accelerazione nelle tre direzioni fondamentali e con caratterizzazione in termini di analisi settoriale ed occorrenza temporale secondo le modalità previste dalla normativa (ISO 2631/UNI 9614 e UNI 9916/DIN 4150, parte 3), per la verifica delle modifiche dei livelli vibrazionali, presso i ricettori potenzialmente impattati, affinché venga garantito il rispetto dei limiti di legge, con particolare riferimento ai ricettori potenzialmente interessati ed impattati dagli interventi inerenti la realizzazione del nuovo tracciato ferroviario, dagli interventi inerenti il riassetto del reticolo viario limitrofo alla ferrovia e dagli interventi (adeguamento, modifica e nuova realizzazione), inerenti gli impianti tecnologici a servizio dell'opera stessa;

b) campagna di monitoraggio (*ante operam* e *post operam*), per il «nuovo modello (scenario) di esercizio della tratta ferroviaria», con adeguati rilievi di accelerazione nelle tre direzioni fondamentali e con caratterizzazione in termini di analisi settoriale ed occorrenza temporale secondo le modalità previste dalla Normativa (ISO 2631/UNI 9614 e UNI 9916/DIN 4150, parte 3), per la verifica delle modifiche dei livelli vibrazionali presso i ricettori potenzialmente impattati, affinché venga garantito il rispetto dei limiti di legge;

c) campagna di monitoraggio (*ante operam*, fase di cantiere e *post operam*), con adeguati rilievi di accelerazione nelle tre direzioni fondamentali e con caratterizzazione in termini di analisi settoriale ed occorrenza temporale secondo le modalità previste dalla normativa (ISO 2631/UNI 9614 e UNI 9916/DIN 4 1 50, parte 3), per la verifica delle modifiche dei livelli vibrazionali laddove siano presenti ricettori di tipo industriale-artigianale, potenzialmente impattati, dotati di macchinari di precisione, il cui corretto funzionamento può essere pregiudicato dalle vibrazioni indotte dai convogli.

(A.043 - parere Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2964 del 1° marzo 2019 G.040 - Comune di Vicenza - delibera n. 51 del 14 dicembre 2017 P.G. n. 172034).

34. Nella fase di progettazione definitiva in relazione alla sottostazione elettrica, di seguito SSE, e all'elettrodotto di alimentazione della stessa verificare per la componente «Campi elettromagnetici» i limiti di legge. In ambito internazionale esistono le linee guida dell'ICNIRP e per il caso in oggetto si potrebbe far riferimento alle «linee guida sui limiti dl esposizione a campi magnetici statici (2009). In tale linea guida il limite di esposizione a campi magnetici statici per il pubblico in generale è fissato a 400mT. A causa di potenziali effetti indiretti avversi, l'ICNIRP riconosce anche che si debbano adottare provvedimenti pratici per impedire pericolose esposizioni inconsapevoli di persone con dispositivi medici elettronici impiantati o con impianti contenenti materiale ferromagnetico, nonché pericoli dovuti a oggetti volanti, che possono portare a restrizioni a livelli molto più bassi, come 0,5mT. All'esterno della sede ferroviaria i valori dei campi magnetici sono sempre abbondantemente inferiori valori limite della suddetta normativa (A.044 - parere Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2964 del 1° marzo 2019).

Cantieri

35. Nel progetto definitivo i piani di cantierizzazione, dovranno essere dettagliati con i seguenti dati progettuali:

a) la localizzazione esatta dei cantieri, i loro confini, le eventuali interferenze con altri cantieri in zona, etc.;

b) i macchinari che saranno utilizzati nei diversi cantieri e nelle diverse fasi di lavorazione, con le relative specifiche a livello di emissioni inquinanti, di potenza acustica etc., e le relative specifiche per la manutenzione di tutta la strumentazione necessaria; ogni macchinario sarà selezionato nel rispetto delle più recenti direttive europee;

c) i *layout* definitivi di cantiere, con indicazioni sulle zone operative, sulle zone di deposito macchinari, sulle zone di manutenzione, sulle zone di deposito temporaneo dei materiali;

d) una accurata progettazione degli impianti di gestione delle acque per ogni singolo sito/cantiere, specificando le superfici di riferimento di ogni impianto, le modalità di gestione, trattamento e allontanamento delle acque di prima e seconda pioggia, i recapiti finali etc.;

e) un piano di gestione delle eventuali emergenze per ogni singolo cantiere, con l'individuazione dei meccanismi di attivazione del piano, la definizione delle responsabilità e la descrizione delle risorse specificamente dedicate (A.045 - parere Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2964 del 1° marzo 2019; B.003 - parere Regione del Veneto - Unità operativa VIA nota prot. n. 4908383 dicembre 2018).

36. Prima dell'avvio dei cantieri si dovrà procedere all'effettuazione di apposite campagne di monitoraggio delle polveri prodotte dalle attività di cantiere (piste etc.) in fase *ante operam*, di durata pari a trenta giorni in accordo con ARPAV. ln merito alle precauzioni generali da attuare per ridurre la produzione e il sollevamento delle polveri, si prescrive:

a) la bagnatura periodica delle aree di movimentazione materiale e dei cumuli;

b) la periodica pulizia delle strade pubbliche interessate dalla viabilità di cantiere da valutare in accordo con le amministrazioni locali;

c) la copertura dei mezzi pesanti adibiti al trasporto di inerti;

d) la limitazione della velocità dei mezzi all'interno dei cantieri: tale velocità non dovrà superare i 30km/h;

e) lavaggio delle ruote dei mezzi in uscita dal cantiere;

f) l'installazione di dispositivi anti particolato sui mezzi operanti all'interno del cantiere e l'uso di veicoli omologati Euro 4/ Stage IIIB;

g) la bagnatura delle piste di cantiere, con frequenza funzione delle condizioni operative e meteorologiche;

h) informazione e formazione delle maestranze sulle prescrizioni impartite al fine di ridurre al minimo le dispersioni di polveri.

(A.046 e A.047 - parere Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2964 del 1° marzo 2019; B.015, B.013 e B.019 parere Regione del Veneto - Unità operativa VIA nota prot. n. 490838 del 3 dicembre 2018; G.007 - Comune di Vicenza - delibera n. 51 del 14 dicembre 2017 P.G. n. 172034; G.030 e G.031- Comune di Vicenza - delibera n. 51 del 14 dicembre 2017 P.G.n. 172034; H.004 Comune di Altavilla Vicentina - nota prot. n. 18275 del 22 novembre 2017).

37. Dettagliare le modalità di esecuzione delle protezioni in *jet-grouting* e dei pali di fondazione, relativamente alle opere civili potenzialmente impattanti con la falda superficiale come viadotti, cavalcaferrovia e strutture degli elettrodotti, definendo un *iter* operativo tipico che impedisca l'inquinamento delle falde impattate sia nella fase di esecuzione delle fondazioni, sia nella fase di esecuzione delle protezioni ad esse propedeutiche (A.048 - parere Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2964 del 1° marzo 2019).

Mitigazioni e compensazioni

38. Nel rispetto dei caratteri fondamentali del progetto e dei suoi presupposti tecnici ed economici, per le opere di mitigazione ambientali già previste nel progetto, di concerto con la Regione e i Comuni interessati, fermo restando il limite per opere di ristoro socio-ambientale definito nel quadro economico del progetto preliminare approvato, affrontare gli effetti e/o le criticità ambientali indotte dalla nuova infrastruttura relativamente alle sensibilità paesaggistiche, territoriali, sociali e alle aree vincolate a diverso titolo, come segue:

a) garantendo, oltre a quanto già proposto, la permanenza e la tutela delle matrici ambientali ed ecosistemiche che hanno determinato il
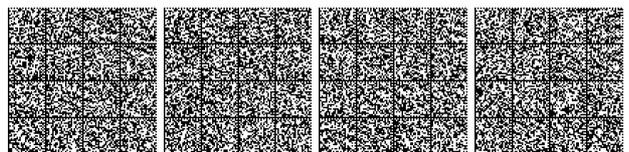
riconoscimento e l'istituzione delle aree vincolate ai sensi della direttiva 92/43/CEE e delle aree tutelate a diverso titolo, attraverso:

i. l'analisi degli impatti sulla fauna presente nell'area di studio, anche in seguito alla possibile alterazione degli *habitat* di specie;

ii. la stesura di Piani d'azione per specie di interesse conservazionistico in accordo con gli enti gestori delle aree tutelate;

b) sviluppando, lungo tutta la tratta e per una fascia da definire a seconda delle specificità dei luoghi, progetti di:

i. implementazione e deframmentazione della connettività ecologica, ponendo particolare cura nella scelta dei punti dove inserire i passaggi faunistici, indispensabili per mitigare l'effetto barriera prodotto dall'infrastruttura, e alla loro progettazione e realizzazione;

ii. rafforzamento e inserimento di elementi vegetali (siepi e filari campestri, aree boscate, aree umide, ecc.) volti alla valorizzazione del paesaggio rurale e delle coltivazioni di pregio (IGP, DOC, DOCGP, ecc.) al fine di preservare i valori storico-culturali, produttivi, commerciali, ecologici e della biodiversità del tessuto agricolo e di contribuire a mitigare i cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi; i progetti dovranno essere volti alla tutela e al miglioramento dell'ambiente, del paesaggio e delle sue caratteristiche, delle risorse naturali, del suolo e della diversità genetica, in accordo con le politiche comunitarie della PAC 2014-2020;

c) sviluppando adeguati interventi d'inserimento paesaggistico della viabilità locale interessata e delle opere d'arte principali e secondarie dell'infrastruttura, ponendo particolare attenzione alla qualità architettonica dei manufatti, comprese le barriere acustiche e tutte le opere d'arte;

d) sviluppando gli interventi di mitigazione degli impatti cumulativi su tutte le componenti ambientali dovuti alla realizzazione della nuova infrastruttura, alla viabilità esistente e pianificata a livello regionale;

e) utilizzando la rappresentazione dei progetti proposti attraverso l'elaborazione di foto simulazioni;

f) prevedendo, per quanto riguarda il ripristino della vegetazione:

i. l'impiego di specie appartenenti alle serie autoctone, la raccolta *in loco* di materiale per la propagazione (sementi, talee, ecc., al fine di rispettare la diversità biologica) e l'acquisto di materiale vivaistico proveniente da vivai specializzati che ne assicurino l'idoneità all'uso;

ii. uno specifico «Piano di monitoraggio e manutenzione degli interventi a verde» che preveda idonee cure colturali che dovranno essere effettuate fino al completo attecchimento della vegetazione e un monitoraggio quinquennale sull'efficacia degli interventi successivamente all'ultimazione dei lavori;

iii. uno specifico progetto degli impianti d'irrigazione, con particolare riferimento alle scarpate verdi, che illustri le modalità di realizzazione dell'impianto, il funzionamento, la sua distribuzione e le fonti di approvvigionamento;

iv. il cronoprogramma delle opere di riambientalizzazione che consideri le tempistiche e le modalità di realizzazione, nonché l'efficacia di tali interventi, in coerenza con le fasi di realizzazione dell'opera;

(A.049 - parere Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2964 del 1° marzo 2019; B.016 - parere Regione del Veneto - Unità operativa VIA nota 3 dicembre 2018 prot. n. 490838; G.039- Comune di Vicenza - delibera n. 51 del 14 dicembre 2017 P.G. n. 172034).

39. dovranno essere rispettate le prescrizioni imposte dal Comitato tecnico VIA della Regione del Veneto con nota acquisita al prot. DVA-27238 del 3 dicembre 2018 (A.050 - parere Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2964 del 1° marzo 2019).

40. a titolo di misura di compensazione ambientale ed idraulica, date le ingenti opere previste all'interno del territorio, il proponente dovrà prevedere, all'interno del progetto definitivo, la realizzazione dell'intera cassa di espansione sul torrente Onte con un volume di massima regolazione di 550.000 m^3 (superiore ai 334.000 m^3 previsti nella relazione idraulica dell'attuale proposta progettuale) così come prevista dal progetto della Regione del Veneto approvato dalla Commissione regionale VIA con parere favorevole n. 171 del 10 ottobre 2007 (B.012 - parere Regione del Veneto - Unità operativa VIA nota prot. n. 490838 del 3 dicembre 2018; D.002 - Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali - nota del 17 ottobre 2019 prot: AGCN. VP.0072037.19.E; L.002 - Consorzio APV - nota prot. n. 14149 del 24 novembre 2017; S.016 - Consiglio superiore dei lavori pubblici, di seguito CSLP nota prot. n. 71/2017 Seduta del 25 gennaio 2019; G.046 e G.053- Comune di Vicenza - delibera n. 51 del 14 dicembre 2017 P.G. n. 172034).

41. modificare la soluzione oggi prevista in progetto preliminare prevedendo, per il sottopasso via Olmo e delle relative connessioni con le viabilità afferenti, una differente soluzione in grado di migliorare le attuali seguenti criticità di viabilità stradale:

l'intersezione a raso di via Vicenza con la S.P. n. 34 rappresenta un nodo difficile e pericoloso, considerato il volume di traffico veicolare;

l'intersezione a «T» della strada che sostituisce la S.P. n. 34-*bis* con la S.R. n. 11 rappresenta un nodo particolarmente problematico visto il considerevole flusso di traffico veicolare previsto anche per i mezzi pesanti;

l'importante opera infrastrutturale presentata deve rispondere ad una valutazione della domanda di mobilità ben ragionata, al fine di giustificare la necessità di realizzare un nuovo sottopasso così costoso e impattante;

il principale collegamento viario tra i Comuni di Altavilla Vicentina e Creazzo, appartenenti all'Unione dei Comuni Terre del Retrone, viene allungato di quasi 1 km, raddoppiando i nodi stradali da percorrere (da 2 a 4); tutto ciò porterebbe ad aggravare la situazione già compromessa dalle altre importanti infrastrutture viarie (S.P. n. 34, S.R. n. 11) (H.001 - Comune di Altavilla Vicentina - nota prot. n. 18275 del 22 novembre 2017; B.018 - parere Regione del Veneto - Unità operativa VIA nota prot. n. 490838 del 3 dicembre 2018; G.051 - Comune di Vicenza - delibera n. 51 del 14 dicembre 2017 P.G. n. 172034; I.001 - Comune di Creazzo - nota prot. n. 24524/2017/ATLLPP/gb del 27 novembre 2017; F.002 - Provincia di Vicenza - deliberazione del Consiglio provinciale n. 42 del 12 dicembre 2017).

Si dovrà inoltre prevedere una soluzione ciclabile per il superamento della ferrovia sia in direzione di Altavilla Vicentina, ma anche di Vicenza, in coerenza con le previsioni del Piano urbano della mobilità (rif. ciclovia 1-*bis*) (G.052 - Comune di Vicenza - delibera n. 51 del 14 dicembre 2017 P.G. n. 172034).

42. rispettare le indicazioni dell'Unità organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV prot. n. 537276 del 22 dicembre 2017, e segnatamente:

approfondire i temi già individuati all'interno della Società intercomunale ambientale (SIA) a conferma della non interferenza diretta e/o indiretta, degli interventi per la realizzazione dell'intervento in argomento (comprese le opere accessorie e complementari) e la relativa fase di esercizio, con gli *habitat*: *habitat* di specie e specie tutelate dalle Direttive comunitarie n. 92/43/CEE e 09/147/CE (B.020 - parere Regione del Veneto - Unità operativa VIA nota 3 dicembre 2018 prot. 490838);

dimensionare, nello sviluppo del progetto ambientale della cantierizzazione, le barriere antirumore eventualmente ritenute necessarie, nonché, nella medesima fase, approfondire i temi legati alla presenza dell'erpetofauna (B.021 - parere Regione del Veneto - Unità operativa VIA, nota 3 dicembre 2018 prot. 490838);

di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri (B.022 - parere Regione del Veneto - Unità operativa VIA nota 3 dicembre 2018 prot. 490838);

di dotare la viabilità, laddove non sia garantita la permeabilità a causa di opera in grado di generare barriera infrastrutturale, di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale) anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata. A tal fine possono essere adeguati anche gli attuali manufatti idraulici di attraversamento eventualmente interessati dal tracciato, nel rispetto dei criteri di sicurezza idraulica previsti, alla funzione di passaggio faunistico (B.023 - parere Regione del Veneto - Unità operativa VIA nota 3 dicembre 2018 prot. 490838);

di attuare idonee misure in materia di limitazione della torbidità per tutti gli interventi che prevedono un coinvolgimento della locale rete idrografica, anche minore, garantendo, altresì, per scarichi soluzio-

ni progettuali in grado di non pregiudicare la qualità del corpo idrico per l'intera durata dei lavori e per la fase di esercizio (B.024 - parere Regione del Veneto - Unità operativa VIA nota 3 dicembre 2018 prot. 490838);
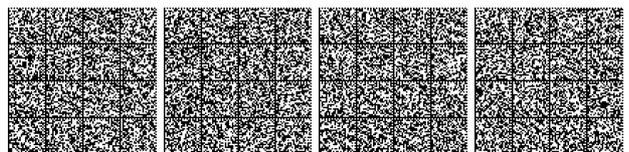
di consentire l'attuazione degli interventi identificabili con «mitigazioni» solamente qualora rispettino gli obblighi fissati dall'art. 6 (4) della Direttiva 92/43/CEE e, altresì, gli stessi interventi non derivino dall'applicazione dei medesimi obblighi per altri piani, progetti e interventi precedentemente autorizzati (B.025 - parere Regione del Veneto - Unità operativa VIA nota 3 dicembre 2018 prot. 490838);

di rispettare i divieti e gli obblighi fissati dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 184 del 2007 e successive modificazioni, dalla legge regionale n. 112007 (allegato *E)* e dalle delibere di Giunta regionale n. 786 del 2016, n. 13311/2017, n. 1709 del 2017 (misure di conservazione) e, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 e successive modificazioni, per gli impianti in natura delle specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone (B.026 - parere Regione del Veneto - Unità operativa VIA nota 3 dicembre 2018 prot. 490838);

di informare l'Autorità regionale per la valutazione di incidenza in merito alla fase attuativa dell'opera (comunicandone il crono programma, e relativi aggiornamenti, e l'avvio e conclusione delle singole fasi operative) e in merito agli esiti del monitoraggio ambientale s.l. (B.027 - parere Regione del Veneto - Unità operativa VIA nota prot. n. 490838 del 3 dicembre 2018);

di estendere il monitoraggio anche agli *habitat*: *habitat* di specie e specie tutelate dalle Direttive comunitarie 92/43/CEE e 09/147/CE, al fine di misurarne la variazione del grado di conservazione secondo i sottocriteri definiti con Decisione 2011/484/UE, in tutte le aree interessate dagli interventi in argomento (individuando opportunamente le unità ambientali omogenee per ciascun *habitat* e specie entro cui provvedere alla stima dei parametri corrispondenti alla condizione non soggetta alle interferenze - c.d. «bianca») (B.028 - parere Regione del Veneto - Unità operativa VIA nota prot. n. 490838 del 3 dicembre 2018).

43. Dovrà essere preventivamente espletata la procedura per la verifica dell'interesse culturale per gli immobili sottoposti alle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio - Parte II del decreto legislativo n. 42 del 2004, per i quali il progetto proposto prevede la demolizione (C.001 - parere Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di seguito MiBACT - prot. n. 15142 del 18 giugno 2020).

44. Poiché il livello di dettaglio della progettazione preliminare risulta ad una scala inadeguata e non consente di esprimere un parere definitivo, per consentire la verifica delle interferenze in fase di cantiere e di esercizio dovranno essere ulteriormente approfonditi e presentati per le valutazioni del MiBACT gli elaborati (contenenti planimetrie e sezioni ad una scala di maggior dettaglio rispetto alle planimetrie 1:2000 e 1:1000 già trasmesse) relativi al tracciato, alle opere complementari ed alla linea TPL in prossimità di beni culturali di cui alla Parte II del Codice (C.002 - parere MiBACT - prot. n. 15142 del 18 giugno 2020).

45. In coerenza con quanto rappresentato dal Comune di Vicenza nella delibera del Consiglio comunale del 14 dicembre 2017 n. 51, al fine di consentire la piena funzionalità dell'adduzione da est verso la stazione ferroviaria, rappresentata dal completamento di via Martiri delle Foibe, la progettazione definitiva dovrà prevedere:

una rotatoria all'intersezione tra la stessa via Martiri delle Foibe e viale dello Stadio, da rendere coerente con la sezione stradale del tratto esistente prevedendo per tutto il nuovo tratto anche il percorso ciclopedonale in affiancamento;

la possibilità di realizzare il prolungamento stradale in argomento con il maggior anticipo possibile rispetto alla complessiva programmazione temporale dei lavori, al fine di consentire la riduzione di carico veicolare interessante viale della Pace;

la razionalizzazione dello sviluppo plano altimetrico del prolungamento di via Martiri delle Foibe, da strada dei Pizzolati verso est, al fine di allontanarlo da Villa Trissino Muttoni, detta Ca' Impenta (ambito tutelato), anche mediante l'eventuale realizzazione di un tratto in trincea o con cortine arboree e arginature in terra (C.003 - MiBACT - nota prot. n. 15142 del 18 giugno 2020; G.079 - Comune di Vicenza - delibera n. 51 del 14 dicembre 2017 P.G. n. 172034).

46. Con riferimento alla linea TPL, dovranno essere approfonditi ad una scala più di dettaglio, e presentati alle valutazioni MiBACT, gli elaborati delle nuove banchine, in relazione alle attuali quote dei marciapiedi e delle strade, e per la tipologia di pensiline e degli arredi urbani a corredo delle singole fermate, al fine di valutare possibili interferenze con gli edifici tutelati prospicienti e lo specifico contesto di inserimento (C.004 - MiBACT - nota prot. n. 15142 del 18 giugno 2020).

47. A seguito della possibile emersione di elementi archeologicamente significativi eseguire le eventuali ulteriori attività archeologiche che saranno indicate dall'Ufficio territoriale del MiBACT (C.005 - MiBACT - nota prot. n. 15142 del 18 giugno 2020).

48. Dovrà essere assicurata l'assistenza in corso d'opera per le aree attualmente non accessibili e non indagabili in fase preliminare tramite indagini preventive (C.006 -MiBACT- nota prot. n. 15142 del 18 giugno 2020).

49. Dovranno essere garantite a conclusione delle indagini, le operazioni di post-scavo secondo gli standard ormai consolidati e in coerenza con le direttive della competente Soprintendenza, unitamente ad una prima schedatura dei reperti mobili rinvenuti, nonché l'esecuzione di eventuali interventi finalizzati alla conservazione, alla analisi e alla valorizzazione dei beni rinvenuti. Nel caso sia ipotizzabile il rinvenimento di grandi quantità di reperti, dovrà essere garantito il loro ricovero temporaneo in locali idonei dal punto di vista della conservazione e della sicurezza. Tali locali dovranno essere accessibili al personale della competente Soprintendenza e ai soggetti incaricati delle attività di indagine e della schedatura dei reperti che dovranno essere mantenuti disponibili fino al termine delle attività di indagine. Oltre tale durata i reperti dovranno essere presi in carico dalla Soprintendenza al fine della loro conservazione in altra sede (C.007 - MiBACT - nota prot. n. 15142 del 18 giugno 2020).

50. Tutti gli interventi strutturali e\o non strutturali dovranno essere identificati e dimensionati per il rispetto di quanto previsto dalle norme tecniche di attuazione, di seguito NTA, del Piano stralcio per l'assetto Idrogeologico, di seguito PAI, dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione (PAI, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2013 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 28 aprile 2014) (D.001 - Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali - nota prot. AGCN. VP.0072037.19.E del 17 ottobre 2019).

51. I rilevati arginali di progetto dovranno essere verificati agli stati limite, come previsto dalle Norme tecniche per le costruzioni, di seguito NTC, (NTC18, approvate con decreto ministeriale 17 gennaio 2018 e pubblicate nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica italiana del 20 febbraio 2018 o quelle all'epoca vigenti), tenendo conto anche di possibili fenomeni di filtrazione (D.003 - Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali - nota prot. AGCN. VP.0072037.19.E del 17 ottobre 2019).

52. La progettazione dei ponti dovrà essere conforme alle indicazioni riportate al capitolo 5.1.2.4 (compatibilità idraulica) delle NTC18 (o quelle all'epoca vigenti), in particolare per quanto riguarda i franchi di sicurezza idraulici (D.004 - Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali - nota prot. AGCN. VP.0072037.19.E del 17 ottobre 2019).

53. Al fine di garantire una corretta funzionalità nell'area destinata al TPL nei pressi della stazione di viale Roma, gli attuali stalli «in linea» dovranno essere sostituiti con stalli a spina di pesce, compatibili con autobus snodati da 18 m, con piattaforme di fermata larghe almeno 2,5 m e relative pensiline. L'abbattimento degli immobili interferiti oggi destinati alla gestione dei servizi di TPL, dovrà prevedere il ripristino dei piazzali secondo le esigenze del gestore del servizio al fine di garantire la costante funzionalità del servizio stesso (G.076 - Comune di Vicenza - delibera n. 51 del 14 dicembre 2017 P.G. n. 172034; F.005 - Provincia di Vicenza - deliberazione del Consiglio provinciale n. 42 del 12 dicembre 2017).

54. Eseguire ulteriori analisi ed approfondimenti volti a valutare le interferenze delle aree di progetto con i siti contaminati o potenzialmente contaminati censiti dagli Enti competenti, nonché al fine della corretta gestione dei materiali di risulta delle opere in progetto (F.009).

Provincia di Vicenza - deliberazione del Consiglio provinciale n. 42 del 12 dicembre 2017; G.045 - Comune di Vicenza - delibera n. 51 del 14 dicembre 2017 P.G. n. 172034).

55. Valutare nelle successive fasi progettuali e/o realizzative, sulla base delle risultanze analitiche integrative da eseguirsi in linea con il maggior livello di dettaglio della progettazione e ai sensi della normativa ambientale vigente, eventuali differenti modalità di gestione dei volumi dei materiali di scavo (in esclusione dal regime dei rifiuti e/o in qualità di sottoprodotti) rispetto a quelle previste nel progetto preliminare. Definire, inoltre, un opportuno piano del traffico veicolare nell'ambito del quale, individuare le viabilità interessate dal trasporto dei materiali da conferire agli impianti/sito di conferimento finale nonché proporre eventuali soluzioni mitigative (B.004 - parere Regione del
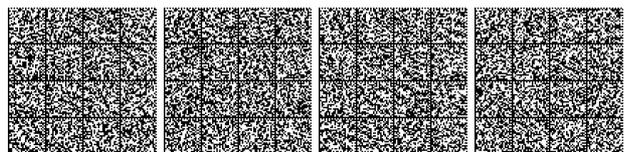
Veneto - Unità operativa VIA nota 3 dicembre 2018 prot. 490838; F.010 e F.011 - Provincia di Vicenza - deliberazione del Consiglio provinciale n. 42 del 12 dicembre 2017).

56. predisporre un abaco delle tipologie di barriere acustiche, in relazione all'ambito di installazione ed ai vincoli di esercizio della linea, prevedendo, ad esempio, in prossimità della buffer-zone UNESCO e nei pressi delle abitazioni, la possibilità di adottare barriere di tipo trasparente o comunque in armonia con l'ambiente interessato (F.013 - Provincia di Vicenza - deliberazione del Consiglio provinciale n. 42 del 12 dicembre 2017; G.038 - Comune di Vicenza - delibera n. 51 del 14 dicembre 2017 P.G. n. 172034). Dovrà essere, altresì, prodotta una tavola di simulazione «3D» dell'impatto delle barriere sull'edificato e, in particolare, nelle aree adiacenti la buffer zone individuata per i siti sottoposti a tutela UNESCO (G.037 - Comune di Vicenza - delibera n. 51 del 14 dicembre 2017 P.G. n. 172034).

57. con riferimento alla linea TPL:

assicurare la perfetta connessione tra l'infrastruttura oggetto del progetto dell'Attraversamento di Vicenza e i veicoli secondo la tipologia che verrà indicata dal Comune di Vicenza rimanendo a carico di quest'ultimo il loro approvvigionamento (G.008 - Comune di Vicenza - delibera n. 51 del 14 dicembre 2017 P.G. n. 172034);

in viale Margherita, verificare, anche in base allo sviluppo della progettazione urbanistica, la preferenza per un tracciato rettilineo in direzione ovest, senza la necessità di percorrere la strada in ansa del fiume Retrone (G.014 - Comune di Vicenza - delibera n. 51 del 14 dicembre 2017 P.G. n. 172034);

in viale Giuriolo, verificare, anche in base alle scelte di regolazione della circolazione, la preferenza per le corsie di transito TPL in centro strada, con marciapiedi ai lati, anziché la sezione prevista in progetto (G.015 - Comune di Vicenza - delibera n. 51 del 14 dicembre 2017 P.G. n. 172034);

a titolo di misura di compensazione, nel nodo Quadri-Pace-Padova-Trissino, realizzare un tracciato rettilineo in direzione est, parallelo a quello garantito in direzione ovest, attraverso una rivisitazione dell'intersezione stradale esistente (G.016 - Comune di Vicenza - delibera n. 51 del 14 dicembre 2017 P.G. n. 172034);

in zona Stanga, verificare la possibilità di adottare una soluzione progettuale che elimini la doppia stretta curva tra viale della Pace e via della Stanga (G.017 - Comune di Vicenza - delibera n. 51 del 14 dicembre 2017 P.G. n. 172034;

porre particolare attenzione architettonico-compositiva alle fermate che si collocano in ambiti monumentali e all'interno della bufferzone UNESCO, come ad es. la F11-Levà degli Angeli (G.021 - Comune di Vicenza - delibera n. 51 del 14 dicembre 2017 P.G. n. 172034);

garantire, per tutte le fermate la totale eliminazione di barriere architettoniche sia in banchina sia intorno, in modo da consentire il raggiungimento della banchina (attraversamenti pedonali e relativi marciapiedi). L'accessibilità universale deve garantire condizioni EBA per tutte le disabilità (motorie e visive) (G.022 - Comune di Vicenza - delibera n. 51 del 14 dicembre 2017 P.G. n. 172034);

verificare, la possibilità di prevedere banchine di fermata tali da assicurare il servizio in fermata anche da parte dei veicoli TPL non filoviari attualmente in uso sulla rete di Vicenza (G.025 - Comune di Vicenza - delibera n. 51 del 14 dicembre 2017 P.G. n. 172034).

58. Prevedere, lo spostamento del capolinea ad ovest all'interno dell'area interclusa in prossimità del sottopasso tra via dell'Oreficeria e S.R. n. 11, con prolungamento di uno dei due sottopassi di fermata fiera per consentire la connessione del capolinea così strutturato con la zona industriale ed il quartiere fieristico. Valutare, inoltre, la possibilità di realizzare anche un'area di sosta e prevedere, infine, la realizzazione degli interventi puntuali di protezione idraulica che si rendessero necessari per l'attuazione dello spostamento del suddetto capolinea (G.026 G.048 G.055- Comune di Vicenza - delibera n. 51 del 14 dicembre 2017 P.G. n .172034; U.002 - nota prot. n. 0060317/17 del 12 dicembre 2017) quale opera di compensazione, al fine di consentire la piena funzionalità dell'itinerario tra la S.R. n. 11 e via dell'Oreficeria, attraverso il nuovo sottopasso e con funzioni sostitutive del viadotto di Ponte Alto durante le fasi di demolizione e rifacimento di quest'ultimo, prevedere la realizzazione di una rotatoria dal diametro di almeno 50 m, all'intersezione tra viale della Scienza e via dell'Oreficeria (G.054 - Comune di Vicenza - delibera n. 51 del 14 dicembre 2017 P.G. n. 172034).

59. In relazione alla nuova rotatoria tra via dell'Industria e via dell'Arsenale procedere con una più attenta verifica progettuale degli spazi necessari, anche per limitare l'impatto sulle attività produttive limitrofe, prevedendo in alternativa la regolazione semaforica dell'intersezione (G.059 - Comune di Vicenza - delibera n. 51 del 14 dicembre 2017 P.G. n. 172034).

60. Relativamente alla pista ciclabile del nodo Ferretto de' Ferretti, da e per la stazione, prevedere una leggera variazione del percorso della medesima attraverso la realizzazione di una rampa di collegamento tra la pista ciclabile da/per la stazione e la pista ciclabile Ferreto de' Ferretti, al fine di limitare il tratto completamente interrato previsto in progetto preliminare ed eliminare l'attraversamento ciclabile sulla nuova viabilità. La sezione deve essere portata ad almeno 4 m di larghezza utile e 3 m di altezza utili (G.061- Comune di Vicenza - delibera n. 51 del 14 dicembre 2017 P.G. n. 172034).

61. Relativamente al Cavalcavia Maganza valutare, a seguito di approfondimenti strutturali, la possibilità di ridurre lo spessore dell'impalcato e, quindi, della pendenza delle rampe lato via Maganza (G.066 - Comune di Vicenza - Delibera n. 51 del 14 dicembre 2017 P.G. n .172034). Valutare, inoltre, la possibilità di ridurre le pendenze del percorso ciclo-pedonale affiancato e l'inserimento di marciapiedi affiancati alla pista ciclabile (G.065 - Comune di Vicenza - delibera n. 51 del 14 dicembre 2017 P.G. n. 172034).

62. Relativamente al Nodo di Viale Roma:

approfondire le soluzioni progettuali relative gli attraversamenti pedonali e ciclabili delle viabilità compresa tra rotatoria Parcheggio FS e rotatoria Milano in modo da garantire l'accessibilità alla stazione anche in provenienza dai quadranti ovest e nord-ovest della città (G.067 - Comune di Vicenza - delibera n. 51 del 14 dicembre 2017 P.G. n. 172034);

valutare per il nuovo sottopasso realizzato fronte l'attuale fabbricato viaggiatori, un diverso percorso della connessione ciclabile per evitare che le relazioni tra il sottopasso di viale Roma e il piazzale della Stazione siano eccessivamente allungate e, quindi, poco appetibili (G.068 - Comune di Vicenza - delibera n. 51 del 14 dicembre 2017 P.G. n. 172034);

valutare il possibile miglioramento dell'accessibilità al parcheggio per biciclette in relazione alla connessione rappresentata dal sottopassaggio ciclopedonale su viale Roma (G.069 - Comune di Vicenza - delibera n. 51 del 14 dicembre 2017 P.G. n. 172034);

risolvere i conflitti tra pedoni e biciclette in ambito di sottopasso viale Roma, incrementando la sezione a 4 m in modo da consentire la ripartizione del flusso pedonale da quello ciclabile (G.070 - Comune di Vicenza - delibera n. 51 del 14 dicembre 2017 P.G. n. 172034);

concordare con l'Amministrazione comunale i necessari approfondimenti da effettuare, anche con l'ausilio di microsimulazioni, per la verifica funzionale del sistema della mobilità tra rotatoria Parcheggio FS e viale Venezia (G.071 - Comune di Vicenza - Delibera n. 51 del 14 dicembre 2017 P.G. n. 172034).

63. La progettazione architettonica della stazione di viale Roma e degli spazi esterni di pertinenza, compresi il parcheggio delle auto e le fermate del TPL, dovrà essere oggetto di particolari attenzioni in quanto, oltre a garantire la funzionalità ed il comfort per tutti gli utilizzatori del luogo, dovrà garantire un inserimento architettonico-paesaggistico coerente e in armonia con i valori tutelati dall'UNESCO, anche attraverso un processo di coinvolgimento del Comune di Vicenza (G.075 - Comune di Vicenza - delibera n. 51 del 14 dicembre 2017 P.G. n. 172034).

64. Relativamente alla Pista ciclabile viale Roma rampa lato Campo marzo, prevedere un ampliamento della larghezza prevista in progetto preliminare, anche a discapito della rimanente sezione di marciapiede che può essere posta al minimo di 1,50 m (G.077 - Comune di Vicenza - delibera n. 51 del 14 dicembre 2017 P.G. n. 172034).

65. Quale opera di compensazione, prevedere la rettifica della doppia curva del tracciato del filobus attraverso l'attuale campo da calcio della Stanga e prevedere il suo contestuale spostamento e rifacimento (inclusi gli spogliatoi) nell'area che risulterebbe interclusa posta a sud della linea ferroviaria e a nord del nuovo tratto di via Martiri delle Foibe. Inoltre, sempre quale opera di compensazione dovrà essere prevista, in luogo del campo da calcio esistente, la realizzazione di un parcheggio a servizio della fermata filobus già prevista in progetto preliminare (G.080 - Comune di Vicenza - delibera n. 51 del 14 dicembre 2017 P.G. n. 172034).

66. Quale opera di compensazione, in prossimità del capolinea TPL di Vicenza est, dovrà essere realizzato un collegamento ciclopedonale tra l'area del capolinea TPL/parcheggio interscambio con l'area commerciale posta a est di viale della Serenissima (G.082 - Comune di Vicenza - delibera n. 51 del 14 dicembre 2017P.G. n. 172034).

67. Relativamente alla realizzazione della Cassa di Espansione in Comune di Sovizzo, prevedere l'innalzamento di via Vigo mediante una

variazione plano-altimetrica del suo attuale tracciato al fine di portarla alla medesima quota prevista in progetto per l'adiacente argine. Prevedere, inoltre, le conseguenti modifiche plano-altimetriche ai tratti di strada provinciale su cui via Vigo si innesta. (J.001 - Comune di Sovizzo - nota prot. n. 13963 dell'8 novembre 2017).

68. Prevedere, differentemente dalla soluzione del progetto preliminare, la localizzazione della SSE nell'area individuata dal Comune di Torri di Quartesolo posta nelle immediate vicinanze del cavalcaferrovia di via Borsellino. Tale diversa localizzazione comporta tuttavia una revisione del tracciato dell'elettrodotto di alimentazione della SSE con una nuova soluzione di connessione AT che dovrà essere sviluppata in coerenza con quella indicata dal Comune di Torri di Quartesolo, previo concordamento ed approvazione da parte di Terna S.p.a. (K.001 - Comune Di Torri di Quartesolo - delibera n. 67 del 16 novembre 2017).

69. La nuova linea ferroviaria dovrà mantenere la continuità dello scolo Ferrovia attraverso la conservazione della sezione esistente o, in caso di tombinamento, la realizzazione di dimensioni adeguate (L.001 - Consorzio APV - nota prot. n. 14149 del 24 novembre 2017).

70. Prevedere un rivestimento con pietrame delle sponde in destra Roggia Dioma nei tratti immediatamente a monte e a valle dell'attraversamento ferroviario (L.003 - Consorzio APV - nota prot. n. 14149 del 24 novembre 2017).

71. Procedere alla progettazione delle risoluzioni delle interferenze riscontrate mediante il coinvolgimento degli Enti gestori dei servizi (Viaqua - Nota n. 2077 del 16 febbraio 2018; Snam Rete Gas - note prott. 1586 del 14 dicembre 2017 e 1580 del 12 dicembre 2017; Acegas Aps Amga S.p.a. - nota prot. n. 0139265 del 12 dicembre 2017; SAR Servizi A Rete - Nota prot. AIM prec. del 22 novembre 2017; Terna Rete Italia nota prot. n. 0006362 del 12 dicembre 2017; Ministero Difesa Comando C4 Difesa - nota prot. n. 21095 del 1 dicembre 2017; Ministero Difesa Comando Forze Operative nord nota prot. n. 19774 del 7 marzo 2018).

PROGETTAZIONI DI CARATTERE GENERALE

72. Considerato che il progetto si colloca all'interno degli interventi di realizzazione della più estesa linea ferroviaria AV/AC Torino-Venezia, dovrà essere attivato per l'Attraversamento di Vicenza, un Tavolo tecnico di coordinamento diretto dalla Regione del Veneto e finalizzato a:

condividere i contenuti del Piano di monitoraggio e verificarne i risultati;

verificare il piano delle compensazioni.

Il suddetto Tavolo tecnico di coordinamento, i cui costi di funzionamento saranno a valere sulle somme per opere compensative previste nel Quadro economico di progetto, dovrà prevedere la partecipazione degli enti locali interessati dall'opera e dei soggetti con competenza su temi paesaggistici e sanitari che non rientrano tra le competenze dell'Agenzia per la prevenzione e la protezione ambientale, ma che sono oggetto di monitoraggio periodico da parte del proponente (B.017 - parere Regione del Veneto - Unità operativa VIA nota prot. n. 490838 del 3 dicembre 2018).

73. In coerenza con i futuri sviluppi tecnologici dei sistemi TPL a trazione elettrica, a seguito dell'approvazione del progetto definitivo dell'Attraversamento di Vicenza, procedere con la sottoscrizione di uno specifico accordo/protocollo d'intesa tra RFI, Comune di Vicenza, Regione del Veneto, ed il Consorzio Iricav Due, volto a disciplinare gli impegni e gli obblighi tra le parti in merito al finanziamento ed attuazione della nuova linea TPL. Nello specifico, la convenzione disciplinerà, inoltre, che la realizzazione della parte infrastrutturale della nuova linea TPL prevista nel progetto preliminare dell'Attraversamento di Vicenza, per i soli tratti non interferenti con le opere ferroviarie, sarà realizzata a cura del Comune di Vicenza con contributo economico omnicomprensivo da parte di RFI nel rispetto delle somme disponibili nel quadro economico per tale intervento TPL. La realizzazione delle parti infrastrutturali interferenti con la realizzazione della linea AV/AC rimarranno in capo al soggetto realizzatore del progetto ferroviario con limiti di intervento che saranno definiti in dettaglio nell'ambito della suddetta convenzione (G.008 - Comune di Vicenza - delibera n. 51 del 14 dicembre 2017 P.G. n .172034).

74. Stipulare, tra la concessionaria autostradale e il soggetto aggiudicatore, prima dell'avvio dei lavori, un'apposita convenzione, che dovrà essere approvata dal concedente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - DGVCA, per regolamentare:

a. tutti gli interventi per la collocazione/spostamento di sopraservizi (elettrodotti) e sottoservizi previsti in attraversamento dell'infrastruttura autostradale e/o in parallelismo all'interno della fascia di rispetto;

b. i progetti degli interventi di spostamento e adeguamento dei sottoservizi in corrispondenza delle pertinenze autostradali;

c. le occupazioni provvisorie di aree di Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova S.p.a. (A4 Autostrada BS-VR-VI-PD) e gli aspetti patrimoniali definitivi;

d. le opere afferenti i manufatti posti nella fascia di rispetto autostrada/e ovvero, se successive, mediante atto istruttorio presso l'ente concedente;

e. il sistema di monitoraggio per le lavorazioni dalle quali derivi il rischio di indurre cedimenti alla piattaforma, alle strade e ai relativi manufatti in gestione alla concessionaria autostradale;

f. la realizzazione delle linee telematiche di protezione al fine di evitare qualsiasi disservizio conseguente a guasti dei collegamenti telematici a servizio degli impianti autostradali, che possano accidentalmente verificarsi durante le lavorazioni;

g. le fasi esecutive che prevedono chiusure e/o limitazioni al traffico in transito lungo la viabilità interferita dei raccordi esterni;

(Q.001, Q.002, Q.003, Q.004, Q.005, Q.006, Q.007, Q.008, Q.009, Q.021, Q.024, Q.025, Q.042 - A4 Autostrada BS-VR-VI-PD - nota prot. 17737/17 del 7 dicembre 2017; Z.001 - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Direzione generale per la vigilanza concessioni autostradali - nota prot. n. 24825 dell'8 ottobre 2020).

75. Nella fase di progettazione definitiva e, in generale, nella realizzazione dell'opera:

le tecniche costruttive, le lavorazioni eseguite ed i materiali utilizzati devono contemplare ogni predisposizione ed accorgimento necessario a garantire l'assenza di sollevamenti e/o cedimenti dei rilevati stradali, delle opere d'arte e dei manufatti in genere (Q.010 A4 Autostrada BS-VR-VI-PD - nota prot. n. 17737/17 del dicembre 2017). Inoltre, per tutte le lavorazioni dalle quali derivi il rischio di indurre cedimenti alla piattaforma stradale ed ai relativi manufatti in gestione ad Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova S.p.a., deve essere previsto un sistema di monitoraggio da concordare con la concessionaria ed il Concedente autostradale (Q.011 A4 Autostrada BS-VR-VI- PD - nota prot. n. 17737/17 del 7 dicembre 2017);

all'interno della proprietà Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.a. deve essere prevista la rimozione delle opere provvisionali necessarie per la costruzione della linea ferroviaria affinché le stesse non costituiscano limitazione o impedimento per eventuali successivi interventi sui sedimi stradali (Q.012 Q.017 A4 Autostrada BS-VR-VI-PD - nota prot. n. 17737/17 del 7 dicembre 2017);

ogni intervento deve essere corredato da tutte le opere di completamento e finitura stradale necessarie, quali sicurvia, reti di protezione sull'intera lunghezza di viadotti e sovrappassi, alloggiamenti per cavidotti e sottoservizi esistenti, segnaletica orizzontale e verticale, secondo la normativa vigente e preventivamente valutate dagli uffici competenti della concessionaria autostradale (Q.013 A4 Autostrada BS-VR-VI-PD - nota prot. n. 17737/17 del 7 dicembre 2017);

tutte le nuove opere d'arte sovrapassanti la viabilità in gestione e relative aree di pertinenza di Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.a. dovranno essere dotate di reti di protezione laterale di altezza complessiva pari a 3,50 m comprensiva dell'aggetto in sommità e maglia della rete non superiore a 3x3 cm. La fascia di base dovrà essere cieca nel caso di reti di protezione su competenze della linea AV/AC (Q.014 A4 Autostrada BS-VR-VI-PD - nota prot. n. 17737/17 del 7 dicembre 2017);

andranno garantite dimensioni dei cordoli laterali delle opere d'arte tali da permettere il posizionamento delle reti di protezione ad una distanza non inferiore alla distanza di lavoro dei dispositivi di ritenuta, tenendo anche conto della larghezza di intrusione del veicolo, inoltre, tali da consentire il passaggio pedonale tra rete di protezione e barriera di sicurezza (Q.015 A4 Autostrada BS-VR-VI-PD - nota prot. n. 17737/17 del 7 dicembre 2017);

è necessario il mantenimento dei canali di scolo, dei tombini e di tutti gli elementi costituenti il sistema di raccolta e smaltimento delle acque di piattaforma esistenti (Q.018 A4 Autostrada BS-VR-VI-PD - nota prot. n. 17737/17 del 7 dicembre 2017);

va garantito l'accesso ed il passaggio per provvedere alla manutenzione delle aree verdi di pertinenza (Q.019 A4 Autostrada BS-VR-VI-PD - nota prot. n. 17737/17 del 7 dicembre 2017);

dovrà essere sempre consentito il transito dei veicoli da e per i caselli autostradali di Vicenza ovest e di Vicenza est avendo cura di non ridurre l'attuale livello di servizio dell'infrastruttura viaria (Q.020 A4 Autostrada BS-VR-VI-PD - nota prot. n. 17737/17 del 7 dicembre 2017);
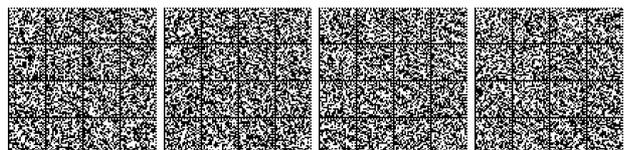
al fine di ridurre il disagio dell'utenza autostradale diretta o proveniente dalla Autostrada A4, verificare la possibilità di evitare la contemporaneità degli interventi previsti nei due nodi viari di Vicenza ovest e Vicenza est (Q.021 A4 Autostrada BS-VR-VI-PD - nota prot. n. 17737/17 del 7 dicembre 2017);

la segnaletica dei cantieri eventualmente previsti nei tratti di competenza di Autostrada BS-PD S.p.a. dovrà essere conforme al manuale «Norme di sicurezza per l'esecuzione di lavori sull'autostrada in presenza di traffico» (M.O. 01 S.M. rev. 05) edizione febbraio 2014 e successive modificazioni (Q.023 A4 Autostrada BS-VR-VI-PD - nota prot. n. 17737/17 del 7 dicembre 2017).

76. I progetti di risoluzione delle seguenti interferenze censite dal Concessionario A4 Autostrada BS-VR-VI-PD, dovranno tenere conto di quanto rappresentato dal medesimo (da Q.026 a Q.040 - A4 Autostrada BS-VR-VI-PD - nota prot. n. 17737/17 del 7 dicembre 2017):

interferenza n. 1.1 - NV05 - Asse viario del Sole - Viale degli scaligeri. Cavalcaferrovia Scaligeri IV01B e relative rampe di approccio;

interferenza n. 1.2 - NV05 - Asse viario via del Sole - viale degli Scaligeri. Ponte sulla Dioma IV02 lungo il ramo di svincolo di collegamento verso l'asse viario S.R.11 - viale San Lorenzo;

interferenza n. 1.3 - NV05 - Asse viario via del Sole - viale degli Scaligeri. Svincolo di collegamento (MCL) da viale degli Scaligeri verso l'asse viario S.R.11 - viale San Lazzaro;

interferenza n. 1.4 - NV05 - Asse viario via del Sole - viale degli Scaligeri. Svincolo di collegamento (MCJ) dall'asse viario S.R. n. 11 - viale San Lazzaro verso viale degli Scaligeri viale San Lazzaro;

interferenza n. 1.6 - Rotatoria di interconnessione (MCC) dell'asse viario S.R.11 - viale San Lazzaro (NV06) con l'asse viario viale dell'Oreficeria (NV02).

PARTE SECONDA

RACCOMANDAZIONI

a) Valutare la possibilità di anticipare la realizzazione delle opere di mitigazione ambientale rispetto alla realizzazione delle opere in argomento (B.014 - parere Regione del Veneto - Unità operativa VIA nota 3 dicembre 2018 prot.490838).

b) Durante le fasi di cantierizzazione dei lavori ferroviari, stradali e filoviari dovrà essere garantita la continuità del servizio di trasporto pubblico di linea, senza pregiudizio per l'accessibilità alle fermate da parte del pubblico e senza peggioramento dei tempi di viaggio. Eventuali deviazioni dovranno sempre essere concordate, sia con l'amministrazione provinciale che con SVT (F.003 - Provincia di Vicenza - deliberazione del Consiglio provinciale n. 42 del 12 dicembre 2017).

c) Prevedere che in sede di progettazione e attuazione degli interventi sulle infrastrutture stradali sia considerata, laddove possibile e coerente con la programmazione della mobilità, la realizzazione di misure regolatrici e sistemi di regolazione del traffico che privilegino il movimento dei veicoli adibiti al trasporto pubblico di linea (F.004 - Provincia di Vicenza - deliberazione del Consiglio provinciale n. 42 del 12 dicembre 2017).

d) Nello sviluppo del progetto dovrà essere data particolare rilevanza alla perfetta funzionalità dei percorsi ciclabili di accesso ai servizi ferroviari. Tutte le nuove opere infrastrutturali riguardanti la mobilità urbana, nonché tutte le modifiche indotte sulla viabilità esistente, dovranno sempre risolvere anche il tema della permeabilità pedonale e ciclabile; è quindi necessaria una particolare attenzione nello sviluppo del progetto definitivo (G.001 - Comune di Vicenza - delibera n. 51 del 14 dicembre 2017 P.G. n. 172034).

e) In merito al servizio TPL, nella fase realizzativa, sviluppare una fasizzazione degli interventi tale da garantire la costante funzionalità del servizio (G.076 - Comune di Vicenza - delibera n. 51 del 14 dicembre 2017 P.G. n. 172034).

f) Relativamente al tracciato TPL su viale della Pace, prevedere una progettazione complessiva della sede stradale per dare priorità al trasporto pubblico, con attenzione per le aree di sosta, le attività commerciali e gli accessi alle laterali (G.078 - Comune di Vicenza - delibera n. 51 del 14 dicembre 2017 P.G. n. 172034).

g) Relativamente al Nodo Ca' Balbi, il profilo del viadotto nonché la geometria e localizzazione degli svincoli, in particolare, le rotatorie, devono essere approfonditi, nel corso del progetto definitivo, al fine di ottimizzare l'uso del suolo e ridurre le interferenze con lo stato di fatto. Inoltre, prevedere che la realizzazione delle opere avvenga con fasi che consentano la minimizzazione degli impatti viari e che il coordinamento e la programmazione degli interventi sia effettuata di concerto con l'amministrazione comunale (G.081 - Comune di Vicenza - delibera n. 51 del 14 dicembre 2017 P.G. n. 172034).

h) In merito all'interferenza «n. 2.1 - NV12 - Asse viario viale Camisano / viale Serenissima», censita dal Concessionario A4 Autostrada BS-VR-VI-PD, valutare la possibilità di coordinare gli interventi previsti nell'ambito del progetto dell'Attraversamento di Vicenza in corrispondenza dei «nodo di Vicenza est» e «nodo di Vicenza ovest», al fine di evitare la sovrapposizione di lavorazioni che causerebbe la contemporanea congestione di entrambi nodi/caselli autostradali (Q.043 - A4 Autostrada BS-VR-VI-PD - nota prot. n. 17737/17 del 7 dicembre 2017).

i) Per tutte le infrastrutture stradali, interessate da interventi modificativi, si ritiene necessario dettagliare per mezzo di appropriati elaborati grafici, lo stato attuale della viabilità in esercizio. Ciò, potrà consentire di riconoscere l'appropriatezza delle caratteristiche di classifica indicate nelle previsioni di progetto, nonché di effettuare e documentare le valutazioni e le verifiche richieste dalla normativa vigente (S.001 -CSLP nota prot. n. 71/2017 - Seduta del 25 gennaio 2019).

j) Per le sezioni stradali modificate, si ritiene opportuno esaminare e risolvere il problema della canalizzazione delle acque di piattaforma che, a causa delle variazioni introdotte, potrebbe presentare specifici problemi riguardo a quote, pendenze e opere di recapito (S.002 - CSLP nota prot. n. 71/2017 - Seduta del 25 gennaio 2019).

k) Per quanto attiene all'infrastruttura per il TPL, si ritiene indispensabile integrare la documentazione tecnica di progetto, con elaborati specifici che ne rappresentino il tracciamento plano-altimetrico, i profili e le sezioni. Ciò, anche al fine di valutare in maniera attendibile la compatibilità dell'infrastruttura con le preesistenze e la sua fattibilità alla luce della normativa (S.005 - CSLP nota prot. n. 71/2017 - Seduta del 25 gennaio 2019).

l) In merito all'infrastruttura per il TPL, si deve evitare la soluzione progettuale in cui le corsie riservate sono state collocate al centro della carreggiata, in quanto tale soluzione non risulta conforme a quanto disposto dal punto 3.4.2 del decreto ministeriale n. 6792 del 5 novembre 2001 (norma cogente) (S.006 - CSLP nota prot. n. 71/2017 - Seduta del 25 gennaio 2019).

m) Relativamente al parcheggio a servizio della stazione si ritiene venga integrata la documentazione progettuale con elaborati grafici opportuni e dettagliati, con particolare riferimento alle rampe per l'accesso e l'uscita dal piano interrato, alle esigenze di compartimentazione antincendio e alle relative predisposizioni di sicurezza. Ciò, infatti, risulta necessario anche al fine di valutare in maniera attendibile la fattibilità e compatibilità dell'opera con le norme tecniche applicabili (S.007 - CSLP nota prot. n. 71/2017 - Seduta del 25 gennaio 2019).

n) È opportuno che, durante le successive fasi progettuali, il livello di falda venga monitorato con continuità nel tempo per valutarne l'oscillazione stagionale (S.008, S.013 - CSLP nota prot. n. 71/2017 - Seduta del 25 gennaio 2019).

o) Si ritiene opportuno che nella successiva fase progettuale venga meglio approfondita la caratterizzazione sismica della zona, con particolare riferimento ai pericoli di liquefazione dei terreni di fondazione (S.010 - CSLP nota prot. n. 71/2017 - Seduta del 25 gennaio 2019).

p) In relazione alla realizzazione dei nuovi rilevati in affiancamento e per l'ampliamento di quelli esistenti, si ritiene opportuno prevedere il monitoraggio dei cedimenti dei rilevati, delle opere e dei manufatti in adiacenza (S.011 - CSLP nota prot. n. 71/2017 - Seduta del 25 gennaio 2019).

q) Nella successiva fase progettuale si ritiene opportuno approfondire la scelta relativa alla tipologia di fondazione da adottare per le opere principali anche in considerazione della presenza di falde in pressione nella zona di intervento (S.012 - CSLP nota prot. n. 71/2017 - Seduta del 25 gennaio 2019).

r) A tergo delle spalle dei ponti in progetto, per ovviare alla mancanza di continuità delle piste di accesso, si ritiene opportuno prevedere la realizzazione di scatolari di dimensioni adeguate alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria (S.014 - CSLP nota prot. n. 71/2017 - Seduta del 25 gennaio 2019).

s) Ad esclusione degli impianti strettamente «ferroviari», con particolare riferimento al parcheggio interrato a servizio della stazione ferroviaria dovrà essere svolta una verifica preliminare di rispondenza alla normativa antincendio (S.019 - CSLP nota prot. n. 71/2017 - Seduta del 25 gennaio 2019).

t) Nella successiva fase, laddove sia coerente con l'affidamento a *General Contractor*, produrre uno specifico disciplinare descrittivo e prestazionale relativamente ad eventuali lavorazioni particolari previste nel progetto in esame (S.020 - CSLP nota prot. n. 71/2017 - Seduta del 25 gennaio 2019).

21A01290

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

DELIBERA 25 febbraio 2021.

Modificazioni alla delibera del 22 dicembre 2020, recante «Istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza».

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante «Disciplina delle forme pensionistiche complementari» (di seguito: decreto n. 252/2005), come modificato dal decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147 (di seguito: decreto n. 147/2018);

Vista la direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali;

Visto l'art. 19, comma 2, lettera *g)*, n. 3), del decreto n. 252/2005, nella parte in cui attribuisce alla COVIP il compito di dettare disposizioni volte all'applicazione di regole comuni per tutte le forme pensionistiche complementari, relativamente alle informazioni generali sulla forma pensionistica complementare, alle informazioni ai potenziali aderenti, alle informazioni periodiche agli aderenti, alle informazioni agli aderenti durante la fase di prepensionamento e alle informazioni ai beneficiari durante la fase di erogazione delle rendite elaborando, a tal fine, appositi schemi;

Visto l'art. 18, comma 5, del decreto n. 252/2005, in base al quale i regolamenti, le istruzioni di vigilanza e i provvedimenti di carattere generale, adottati dalla COVIP per assolvere i compiti di cui all'art. 19, sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino della COVIP;

Vista la propria deliberazione del 22 dicembre 2020, con la quale sono state adottate le «Istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza»;

Vista la comunicazione del 15 febbraio 2021 con la quale le associazioni rappresentative degli operatori del settore hanno richiesto la proroga di alcuni termini previsti in sede di prima applicazione della deliberazione di cui sopra, anche avuto riguardo all'attuale periodo emergenziale;

Rilevata l'opportunità di modificare i termini di prima applicazione di alcune disposizioni della deliberazione del 22 dicembre 2020 sopra citata, così da agevolarne l'adeguamento uniforme da parte delle forme pensionistiche complementari e dei soggetti istitutori di forme pensionistiche complementari;

Visto l'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante «Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari»;

Ritenuto di non dover sottoporre la presente deliberazione a pubblica consultazione in quanto volta meramente a prorogare i termini entro i quali le forme pensionistiche complementari e i soggetti istitutori di forme pensionistiche complementari sono tenuti a adeguarsi ad alcune delle disposizioni adottate dalla COVIP con la deliberazione del 22 dicembre 2020 sopra citata;

Delibera

di apportare le seguenti modificazioni alla propria deliberazione del 22 dicembre 2020:

a) alla lettera *b)* della deliberazione le parole: «fatta eccezione per quanto riportato nelle seguenti lettere *c)*, *d)*, *e)* e *f)*» sono sostituite dalle seguenti: «fatta eccezione per quanto riportato nelle seguenti lettere *c)*, *d)*, d-*bis*), d-*ter*), d-*quater*), *e)* e *f)*»;

b) alla lettera *c)* della deliberazione è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dal 1° maggio 2021 e fino ai termini indicati dai periodi precedenti possono continuare ad essere utilizzati, per la raccolta delle adesioni, i documenti informativi già in uso alla data del 30 aprile 2021, redatti sulla base delle deliberazioni e delle circolari COVIP di cui alla lettera *g)*, numeri 3), 4), 5), 6), 10), 11) e 18) e le previsioni e disposizioni, in materia di nota informativa, contenute nelle deliberazioni e circolari COVIP, di cui alla lettera *h)* della presente deliberazione»;

c) la lettera *d)* della deliberazione è sostituita dalla seguente:

«*d)* per l'anno 2021, l'informativa periodica agli aderenti è trasmessa entro il 31 luglio 2021, in conformità alle disposizioni relative al "Prospetto delle prestazioni pensionistiche - fase di accumulo", contenute nella sezione IV delle allegate "Istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza"»;

d) dopo la lettera *d)* della deliberazione sono inserite le seguenti lettere:

«d-*bis*) le disposizioni relative al "Prospetto in caso di liquidazione di prestazioni diverse dalla rendita", contenute nella sezione IV delle allegate "Istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza", si applicano a decorrere dal 31 luglio 2021, con riferimento alle liquidazioni effettuate a partire da tale data. Alle liquidazioni di prestazioni effettuate anteriormente alla predetta data continuano a trovare applicazione le previsioni di cui alla deliberazione COVIP del 22 luglio 2010, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 11 agosto 2010, n. 186, recante "Disposizioni in materia di comunicazioni agli iscritti", e successive modificazioni;

d-*ter*) le previsioni relative al "Prospetto in caso di liquidazione di prestazione in rendita", contenute nella sezione IV delle allegate "Istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza", si applicano a decorrere dal 31 luglio 2021, con riferimento alle conversioni in rendita effettuate a partire da tale data;

d-*quater*) le previsioni relative al "Prospetto delle prestazioni pensionistiche - fase di erogazione", contenu-

te nella sezione IV delle allegate “Istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza”, si applicano a decorrere dal 31 luglio 2021»;

e) alla lettera *e)* della deliberazione è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«I documenti, le informazioni e gli strumenti individuati dalla citata sezione VI, al paragrafo 3.1, devono essere oggetto di pubblicazione sul sito web - area pubblica entro il 31 luglio 2021, ad eccezione delle informazioni in materia di trasparenza della politica di impegno e degli elementi della strategia di investimento azionario dei fondi pensione, di cui al regolamento COVIP del 2 dicembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 dicembre 2020, n. 310, la cui pubblicazione resta fissata al 28 febbraio 2021»;

f) alla lettera *g)* della deliberazione, prima delle parole: «dalla data del 1° maggio 2021» sono inserite le seguenti: «fermo restando quanto previsto dalla lettera *c)*, quarto periodo, e dalla lettera d-*bis*), secondo periodo,»;

g) alla lettera *h)* della deliberazione, prima delle parole: «dalla data del 1° maggio 2021» sono inserite le seguenti: «fermo restando quanto previsto dalla lettera *c)*, quarto periodo,».

Roma, 25 febbraio 2021

Il Presidente: PADULA

Il segretario: TAIS

21A01275

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «IG Vena»

Estratto determina A.A.M./P.P.A. n. 121/2021 del 19 febbraio 2021

Descrizione del medicinale, attribuzione numeri A.I.C., adeguamento della descrizione delle confezioni già autorizzate alla descrizione delle nuove confezioni: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale IG VENA (A.I.C. 025266) anche nelle forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni di seguito indicate:

A.I.C. n. 025266192 - «50 g/l soluzione per infusione» 2 x (1 flaconcino da 10 g/200 ml + appendino estendibile);

A.I.C. n. 025266204 - «50 g/l soluzione per infusione» 3 x (1 flaconcino da 10 g/200 ml + appendino estendibile).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Composizione:

principio attivo: immunoglobulina umana normale.

Titolare A.I.C.: Kedrion S.p.a.

Procedura europea: IT/H/0130/001/IB/118/G.

Codice pratica: C1B/2020/2131.

Si modificano, inoltre, le descrizioni delle confezioni già autorizzate, come segue:

da:

A.I.C. n. 025266141 «50 g/l soluzione per infusione» 1 flaconcino da 20 ml;

A.I.C. n. 025266154 «50 g/l soluzione per infusione» 1 flaconcino da 50 ml + appendino estendibile;

A.I.C. n. 025266166 «50 g/l soluzione per infusione» 1 flaconcino da 100 ml + appendino estendibile;

A.I.C. n. 025266178 «50 g/l soluzione per infusione» 1 flaconcino da 200 ml + appendino estendibile;

a:

A.I.C. n. 025266141 «50 g/l soluzione per infusione» 1 flaconcino da 1 g/20 ml;

A.I.C. n. 025266154 «50 g/l soluzione per infusione» 1 flaconcino da 2,5 g/50 ml + appendino estendibile;

A.I.C. n. 025266166 «50 g/l soluzione per infusione» 1 flaconcino da 5 g/100 ml + appendino estendibile;

A.I.C. n. 025266178 «50 g/l soluzione per infusione» 1 flaconcino da 10 g/200 ml + appendino estendibile.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classificazione: classe C-nn.

Classificazione ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: OSP (Uso riservato agli ospedali, alle cliniche e alle case di cura. Vietata la vendita al pubblico).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: la presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

21A01218

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ioflupane (^{123}I) Rotop»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 25/2021 del 24 febbraio 2021

Procedura europea DE/H/6125/001/E/001.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: IOFLUPANE (^{123}I) ROTOP nella forma e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: ROTOP Radiopharmacy GmbH con sede e domicilio fiscale in Bautzner Landstraße 400 - 01328 Dresda - Germania.

Confezione: «74 Mbq/ml soluzione iniettabile» 2,5 ml in flaconcino in vetro da 10 ml - A.I.C. n. 049077011 (in base 10) 1GTQSM (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: sette ore dalla data e ora di riferimento dichiarate sull'etichetta.

Condizioni particolari di conservazione:

questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione;

i radiofarmaci devono essere conservati in conformità alla normativa nazionale in vigore riguardante i materiali radioattivi.

Composizione: ogni flaconcino monodose da 2,5 ml contiene 185 MBq di ioflupane (^{123}I) (intervallo di attività specifica da 2,5 a 4,5 x 10^{14} Bq/mmol) alla data e ora di riferimento.

Principio attivo: ogni ml di soluzione contiene ioflupane (^{123}I) 74 MBq alla data e ora di riferimento (da 0,07 a 0,13 µg/ml di ioflupane).

Eccipienti: acido acetico (per la regolazione del pH), sodio acetato (per la regolazione del pH), etanolo, anidro, acqua per preparazioni iniettabili.

Produttore responsabile del rilascio lotti: ROTOP Radiopharmacy GmbH Bautzner Landstr. 400 - 01328 Dresden - Germania

Indicazioni terapeutiche:

medicinale solo per uso diagnostico;

«Ioflupane (^{123}I) Rotop» è indicato per rilevare la perdita di terminazioni neuronali dopaminergiche funzionali nel corpo striato:

in pazienti adulti affetti da sindromi parkinsoniane clinicamente incerte, ad esempio quelle con sintomi precoci, al fine di agevolare la differenziazione del tremore essenziale dalle sindromi parkinsoniane correlate al morbo di Parkinson idiopatico, atrofia sistemica multipla e paralisi sopranucleare progressiva. «Ioflupane (^{123}I) Rotop» non consente di discriminare tra morbo di Parkinson, atrofia sistemica multipla e paralisi sopranucleare progressiva;

in pazienti adulti, per agevolare la differenziazione della probabile demenza con corpi di Lewy dalla malattia di Alzheimer;

«Ioflupane (^{123}I) Rotop» non consente di discriminare tra demenza con corpi di Lewy e demenza da morbo di Parkinson.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A01241

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Canephron»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 26/2021 del 24 febbraio 2021

Procedura europea DE/H/6262/001/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: CANEPHRON, nella forma e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Bionorica SE con sede legale e domicilio fiscale in Kerschensteinerstraße 11-15 - 92318 Neumarkt - Germania.

Confezioni:

«compresse rivestite» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048130013 (in base 10) 1FWTYX (in base 32);

«compresse rivestite» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048130025 (in base 10) 1FWTZ9 (in base 32);

«compresse rivestite» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 048130037 (in base 10) 1FWTZP (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita.

Validità prodotto integro: tre anni.

Condizioni particolari di conservazione: non conservare al di sopra di 30 °C.

Composizione:

principio attivo: 1 compressa rivestita contiene:

36 mg centaurium erythraea rafn s.l., herba (centaurea minore in polvere);

36 mg levisticum officinale koch., radix (radice di levistico in polvere);

36 mg rosmarinus officinalis l., folium (foglia di rosmarino in polvere);

eccipienti:

nucleo della compressa: lattosio monoidrato, stearato di magnesio (Ph.Eur.) [di origine vegetale], amido di mais, povidone K 25, silice colloidale anidra;

rivestimento: carbonato di calcio, olio di ricino vergine, ossido di ferro (III) (E172), destrina (da amido di mais), sciroppo di glucosio essiccato atomizzato, cera di montanglicole, povidone K 30, zuc-

chero (saccarosio), gommalacca (senza cera), talco, riboflavina (E101), biossido di titanio (E171).

Produttore responsabile del rilascio lotti: Bionorica SE - Kerschensteinerstraße 11 - 15 - 92318 Neumarkt - Germania.

Indicazioni terapeutiche:

«Canephron» è un medicinale tradizionale di origine vegetale utilizzato per il trattamento di supporto e come coadiuvante per misure specifiche in caso di disturbi lievi (come ad esempio minzione frequente, bruciore alla minzione e aumentata urgenza urinaria) causati da malattie infiammatorie delle vie urinarie efferenti; per il lavaggio delle vie urinarie al fine di ridurre la formazione di depositi di sabbia renale (cosiddetta renella);

l'impiego di questo medicinale tradizionale di origine vegetale, per le indicazioni terapeutiche indicate, si basa esclusivamente sull'esperienza di utilizzo pluriennale;

«Canephron» è indicato negli adulti e negli adolescenti di età pari o superiore a dodici anni.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classe di rimborsabilità: C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

OTC - Medicinale non soggetto a prescrizione medica, da banco o di automedicazione.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se il principio attivo viene inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A01242

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano

Estratto determina AAM/PPA n. 111/2021 del 19 febbraio 2021

È autorizzato il seguente *grouping* relativo alle specialità medicinali AT III KEDRION: A.I.C. 029378 - ATKED: A.I.C. 041800 - EMOCLOT: A.I.C. 023564 - EMOWIL: A.I.C. 023308 - KLOTT: A.I.C. 041649 - KEDCOM: A.I.C. 041850 - UMAN COMPLEX: A.I.C. 023309 nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio:

variazione di tipo II B.II.b.2.b) «Modifiche a livello di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del prodotto finito - Sostituzione o aggiunta di un sito in cui si effettuano il controllo dei lotti/le prove per un medicinale biologico/immunologico e dove tutti i metodi di prova applicati sono metodi biologici/immunologici».

Titolare A.I.C.: Kedrion S.p.a.

Codice pratica: VN2/2020/262.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: la presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

21A01243

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Macladin»

Estratto determina AAM/PPA n. 119/2021 del 19 febbraio 2021

Autorizzazione della variazione:

è autorizzata la seguente variazione relativa al medicinale MACLADIN (A.I.C. n. 027530) nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio:

C.I.4 - Modifica dei paragrafi 2, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.8, 6.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo per allineamento all'ultima versione del *Company Core Data Sheet* (CCDS) emesso dalla licenziante Mylan S.p.a.

Adeguamento degli stampati all'ultima versione del QRD *template* ed alla linea guida eccipienti. Modifiche editoriali.

Titolare A.I.C.: Laboratori Guidotti S.p.a.

Codice pratica: VN2/2020/113.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi

dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina:

la presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

21A01245

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Merrem»

Estratto determina AAM/PPA n. 122/2021 del 19 febbraio 2021

Autorizzazione della variazione:

è autorizzata la seguente variazione per il medicinale MERREM (A.I.C. n. 028943) nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio:

tipo II C.I.4 - Modifica del paragrafo 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del corrispondente paragrafo del foglio illustrativo per l'aggiunta una nuova reazione avversa «Delirio», frequenza rara e contestuale riordino delle reazioni avverse in base alla gravità entro ogni SOC, in linea con il CDS aziendale.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determina.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l.

Procedura europea: FR/H/xxxx/WS/0136.

Codice pratica: VC2/2019/46.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina:

la presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

21A01246

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Veclam»

Estratto determina AAM/PPA n. 118/2021 del 19 febbraio 2021

Autorizzazione della variazione:

è autorizzata la seguente variazione relativa al medicinale VECLAM (A.I.C. n. 027529) nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio:

C.I.4 - Modifica dei paragrafi 2, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.8, 6.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo per allineamento all'ultima versione del *Company core data sheet* (CCDS) emesso dalla licenziante Mylan S.p.a.

Adeguamento degli stampati all'ultima versione del QRD *template* ed alla linea guida eccipienti. Modifiche editoriali.

Titolare A.I.C.: Malesci Istituto Farmacobiologico S.p.a.

Codice pratica: VN2/2020/112.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina:

la presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

21A01244

MINISTERO DELLA DIFESA

Dismissione definitiva, previa sclassifica, dell'immobile demaniale denominato «Caserma Mercieri», in Monopoli

Con decreto interdirettoriale n. 412/1/5/2020, datato 1° dicembre 2020, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato, dell'immobile demaniale denominato «Caserma Mercieri» - Ex Deposito carburanti di grandi capacità Zona servizi, sito nel Comune di Monopoli (BA), riportato nel catasto del comune censuario medesimo al foglio n. 10, particella n. 45, per una superficie complessiva di mq 64.411, intestato al demanio pubblico dello Stato - ramo Esercito.

21A01240

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione del disciplinare di produzione della denominazione «*Cerise des coteaux du Ventoux*» IGP

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie C 61 del 22 febbraio 2021, a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *b)* del regolamento (UE) 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione del disciplinare di produzione della denominazione «*Cerise des coteaux du Ventoux*» IGP, presentata dalla Francia ai sensi dell'art. 50 del regolamento (UE) n. 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati», contenente il documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.

Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via XX Settembre n. 20, Roma (e-mail: pqai4@politicheagricole.it - pec: saq4@pec.politicheagricole.gov.it), entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della citata decisione.

21A01276

Pubblicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/248 della Commissione dell'11 febbraio 2021 di approvazione delle modifiche unionali al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Venezia» (DOP) e del relativo disciplinare consolidato.

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 57 del 18 febbraio 2021 è stato pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/248 della Commissione dell'11 febbraio 2021, con il quale sono state approvate le modifiche unionali alla denominazione di origine controllata dei vini «Venezia» (DOP).

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Venezia», consolidato con le modifiche approvate con il citato regolamento di esecuzione (UE) 2021/248, è pubblicato:

a) nel sistema di informazione della Commissione europea accessibile al pubblico «*e*Ambrosia - registro delle indicazioni geografiche dell'UE», al seguente link:

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/

b) sul sito internet del Ministero, all'apposita sezione «Qualità - Vini DOP e IGP - Disciplinari di produzione», ovvero al seguente link:

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4625

A decorrere dalla data di entrata in vigore del richiamato regolamento (UE) 2019/248 (ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella G.U.U.E. del 18 febbraio 2021), le relative modifiche unionali del disciplinare di produzione della denominazione di origine dei vini «Venezia» (DOP) sono applicabili nel territorio dell'Unione europea, nonché nel territorio dei Paesi terzi con i quali l'Unione europea ha stipulato appositi accordi.

21A01277

MARIO DI IORIO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GU1-055) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.